



DOTT. GIUSEPPE AVANZATO
STUDIO TRIBUTARIO

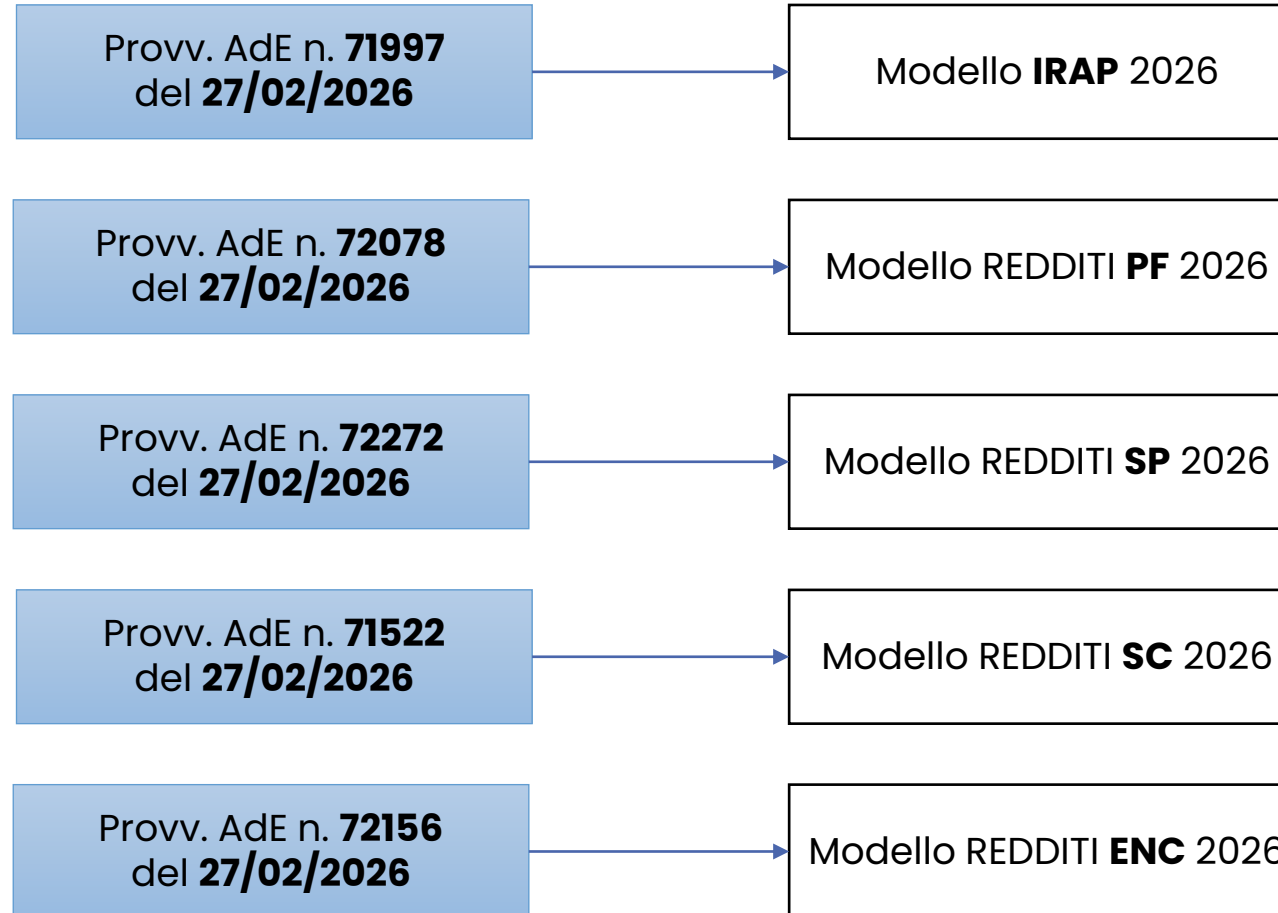
www.studioavanzato.it

 [Studio Tributario Avanzato](#)  [Giuseppe Avanzato](#)

MODELLO REDDITI 2026

PERIODI D'IMPOSTA 2025

MODELLO REDDITI 2026



MODELLO REDDITI 2026 – SCADENZE E ADEMPIMENTI

Adempimento	Modello	Scadenza 2026
Presentazione Mod. REDDITI SC/ENC (p.i. solare)	SC / ENC	2 novembre 2026 *
Presentazione Mod. REDDITI SP (p.i. solare)	SP	2 novembre 2026 *
Presentazione Mod. REDDITI PF	PF	2 novembre 2026 *
Versamento saldo + 1ª acconto (sogg. non ISA)	PF/SC/SP/ENC	30 giugno 2026
Versamento saldo + 1ª acconto (sogg. ISA – proroga)	PF (ISA)	Luglio 2026 (da confermare)
Versamento con differimento 30 gg (+0,40%)	Tutti	30 luglio 2026
2ª rata acconto IRPEF / IRES	Tutti	30 novembre 2026
Ultima rata rateizzazione (7ª)	Tutti	16 dicembre 2026

31 ottobre = sabato → proroga al **2 novembre 2026*

MODELLO REDDITI 2026 – VERSAMENTI E RATEAZIONE

Rata	Scadenza (1ª al 30/06)	Int. %	Scadenza (1ª al 30/07 +0,40%)	Int. %
1ª	30/06/2026	0,00	30/07/2026	0,00
2ª	16/07/2026	0,18	20/08/2026	0,18
3ª	20/08/2026	0,51	16/09/2026	0,51
4ª	16/09/2026	0,84	16/10/2026	0,84
5ª	16/10/2026	1,17	16/11/2026	1,17
6ª	16/11/2026	1,50	16/12/2026	1,50
7ª	16/12/2026	1,83	–	–

MODELLO REDDITI 2026 – PRINCIPALI MODIFICHE

Le modifiche introdotte nei modelli Redditi 2026 recepiscono gli interventi normativi emanati nel corso del 2024 e 2025, tra cui:

- **D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13** → introduzione del concordato preventivo biennale
- **D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81** → correttivo CPB e coordinamento con le variabili fiscali
- **D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192** → revisione della disciplina del reddito di lavoro autonomo
- **D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216** → introduzione della maxi deduzione del costo del lavoro
- **Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025)** → IRES premiale e proroghe agevolative
- **Legge 30 dicembre 2025 n. 199** → iperammortamento e modifiche alle plusvalenze

Le principali aree di impatto dichiarativo riguardano:

- concordato preventivo biennale (quadro CP)
- determinazione del reddito (quadri RF, RE, RG)
- agevolazioni sul costo del lavoro
- tassazione delle crypto-attività e monitoraggio fiscale

MODELLO REDDITI 2026 – LA LOGICA DELLE MODIFICHE DICCHARATIVE

Le novità si traducono in:

- nuove caselle e righe nei quadri
- aggiornamento delle istruzioni
- maggiore integrazione tra modelli

L'obiettivo del legislatore è:

- rafforzare la compliance
- migliorare il coordinamento tra norme e dichiarazione

Effetto pratico:

aumenta la complessità della compilazione

MAPPA DELLE NOVITÀ

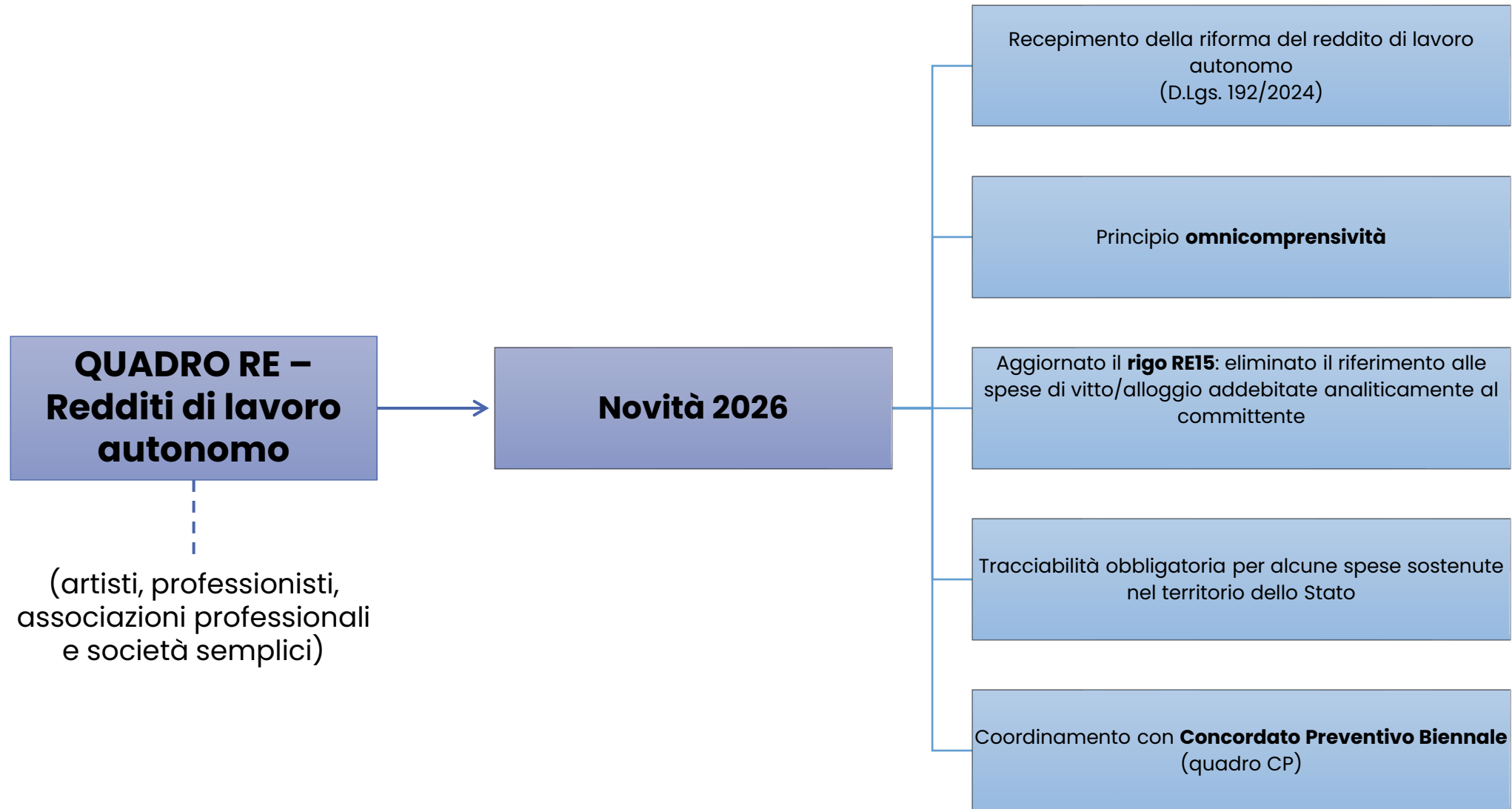
✓ APPLICA GIÀ – Periodo d'imposta 2025

- Riforma reddito di lavoro autonomo (artt. 54 e seguenti)
- Tracciabilità spese e deducibilità
- Maxi deduzione costo del lavoro
- CPB: nuove caselle
- Cripto-attività (26%, eliminazione soglia)
- Bonus edilizi rimodulati
- Introduzione IRES premiale

© MONITORA – Periodo d'imposta 2026

- Plusvalenze art. 86 TUIR – nuove modalità di tassazione
- Reintroduzione iper-ammortamento beni strumentali 4.0
- Locazioni brevi
- Rivalutazione delle partecipazioni

QUADRO RE – RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO



QUADRO RE – COMPILAZIONE DATI ATTIVITÀ

Indicare al **rigo RE1**

- Col. 1: codice attività prevalente (tabella codici Ateco).
- Col. 2: barrare in caso di cause di esclusione dagli ISA.
- **Obbligo compilazione** Modello ISA **anche** per **aderenti al CPB**.



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO D'IMPOSTA 2025

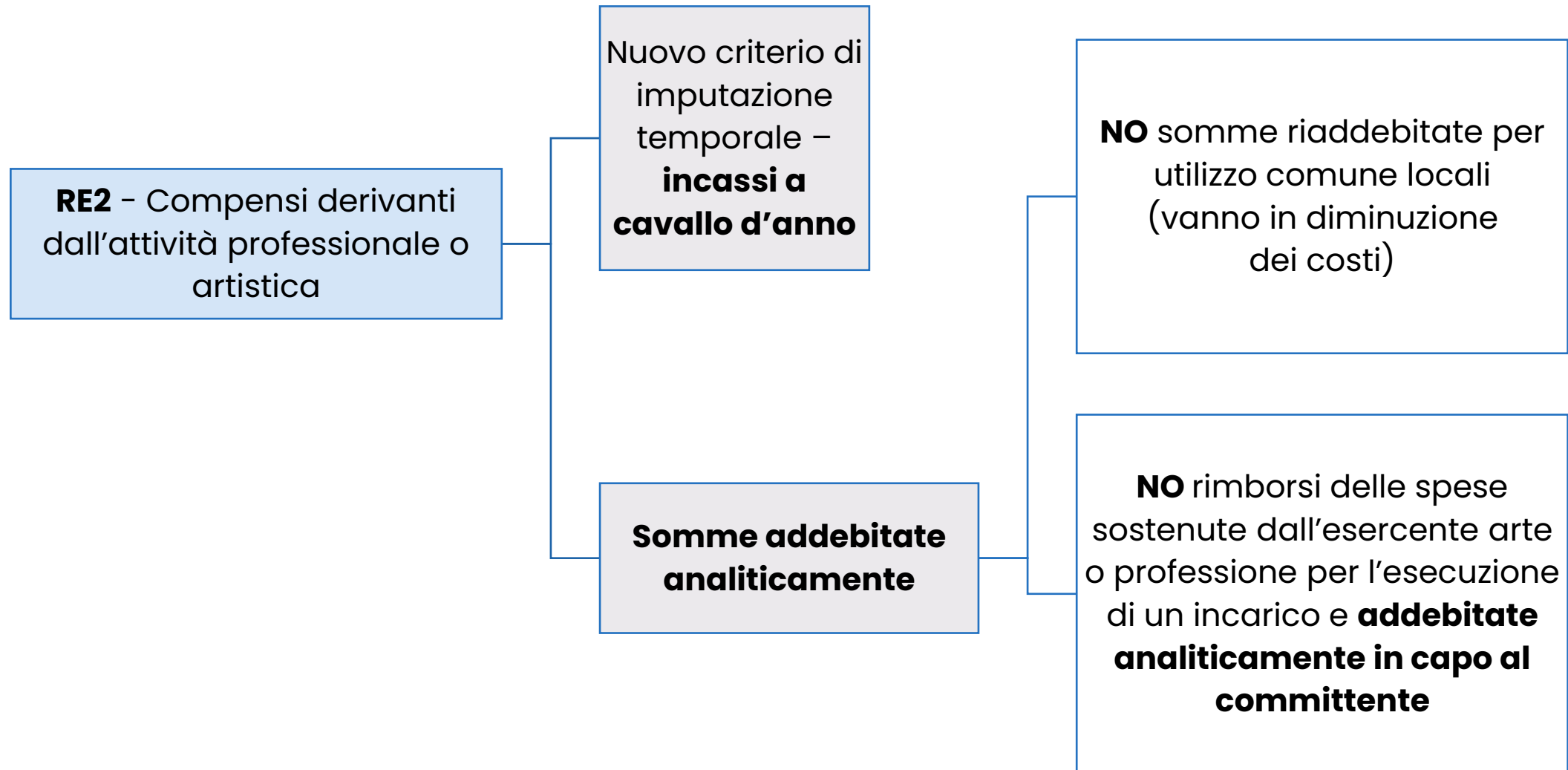
REDDITI

QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni

RE1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²	
-----	------------------------------	---------------------------------------	--

FOCUS – QUADRO RE E RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO



QUADRO RE – RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Il rigo RE2 accoglie i componenti positivi fiscalmente rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

In RE2 vanno indicati:

Ammontare lordo complessivo, **in denaro e in natura**, dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili

NO spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura per il professionista

Altri proventi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni (es. dottori commercialisti per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti)

Nel quadro RE permane il **criterio di cassa** quale criterio generale di imputazione dei componenti positivi e negativi, salvo specifiche deroghe normative

Criterio di imputazione

FOCUS – QUADRO RE E RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

RE3 – Altre somme e valori a qualunque titolo percepiti



Principio di *onnicomprendività*:
concorrono alla formazione del
reddito del professionista tutte le
somme e i valori in genere a
qualunque titolo percepiti nel
periodo di imposta.

Eccezioni: interessi attivi (redditi di
capitale)

RE4 – Plusvalenze patrimoniali



Comprese quelle da

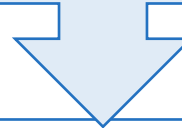
cessione contratto di leasing

(valore normale del bene al netto del prezzo
stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla
residua durata del contratto, attualizzati alla
data della cessione)

Eventuali minusvalenze vanno indicate in **RE18**

FOCUS – QUADRO RE E RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Nuovo RE7 – Spese e ammortamenti per beni strumentali



Accoglie le spese e le quote di ammortamento per **beni mobili strumentali usati nell'attività**. Si indicano: acquisti di beni con costo non superiore a 516,46 € (per intero o al 50% se uso promiscuo); quote di ammortamento (intere o al 50% se uso promiscuo); l'80% per terminali di comunicazione ad uso pubblico; il 20% per un solo veicolo nei limiti di legge; il 70% per veicoli in uso promiscuo ai dipendenti. Sono escluse le quote per aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto. In colonna 1 (e anche in colonna 2) va indicata la maggior quota deducibile per super-ammortamento prevista dalle norme vigenti.

Nel primo anno di entrate in funzione del bene l'aliquota di ammortamento deve essere ridotta del 50%

(D. lgs. 192/2024)

RE7

Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46

Commi 91 e 92 L. 208/2015

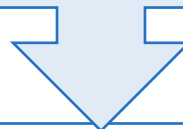
²

(¹ ,00)

,00

FOCUS – QUADRO RE E RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Nuovo RE8 – Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili



Accoglie i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente.

La durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015 (1 ,00) 2 ,00
---	--

QUADRO RE – RIGO RE10A: AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il D.Lgs. 192/2024 (art. 5 co. 1 lett. b) ha introdotto l'art. 54-sexies TUIR, che prevede per la prima volta la deducibilità per quote di ammortamento del costo dei beni immateriali.

Il rigo RE10A accoglie tali quote a partire dal modello REDDITI 2025, con impatto pieno nel **modello REDDITI 2026** per la cessione della clientela.

Bene immateriale	Aliquota massima	Decorrenza
Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi e formule	max 50% del costo	Dal 2024
Altri diritti di natura pluriennale	durata di utilizzazione prevista da contratto o legge	Dal 2024
Acquisizione della clientela e altri elementi immateriali distintivi	max 20% del costo	Dal 2025 → primo impatto REDDITI 2026

Prima della riforma, questi costi erano deducibili per cassa nell'esercizio di sostenimento. Dal 2024-2025 devono essere obbligatoriamente ammortizzati con le aliquote indicate, non è più possibile dedurli integralmente nell'anno di acquisto.

QUADRO RE – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Il rigo **RE11** recepisce la maggiorazione del costo del lavoro prevista dall'**art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216**.

Compresa
maggiorazione

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato	¹ Magg. 20% ,00	² Magg. 30% ,00	³ Totale costo ,00
--	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

L'agevolazione richiede la verifica di:

- incremento occupazionale rilevante;
- rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- corretta determinazione del costo agevolabile.

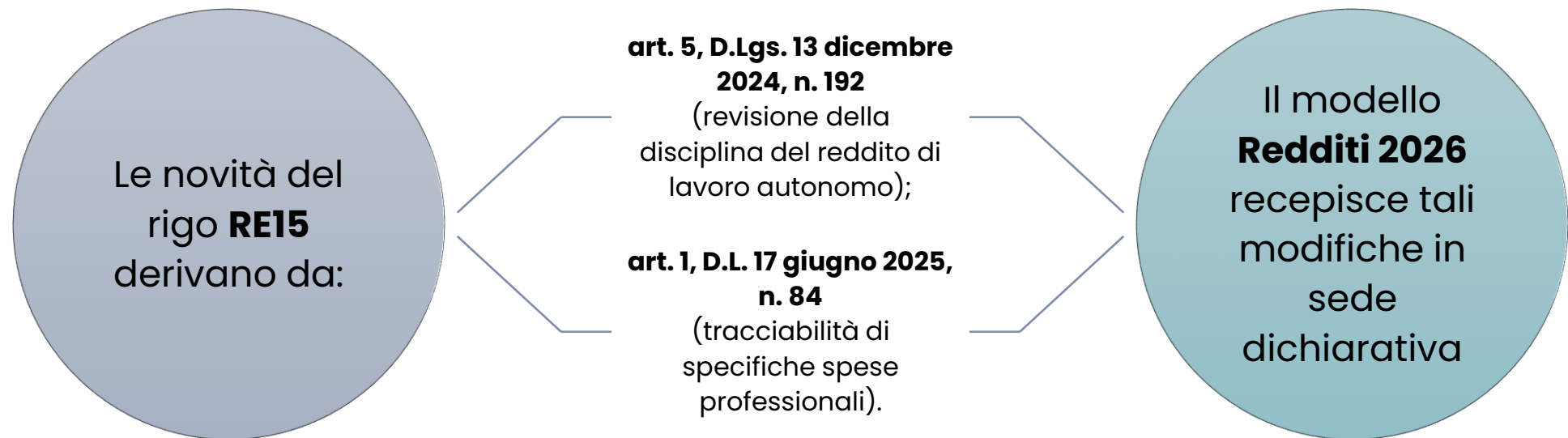
Operativamente:

- la deduzione è subordinata all'incremento occupazionale
- deve essere coerente con quanto indicato nei quadri reddituali

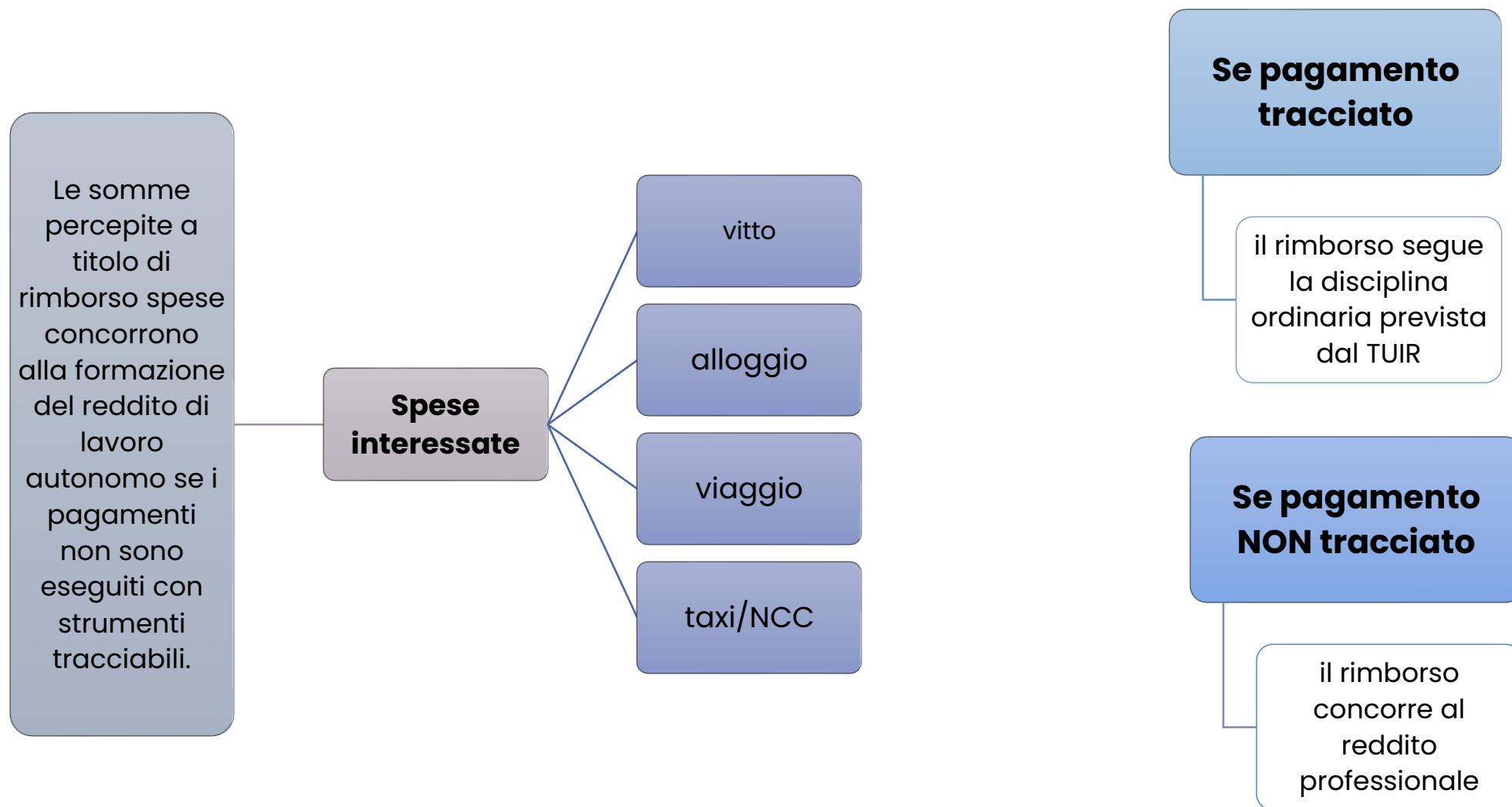
Attenzione

- errata determinazione del costo agevolabile → perdita del beneficio

QUADRO RE – RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO



QUADRO RE – RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO



QUADRO RE – RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

NOVITÀ REDDITI 2026

- Nel rigo **RE15** è stato eliminato il riferimento alle spese **addebitate analiticamente in capo al committente**.
- L'aggiornamento è coerente con la nuova disciplina fiscale dei rimborsi spese professionali.

COORDINAMENTO CON IL TUIR

- **Art. 54, comma 2, lett. b), TUIR:**
 - I rimborsi analitici delle spese sostenute per l'incarico non concorrono al reddito.
- **Art. 54-ter, comma 1, TUIR:**
 - Le corrispondenti spese sostenute e riaddebitate non sono deducibili.

EFFETTI OPERATIVI

- Nel rigo **RE15** rilevano esclusivamente le spese:
 - effettivamente rimaste a carico del professionista;
 - inerenti all'attività esercitata;
 - fiscalmente deducibili nei limiti previsti.

QUADRO RE – RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

RE15 – SPESE DEDUCIBILI

Nel rigo **RE15** vanno indicate le spese relative a:

La deduzione compete:

prestazioni
alberghiere;

somministrazione
di alimenti e
bevande;

sostenute
nell'esercizio
dell'arte o
professione.

nel limite del **75%**
della spesa
sostenuta;

entro il limite
complessivo del
**2% dei compensi
percepiti.**

QUADRO RE – RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

RE16 – SPESE DI RAPPRESENTANZA

Nel rigo **RE16** vanno indicate le spese relative a:

La deduzione compete:

prestazioni alberghiere
somministrazione di alimenti
e bevande (qualificabili quali
spese di rappresentanza)

Altre spese compreso
acquisto o l'importazione di
oggetti di arte, di
antiquariato o da collezione,
anche se utilizzati come beni
strumentali

nel limite del **75%** della spesa
sostenuta;

entro il limite complessivo del
1% dei compensi percepiti.

RE16 Spese di rappresentanza	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Altre spese	Ammontare deducibile
	1	2	3
	,00	,00	,00

QUADRO RE – RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

RE17 – Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale

Nel rigo **RE17** vanno indicate le spese relative a:

La deduzione compete:

prestazioni alberghiere somministrazione di alimenti e bevande (per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché a convegni e a congressi)

iscrizione a master e a corsi di formazione, ecc e per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento

nel limite del **75%** della spesa sostenuta;

entro il limite complessivo di **euro 10.000 (corsi) o euro 5.000 (orientamento)**

RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale			
	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Spese formazione	Spese servizi certificazione competenze	Ammontare deducibile
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00

QUADRO RE – RIFORMA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Per i soggetti che aderiscono al CPB, il reddito rilevante ai fini del quadro RE si coordina con i dati esposti nel quadro CP.

RE19	Altre spese documentate (di cui	1	Irapp 10% ,00	2	Irapp personale dipendente ,00	3	IMU ,00	4	,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)								,00
RE21	Differenza (RE6 – RE20) (di cui	1	Reddito attività docenti e ricercatori scientifici ,00	2	Reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15 art. 5 D.Lgs 209/23 ,00	3	Reddito impatriati/ controesodati eccedente il limite de minimis/ art. 5 D.Lgs 209/23 ,00	4	Redditi da prestazioni agevolate D.Lgs. 36/2021 ,00
								5	Reddito CP ,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche								,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti								,00
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)								,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)								,00

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia aderito al CPB, nel rigo RE21, colonna 5, va riportato il reddito indicato nel rigo CP9, colonna 3, del quadro CP.

QUADRO RG – AMBITO SOGGETTIVO E REQUISITI DI ACCESSO



QUADRO RG – PRINCIPIO DI CASSA E CRITERIO DELLE REGISTRAZIONI

Regola generale

Nel regime di contabilità semplificata:

- i ricavi e i proventi rilevano **in base agli incassi**
- i costi sono deducibili **in base ai pagamenti**

Modalità di applicazione

Il principio di cassa può essere applicato:

- sulla base degli **incassi e pagamenti effettivi** oppure
- mediante il **criterio delle registrazioni** (art. 18, DPR 600/73)

Criterio delle registrazioni

In presenza dell'opzione:

- la data di registrazione dei documenti rileva come:
 - data di incasso dei ricavi
 - data di pagamento dei costi

Conseguenza operativa

Le fatture registrate si considerano **incassate/pagate e alla data di registrazione**

Coordinamento con le deroghe

Restano comunque applicabili le disposizioni del TUIR che prevedono:

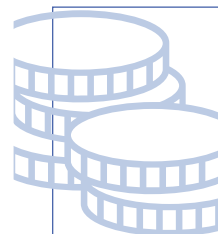
- imputazione a competenza per specifiche componenti

QUADRO RG – ASPETTI OPERATIVI



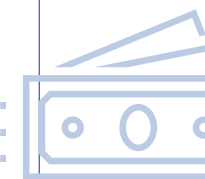
RG1 – Codice attività e ISA

- Codice ATECO
- Codice esclusione ISA
- Obbligo compilazione ISA se applicabile



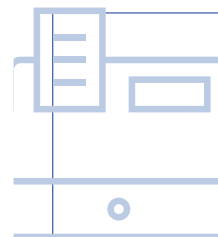
RG2 – Ricavi

- Rilevano **per cassa** (art. 66 TUIR)
- Incassi relativi a:
 - cessioni di beni
 - prestazioni di servizi



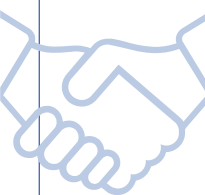
Principio di cassa

- Ricavi tassati all'incasso
- Costi deducibili al pagamento
- ✦ **salvo disposizioni specifiche del TUIR**



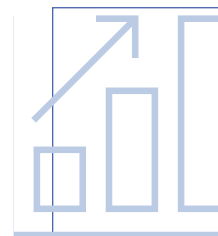
Componenti con disciplina specifica

- Ammortamenti
- Accantonamenti
- Leasing
- Altri componenti disciplinati da norme proprie



RG31 – CPB (se aderente)

- Indicare il **reddito concordato**
- Non rileva il reddito effettivo RG



Soglie regime semplificato

- €500.000 (servizi)
- €800.000 (altre attività)
- 👉 superamento → passaggio a ordinaria

QUADRO RG – PASSAGGIO TRA REGIMI CONTABILI

Principio generale

- Nel passaggio tra regimi contabili è necessario:
- **evitare duplicazioni o omissioni di componenti di reddito**

Regola operativa

- i componenti **già tassati o dedotti** in un periodo
- **NON devono concorrere nuovamente al reddito**
- i componenti **non ancora tassati o dedotti**
- devono essere considerati nel nuovo regime

Passaggio da ordinaria → semplificata

- nel primo anno di applicazione del criterio di cassa:
 - ricavi già tassati per competenza
 - NON rilevano all'incasso
- i costi già dedotti per competenza
- NON rilevano al pagamento

Passaggio da semplificata → ordinaria

- nel primo anno di competenza:
 - i componenti già rilevati per cassa
 - NON devono essere nuovamente imputati

Esempio operativo

- ricavo 2024 (competenza)
- incasso 2025 (cassa)
- NON rileva nel 2025

MODELLO REDDITI 2026 – QUADRO RF: AMBITO DI APPLICAZIONE

Il quadro RF è utilizzato per la determinazione del **reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria**

È presente nei modelli:

- **Redditi SP** (società di persone)
- **Redditi SC** (società di capitali)
- **Redditi ENC**, limitatamente agli enti non commerciali che esercitano attività commerciale
- **Redditi PF** (imprenditori individuali in contabilità ordinaria)

Deve essere compilato dai soggetti:

- obbligati alla contabilità ordinaria
- o che hanno optato per tale regime

Nel **modello Redditi PF**, esistono anche altri quadri alternativi:

- **Quadro RG** → per chi adotta la contabilità semplificata
- **Quadro LM** → per chi è in regime forfetario

Operativamente:

- Verificare sempre il regime contabile adottato dal contribuente prima di procedere alla compilazione
- In presenza di più attività con regimi diversi, ciascun quadro va compilato per il reddito di competenza

MODELLO REDDITI 2026 – COLLEGAMENTO CON ISA

- **RF1 col. 1 – Codice attività ATECO 2025:** dal 1° aprile 2025 la nuova classificazione ATECO 2025 è obbligatoria in tutti gli atti e le dichiarazioni presentati all'AdE. In caso di codice non ancora aggiornato è possibile indicare quello corretto direttamente nel Mod. Redditi 2026 e presentare il modello AA9/AA7 entro la scadenza della dichiarazione, senza applicazione di sanzioni.
- **RF1 col. 2 – ISA cause di esclusione:** va compilata indicando il codice numerico corrispondente alla causa di esclusione applicabile (inizio/cessazione attività, regime forfetario, ricavi superiori alla soglia, multiattività, non normale svolgimento, ecc.). Se non sussiste alcuna causa di esclusione la colonna non va compilata.
- **Soggetti ISA:** chi non presenta cause di esclusione deve barrare la casella "ISA" nel frontespizio e compilare e allegare il relativo modello ISA.
- **Soggetti CPB:** il modello ISA va presentato **anche** dai contribuenti che hanno aderito al CPB. In questo caso il modello ISA viene compilato a fini statistici e per la determinazione del punteggio di affidabilità, ma non produce effetti sull'imponibile già concordato.



**REDDITI
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

PERIODO D'IMPOSTA 2025

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

RF1

Codice attività

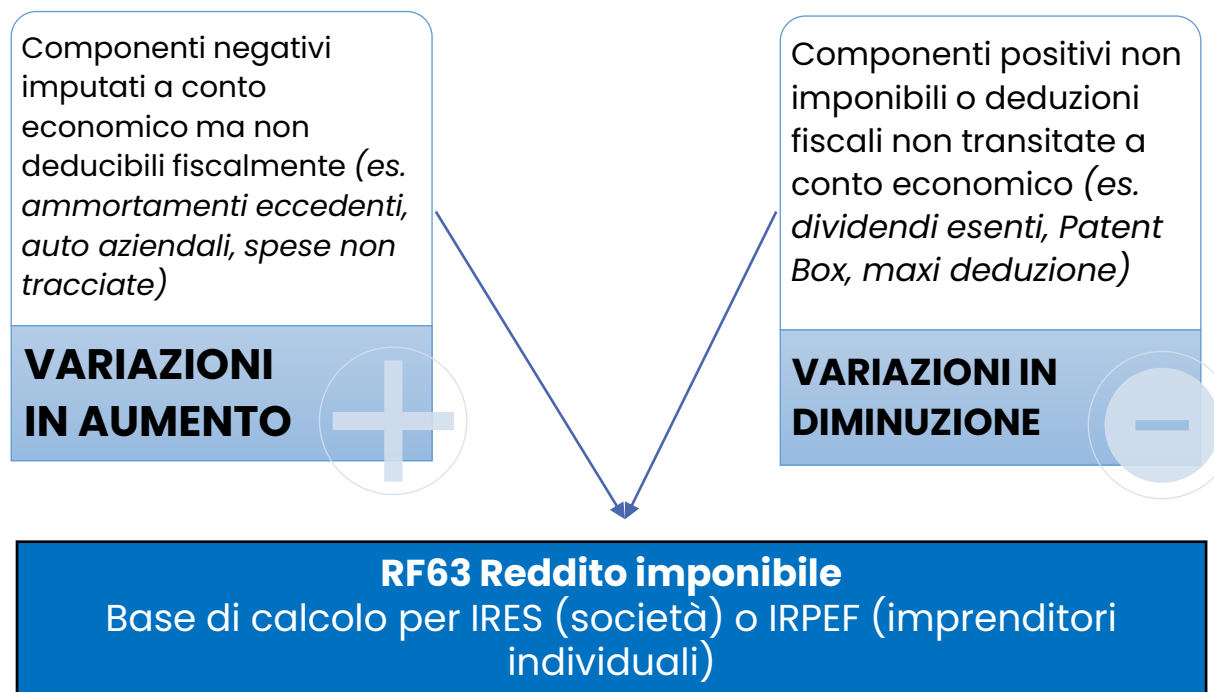
1

ISA cause di esclusione

2

MODELLO REDDITI 2026 – DAL RISULTATO CIVILISTICO AL REDDITO FISCALE

Il reddito d'impresa non coincide con l'utile (o la perdita) risultante dal conto economico. Il Quadro RF serve a trasformare il risultato civilistico in reddito fiscalmente imponibile, applicando le regole del TUIR.



In caso di CPB: RF63 accoglie il reddito concordato da CP7 col. 5 e non si applica la formula ordinaria.

MODELLO REDDITI 2026 – VARIAZIONI IN AUMENTO: I PRINCIPALI RIGHI

Rettificano in aumento il risultato civilistico i costi imputati a conto economico che il TUIR non riconosce in tutto o in parte. I righi da compilare più frequentemente sono:

Rigo	Contenuto	Norma
RF15	Interessi passivi indeducibili	Art. 61 TUIR
RF16	Imposte indeducibili e imposte deducibili non pagate; IRAP, IMU/IMI/IMIS/ILIA relative a immobili diversi da quelli strumentali risultanti a conto economico	Art. 99 TUIR
RF17	Erogazioni liberali non deducibili o eccedenti i limiti	Art. 100 TUIR
RF18	Quota indeducibile spese per veicoli aziendali	Art. 164 TUIR
RF21	Quote di ammortamento eccedenti il limite fiscalmente deducibile	Artt. 102–103 TUIR
RF23	Spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande; spese di rappresentanza	Art. 108 co. 2 TUIR
RF24	Manutenzioni eccedenti il 5% del costo dei beni	Art. 102 co. 6 TUIR
RF25	Accantonamenti e svalutazioni crediti oltre i limiti fiscali	Artt. 105–107 TUIR
RF31	Altre variazioni in aumento con codice specifico	Vari

Le spese di vitto/alloggio e rappresentanza rilevano in RF23 nei limiti dell'art. 108 TUIR; le altre variazioni in aumento sono indicate in RF31 con apposito codice.

MODELLO REDDITI 2026 – VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: I PRINCIPALI RIGHI

Rettificano in diminuzione il risultato civilistico i proventi già contabilizzati ma fiscalmente non tassabili, e le deduzioni fiscali che non transitano dal conto economico.

Rigo	Contenuto	Norma
RF34	Plusvalenze rateizzate – variazione in diminuzione dell'intero importo nell'anno di realizzo	Art. 86 co. 4 TUIR
RF43	Spese di rappresentanza deducibili nei limiti	Art. 108 co. 2 TUIR
RF44	Proventi a conto economico non concorrenti al reddito	Art. 91 TUIR
RF46	Plusvalenze esenti su partecipazioni con requisiti PEX	Art. 87 TUIR
RF47	Quota esente dividendi (41,86% per utili prodotti dal 2017 in poi)	DM 26/5/2017
RF50	Patent Box – quota di reddito da utilizzo di IP non concorrente al reddito	L. 190/2014
RF55	Altre variazioni in diminuzione con codice specifico	Vari

Il totale delle variazioni in diminuzione confluisce in **RF56**, che concorre alla determinazione del reddito in **RF57**.

MODELLO REDDITI 2026 – RF55: I CODICI DA CONOSCERE

Il rigo **RF55** raccoglie tutte le variazioni in diminuzione non espressamente previste negli altri rigi. Ogni voce è identificata da un codice numerico da indicare nell'apposito campo.

Codice	Contenuto	Norma
3	Deduzione forfetaria per autotrasportatori (€ 59,65/giorno; € 95,80 estero)	Art. 95 co. 4 TUIR
4	Quote TFR destinate a fondi pensione complementari	Art. 105 co. 3 TUIR
6	Eccedenze manutenzioni pregresse da RF24	Art. 102 co. 6 TUIR
10	Quote residue componenti negativi in caso di passaggio al regime forfetario	Art. 1 co. 54-89 L. 190/2014
12	10% IRAP versata a saldo nel periodo d'imposta	Art. 6 D.L. 185/2008
33	IRAP su spese personale dipendente versata a saldo	Art. 2 D.L. 201/2011
34	Canoni leasing deducibili imputati a CE in esercizi precedenti	Art. 102 co. 7 TUIR
50	Maggiorazione super-ammortamento	Art. 1 co. 91-92 L. 208/2015
66	Maxi deduzione 20% nuove assunzioni	Art. 4 co. 1 D.Lgs. 216/2023
67	Maxi deduzione 30% categorie tutelate	Art. 4 co. 1 D.Lgs. 216/2023
86	Patent box maggiorato – 110% costi R&S su IP	Art. 6 D.L. 146/2021
99	Altre variazioni in diminuzione + credito Transizione 5.0	D.L. 19/2024

MODELLO REDDITI 2026 – NOVITÀ 2026: OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

Dal periodo d'imposta 2025, ai sensi dei nuovi **artt. 109 co. 5-bis e 5-ter e 95 co. 3-bis TUIR** (introdotti dal D.Lgs. 192/2024), la deducibilità di alcune spese è subordinata al pagamento con strumenti tracciati (bonifico, carta, assegno)

Spese di vitto e alloggio
sostenute in Italia:
art. 109 co. 5-bis TUIR

Rimborsi analitici
vitto/alloggio a dipendenti in
Italia:
art. 109 co. 5-bis TUIR

Spese di rappresentanza
Italia e estero:
art. 109 co. 5-ter TUIR (*Circ.
AdE 15/E/2025*)

In assenza di pagamento tracciabile la spesa è
indeducibile → variazione in aumento in **RF23 o RF31**

Novità — D.Lgs. 192/2024: abrogato l'art. 110 co. 3 TUIR → **eliminati i rigli RF28 e RF45**. Le differenze su cambi seguono ora direttamente le regole contabili, senza variazioni dichiarative.

MODELLO REDDITI 2026 – MAXI DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI (ART. 4 D.LGS. 216/2023)

La maxi deduzione per le nuove assunzioni prorogata al periodo d'imposta 2025 dall'art. 1 co. 399 L. 207/2024, consente di dedurre il costo del personale di nuova assunzione in misura maggiorata rispetto a quanto effettivamente sostenuto

Codice RF55	Maggiorazione	Destinatari
66	+20%	Tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato
67	+30%	Categorie tutelate: disabili, giovani NEET under 30, ex percettori ADI, donne vittime di violenza, ex detenuti (Allegato 1 D.Lgs. 216/2023)

Dove indicarla:

esclusivamente in **RF55** codici **66/67**, non in RF14 spese per il personale.



CPB:

è una variabile **non concordabile**, ovvero riduce il reddito imponibile finale, ma **non entra** nel reddito normalizzato **P04** su cui si basa la proposta concordataria (D.Lgs. 81/2025).



Credito Transizione 5.0

La **quota annuale** di competenza va indicata in **RF55** codice **99** (D.L. 19/2024)

MODELLO REDDITI 2026 – PERDITE D'IMPRESA: RIGO RF100

Le perdite d'impresa maturate nei periodi precedenti possono essere portate in diminuzione del reddito imponibile secondo quanto previsto dall'**art. 84 TUIR**. Per le novità sui campi 2A e 2B si fa riferimento all'**art. 18 D.Lgs. 192/2024** che ha modificato l'**art. 182 TUIR** in materia di liquidazione delle imprese avviate dall'1.1.2025.

Tipo di perdita	Utilizzo	Campo RF100
Perdite esercizi precedenti – regola generale	80% del reddito imponibile	Col. 1
Perdite primi 3 esercizi di nuova attività produttiva	100% del reddito imponibile	Col. 2
NOVITÀ – Perdite di periodo 2025 da partecipazioni in società di persone e srl trasparenti (da quadro RH)	Fino a concorrenza del reddito	Campo 2A
NOVITÀ – Perdite residue da liquidazione ordinaria ≤ 3 esercizi avviata dall'1.1.2025	100%	Campo 2B

⚠ **CPB:** le perdite pregresse non possono abbattere il reddito al di sotto della soglia minima CPB indicata in **CP7 col. 4**.

⚠ Le perdite non utilizzate vanno indicate nel prospetto **RS12/RS13** (perdite pregresse) o nel nuovo **RS14** (perdite da liquidazione ordinaria).

MODELLO REDDITI 2026 – ERRORI FREQUENTI NEL QUADRO RF

Errore	Soluzione
Spese vitto/alloggio o rappresentanza pagate senza strumenti tracciati dedotte	Indeducibili : indicare come variazione in aumento in RF23 o RF31 (art. 109 co. 5-bis e 5-ter TUIR)
Righi RF28 o RF45 compilati per differenze su cambi	Righi eliminati dal 2026 : le differenze su cambi seguono le regole contabili senza variazioni dichiarative (D.Lgs. 192/2024)
Maxi deduzione nuove assunzioni indicata in RF14	Va esclusivamente in RF55 codice 66 (20%) o codice 67 (30%)
Credito Transizione 5.0 non indicato	Indicare la quota annuale in RF55 codice 99
RF63 calcolato con la formula ordinaria in presenza di CPB	Riportare il reddito concordato da CP7 col. 5
Perdite pregresse portate oltre l'80% del reddito	Limite 80%, salvo perdite dei primi 3 esercizi di nuova attività (100%)
Campo 2B di RF100 non compilato per liquidazione ≤ 3 esercizi avviata dal 01/01/2025	Indicare le perdite residue nel nuovo campo 2B di RF100 (art. 18 D.Lgs. 192/2024)
RF58 campi 3A–3D compilati dal dichiarante aderente al CPB	Non compilare se è compilata la Sezione II del quadro CP

QUADRO CP: STRUTTURA E AMBITO SOGGETTIVO

Chi compila il Quadro CP:

- Contribuenti che hanno aderito al CPB
- Soci/associati di società trasparenti aderenti al CPB (anche indirettamente)

⚠ Le **sezioni I e IV** vanno compilate anche da chi non ha aderito direttamente ma partecipa a trasparenti che hanno aderito

Struttura del
quadro CP



Sezione	Contenuto
I	Imposta sostitutiva (art. 20-bis decreto CPB) – opzionale
II	Reddito d'impresa concordato rettificato → da RF/RG
III	Reddito di lavoro autonomo concordato rettificato → da RE (solo PF/SP)
IV	Reddito effettivo – rileva per detrazioni/deduzioni/benefici
V	Cessazione o decadenza dal CPB

Differenze tra
modelli



Modello	CP1	CP2
PF / SP / ENC	Reddito d'impresa	Reddito lavoro autonomo
SC	Solo reddito d'impresa	– non presente

QUADRO CP: SEZIONE I – IMPOSTA SOSTITUTIVA

PERIODO D'IMPOSTA 2025


REDDITI
QUADRO CP

Concordato preventivo biennale

Mod. N.

**Logica di
compilazione
righe CP1/CP2**

SEZIONE I
 Imposta sostitutiva
 (art. 20-bis del
 decreto CPB)

CP1	Impresa	Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis	Comma 1-bis
		1 P06 / P07 ,00	2 P04 ,00	3 ,00	4 %	5 ,00	6
CP2	Lavoro autonomo	Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis	Comma 1-bis
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 %	5 ,00	6
CP3	Trasparenza fiscale	Codice fiscale	Imposta art. 20-bis comma 1		Imponibile art. 20-bis comma 1-bis	Imposta art. 20-bis comma 1-bis	
		1	2 ,00		3 ,00	4 ,00	
CP4	Trasparenza fiscale	Codice fiscale	Imposta art. 20-bis comma 1		Imponibile art. 20-bis comma 1-bis	Imposta art. 20-bis comma 1-bis	
		1	2 ,00		3 ,00	4 ,00	
CP5	Trasparenza fiscale	Codice fiscale	Imposta art. 20-bis comma 1		Imponibile art. 20-bis comma 1-bis	Imposta art. 20-bis comma 1-bis	
		1	2 ,00		3 ,00	4 ,00	

Colonna	Contenuto	Fonte
Col. 1	Reddito concordato	Rigo P06 (1° anno) o P07 (2° anno) modello CPB
Col. 2	Reddito ante CPB rettificato	Rigo P04 modello CPB – in caso di perdita non compilare
Col. 3	Imponibile (col.1 - col.2)	Base dell'imposta sostitutiva
Col. 4	Codice aliquota	Vedi tabella sotto
Col. 5	Imposta sostitutiva dovuta	→ riportare in RX39 col. 1

QUADRO CP: SEZIONE I — IMPOSTA SOSTITUTIVA

Aliquote imposta sostitutiva	Punteggio ISA anno precedente	Aliquota
	≥ 8	10%
	≥ 6 e < 8	12%
	< 6	15%

Novità 2026 — Soglia 85.000 € (D.Lgs. 81/2025 art. 8):

⚠ Se col. 3 > 85.000 €, compilare la casella «**Comma 1-bis**» con i seguenti codici:

Codice	Situazione	Effetto
1	Adesione CPB 2025-2026 dal 13/06/2025	Aliquota agevolata solo sui primi €85.000 — eccedenza: 43% (PF/SP-IRPEF) oppure 24% (SC/IRES)
2	Adesione CPB 2025-2026 prima del 13/06/2025 oppure biennio 2024-2025	Aliquota agevolata su tutto l'imponibile senza limite

QUADRO CP: SEZIONI II/III – REDDITO CONCORDATO RETTIFICATO

Come
compilare la
sezione II rigo
CP7

SEZIONE II
Reddito d'impresa
concordato
assoggettato
ad imposizione

CP6	Variazioni art. 16, comma 1, lett. a), b) e b-bis)	Plusvalenze	Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Utili distribuiti
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Minusvalenze	Sopravv. passive	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione
5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00		
9	Maggiorazione costo del lavoro				
9 ,00					
CP7	Reddito d'impresa	Reddito concordato	Variazioni	Reddito minimo	Soglia CPB
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata		
5 ,00	6 ,00				
CP8	Variazioni art. 15, comma 1, lett. a), b), b-bis e b-ter)	Plusvalenze	Redditi da Partecipazione	Cessione clientela o elementi immateriali	Minusvalenze
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		5	Maggiorazione costo del lavoro		
5 ,00					
CP9	Reddito di lavoro autonomo	Reddito concordato	Variazioni	Reddito concordato variato	Perdita non compensata
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

SEZIONE III
Reddito di lavoro
autonomo
concordato
assoggettato
ad imposizione

Colonna	Cosa indicare
Col. 1	Reddito concordato al netto dell'imponibile sostitutivo (CPI col. 3)
Col. 2	Variazioni ex art. 16 co. 1 lett. a), b), b-bis) decreto CPB
Col. 5	Reddito rettificato → riportare in RF63 (ordinaria) o RG31 (semplificata)

QUADRO CP: SEZIONI II/III – REDDITO CONCORDATO RETTIFICATO

Come
compilare la
sezione III
rigo CP9

SEZIONE II
Reddito d'impresa
concordato
assoggettato
ad imposizione

CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a), b) e b-bis)	Plusvalenze	Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Utili distribuiti
	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00
	Minusvalenze	Sopravv. passive	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione
	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00
	Maggiorazione costo del lavoro			
	9 0,00			
CP7 Reddito d'impresa	Reddito concordato	Variazioni	Reddito minimo	Soglia CPB
	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00
	Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata		
	5 0,00	6 0,00		
CP8 Variazioni art. 15, comma 1, lett. a), b), b-bis e b-ter)	Plusvalenze	Redditi da Partecipazione	Cessione clientela o elementi immateriali	Minusvalenze
	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00
	Maggiorazione costo del lavoro			
	5 0,00			
CP9 Reddito di lavoro autonomo	Reddito concordato	Variazioni	Reddito concordato variato	Perdita non compensata
	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00

SEZIONE III
Reddito di lavoro
autonomo
concordato
assoggettato
ad imposizione

Colonna	Cosa indicare
Col. 1	Reddito concordato al netto dell'imponibile sostitutivo (CP2 col. 3)
Col. 2	Variazioni ex art. 15 co. 1 decreto CPB
Col. 3	Reddito rettificato → riportare in RE21 col. 5

QUADRO CP: SEZIONI IV E V: REDDITO EFFETTIVO E CESSAZIONE

SEZIONE IV Reddito effettivo	CP10	Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito/perdita effettivo quadro RG	Reddito/perdita effettivo quadro RE	Reddito effettivo impresa quadro RH
		1 Reddito/perdita effettivo lavoro autonomo quadro RH	2 Reddito complessivo effettivo	3	4
		5	6		
		,00	,00	,00	,00
SEZIONE V Cessazione o decadenza	CP11 Impresa	Cessazione 1	Decadenza 2	Anno 3	
	CP12 Lavoro autonomo	Cessazione 1	Decadenza 2	Anno 3	

Sezione IV — Reddito effettivo (rigo CP10): Il reddito effettivo **non è quello tassato**, ma rileva obbligatoriamente per:

- Detrazioni e deduzioni IRPEF/IRES
- Familiari a carico e ISEE
- Calcolo degli acconti
- Qualsiasi beneficio collegato al reddito

QUADRO CP: SEZIONI IV E V: REDDITO EFFETTIVO E CESSAZIONE

SEZIONE IV		Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito/perdita effettivo quadro RG	Reddito/perdita effettivo quadro RE	Reddito effettivo impresa quadro RH	
Reddito effettivo	CP10	1 00	2 00	3 00	4 00	
		Reddito/perdita effettivo lavoro autonomo quadro RH	Reddito complessivo effettivo			
		5 00	6 00			
SEZIONE V	CP11 Impresa			Cessazione	Decadenza	Anno
				1	2	3
Cessazione o decadenza	CP12 Lavoro autonomo			Cessazione	Decadenza	Anno
				1	2	3

Cessazione vs Decadenza:

	Cessazione (col. 1)	Decadenza (col. 2)
Effetto	Solo dal periodo in cui si verifica	Per entrambi i periodi del biennio
Principali cause	Modifica attività; cessazione; conferimento/scissione; ricavi > +50% limite ISA; evento eccezionale con reddito -30%	Attività non dichiarate >30% ricavi; dati non corrispondenti; omesso versamento
Rigo	CP11 / CP12 col. 1	CP11 / CP12 col. 2

NB: in caso di **decadenza** restano comunque dovute le imposte sul reddito **concordato** se superiori a quelle sul reddito effettivo (art. 22 co. 3-bis D.Lgs. 13/2024)

BONUS EDILIZI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E NOVITÀ

Riferimenti normativi principali

- **Art. 16-bis TUIR** → detrazione per interventi di recupero edilizio
- **Art. 14 D.L. 63/2013** → ecobonus
- **Art. 16 D.L. 63/2013** → sismabonus
- **Art. 119 D.L. 34/2020** → superbonus



Modifiche rilevanti introdotte da:

- **L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)**
- **L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)**

Principi dichiarativi

- Le detrazioni spettano per le **spese sostenute nel periodo d'imposta 2025**
- In dichiarazione vanno indicate **solo le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente**
- Non rilevano le spese per le quali è stata esercitata l'opzione per:
 - **cessione del credito**
 - **sconto in fattura**
- In tali casi, **il beneficio fiscale è già stato trasferito** e non si espone in dichiarazione

BONUS EDILIZI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E NOVITÀ

Bonus	Norma	Aliquota P.I. 2025	Limite di spesa	N. rate	Note
Bonus ristrutturazioni	Art. 16-bis TUIR	50% abitazione principale / 36% altri immobili	96.000€/u.i.	10	Riduzione introdotta dalla L. 207/2024
Ecobonus (riqualificazione energetica)	Art. 14 DL 63/2013	36% (caso generale) / 50% abitazione principale	Variabile per tipo di intervento	10	Aliquota ridotta dalla L. 207/2024; era 65% fino al 2024
Sismabonus ordinario	Art. 16 co. 1-bis DL 63/2013	36%	96.000€/u.i.	10	Per spese 2025-2026
Sismabonus — parti comuni condominio	Art. 16 co. 1-quinquies DL 63/2013	36%	96.000€ × n. u.i.	10	Per spese 2025-2026
Superbonus — condomini, edifici 2-4 u.i., persone fisiche	Art. 119 co. 8-bis DL 34/2020	65%	96.000€/u.i. (trainanti)	10	Solo se al 15/10/2024 rispettate condizioni co. 8-bis.2; richiesto visto conformità
Superbonus — ONLUS/ODV/APS speciali (cat. B/1, B/2, D/4)	Art. 119 co. 10-bis DL 34/2020	110%	Maggiorato 50%	10	Fino al 31/12/2025
Superbonus — comuni colpiti da sisma dall'1/4/2009	Art. 119 co. 8-ter DL 34/2020	110%	Maggiorato 50%	10	Fino al 31/12/2025; obbligo assicurazione calamità naturali
Superbonus — villette (edifici unifamiliari)	Art. 119 DL 34/2020	Non spetta per spese 2025	—	—	Scaduta al 31/12/2023 (salvo proroghe sisma)

BONUS EDILIZI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E NOVITÀ

Bonus	Norma	Aliquota P.I. 2025	Limite di spesa	N. rate	Note
Bonus barriere architettoniche 75%	Art. 119-ter DL 34/2020	75%	50.000€ (unifam.) / 40.000€ × n.u.i. (2-8 u.i.) / 30.000€ × n.u.i. (>8 u.i.)	10	Solo scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme; spese fino 31/12/2025
Bonus mobili	Art. 16 co. 2 DL 63/2013	50%	5.000€/u.i.	10	Collegato a bonus ristrutturazioni; prorogato al 2026
Bonus Verde	Art. 1 co. 12 L. 205/2017	36%	5.000€/u.i.	10	Solo per unità abitative e pertinenze; spese fino al 31/12/2024
Bonus Facciate	Art. 1 co. 219-223 L. 160/2019	Non più spettante per spese 2025	—	—	Scaduto al 31/12/2022; solo rate residue anni prec. in detrazione
Colonnine ricarica veicoli elettrici (trainato superbondus)	Art. 119 co. 8 DL 34/2020	65%	2.000€ (unifam.) / 1.500€ (cond. ≤8 col.) / 1.200€ (cond. >8 col.)	4	Solo se "trainato" da superbondus; per spese 2025

BONUS EDILIZI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E NOVITÀ

Bonus	Norma	Aliquota P.I. 2025	Limite di spesa	N. rate	Note
Impianti fotovoltaici config. energetiche – quota fino a 20 kW	Art. 119 co. 16-bis DL 34/2020	65% (superbonus trainato)	Nei limiti art. 119 co. 5	10	Solo condomini aderenti a config. energetiche art. 42- bis DL 162/2019
Impianti fotovoltaici config. energetiche – quota 20-200 kW	Art. 119 co. 16-bis + art. 16-bis co. 1 lett. h) TUIR	36%	96.000€ (intero impianto)	10	Solo condomini aderenti a config. energetiche
Generatori emergenza a gas (sostituzione gruppo elettrogeno)	Art. 16 DL 63/2013	50%	Nei limiti specifici	10	Intervento specifico

BONUS EDILIZI: QUADRO RP MODELLO REDDITI PF 2026

SEZIONI DI INTERESSE PER BONUS EDILIZI



BONUS EDILIZI: QUADRO RP MODELLO REDDITI PF 2026 ESEMPI

Marco nel corso dell'anno 2025 ha sostenuto delle spese (per un totale di 115.000 €) per ristrutturare il proprio immobile. Nello specifico:

- Trattasi di abitazione principale, posseduta al 100 %
- Le spese sono state così ripartite:
 - 85.000 € → isolamento termico
 - 30.000 € → pannelli solari

Inoltre, Marco possiede tutti i documenti necessari richiesti dalla normativa, le spese sono state sostenute interamente nel 2025, pertanto potrà fruire della detrazione al **50%, considerato che gli interventi sono stati effettuati sull'abitazione principale.**

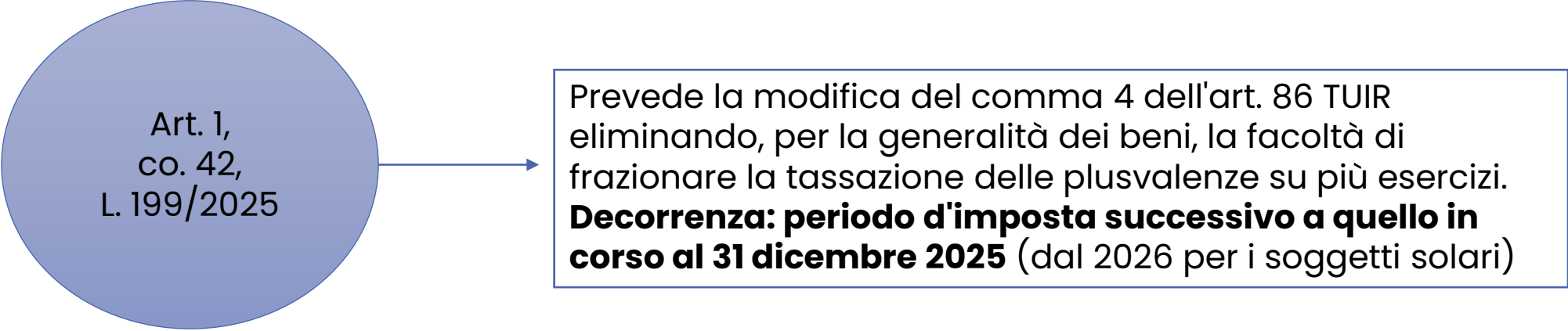
Sezione IV		Tipo intervento	Anno	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Percentuale	N. rata	Opzione 2023	Spesa totale	Maggiorazione Sisma	Importo rata
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus		1	2	4	5	6	7	7A	8	9	10
		2	2025			3	1		85.000,00		8.500,00
		3	2025			3	1		30.000,00		3.000,00
									,00		,00
									,00		,00
RP65 TOTALE RATE		Rata 50% Rata 55% Rata 65% Rata 70% Rata 75% Rata 80%									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RP66 TOTALE DETRAZIONE		Rata 85% Rata 90% Rata 110% Rata 60% Rata 36%									
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Detrazione 50% Detrazione 55% Detrazione 65% Detrazione 70% Detrazione 75% Detrazione 80%									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Detrazione 85% Detrazione 90% Detrazione 110% Detrazione 60% Detrazione 36%									
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

NB: gli importi indicati come totali detrazioni al rigo **RP66** deve essere riportata anche nel rigo **RN16**.

BONUS EDILIZI: QUADRO RP MODELLO REDDITI PF 2026 ESEMPI

Rigo	Colonna	Valore	Significato
RP61	1	2	Tipo intervento: isolamento termico su involucro
RP61	2	2025	Anno di sostenimento della spesa
RP61	6	3	Percentuale detrazione 50% (abitazione principale)
RP61	7	1	Numero rata (prima rata)
RP61	8	85.000 €	Spesa sostenuta per isolamento
RP61	10	8.500 €	Importo rata annuale (85.000 / 10)
RP62	1	3	Tipo intervento: pannelli solari
RP62	2	2025	Anno di sostenimento della spesa
RP62	6	3	Percentuale detrazione 50%
RP62	7	1	Numero rata
RP62	8	30.000 €	Spesa sostenuta
RP62	10	3.000 €	Importo rata annuale (30.000 / 10)
RP65	1	11.500 €	Totale rate (8.500 + 3.000)
RP66	1	5.750 €	Detrazione spettante (50% delle rate)
RN16	-	5.750 €	Detrazione utilizzata in dichiarazione

PLUSVALENZE ART. 86 TUIR: LA MODIFICA



Art. 1,
co. 42,
L. 199/2025

The diagram consists of a light blue circle on the left containing the text 'Art. 1, co. 42, L. 199/2025'. A blue arrow points from the right side of this circle to a rectangular box on the right. The box has a blue border and contains text about the modification of Art. 86 TUIR.

Prevede la modifica del comma 4 dell'art. 86 TUIR eliminando, per la generalità dei beni, la facoltà di frazionare la tassazione delle plusvalenze su più esercizi.
Decorrenza: periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (dal 2026 per i soggetti solari)

PLUSVALENZE ART. 86 TUIR: LA MODIFICA

TABELLA COMPARATIVA PRE E POST RIFORMA

Tipologia di plusvalenza	Regime fino al 2025	Regime dal 2026
Beni strumentali (materiali e immateriali)	Rateizzazione in quote costanti fino a 5 esercizi se posseduti per almeno 3 anni	Tassazione integrale nell'esercizio di realizzo
Immobilizzazioni finanziarie non PEX	Rateizzazione in 5 esercizi se possedute e iscritte tra le immobilizzazioni negli ultimi 3 bilanci	Tassazione integrale nell'esercizio di realizzo
Sopravvenienze attive da risarcimenti	Rateizzazione fino a 5 esercizi (art. 88 co. 2 TUIR)	Tassazione integrale nell'esercizio di conseguimento
Cessione di azienda o ramo d'azienda	Frazionamento fino a 5 esercizi con possesso ≥ 3 anni	Nessuna modifica — frazionamento fino al 4° esercizio successivo con possesso ≥ 3 anni
Cessione diritti atleta (soc. sportive professionistiche)	Frazionamento in 5 anni con possesso ≥ 2 anni	Nessuna modifica

PLUSVALENZE ART. 86 TUIR: PUNTI OPERATIVI DA MONITORARE

Il momento di realizzo è determinante

- La decorrenza della nuova disciplina dipende dal **momento di realizzo** (art. 109 co. 2 TUIR):
 - **Beni mobili**: data di consegna o spedizione
 - **Immobili e aziende**: data di stipulazione dell'atto
 - : data in cui la compagnia **liquida il danno** (non la data del pagamento materiale) **Indennizzi assicurativi**
 - ⚠ **Se l'indennizzo è liquidato entro il 2025** è ancora frazionabile. Se liquidato **dal 2026** allora la **tassazione** sarà **integrale** nell'esercizio di liquidazione.

Plusvalenze già in corso di frazionamento

- Le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2025 e già in corso di tassazione frazionata **non sono interessate dalla modifica**: il frazionamento prosegue regolarmente fino al completamento delle quote.

PLUSVALENZE ART. 86 TUIR: PUNTI OPERATIVI DA MONITORARE

Effetti sugli acconti 2026

- Per il calcolo degli acconti 2026 (metodo storico), l'imposta del periodo precedente va riliquidata **prescindendo dal frazionamento** eventualmente applicato nel 2025, come se la nuova disciplina fosse già vigente.

Effetti contabili

- Con il venir meno della tassazione frazionata viene meno anche la necessità di stanziare le relative **imposte differite**. Dal bilancio 2026 si rileverà esclusivamente il riassorbimento del precedente stanziamento.

NB: la scelta di frazionare (nei casi ancora ammessi: cessione azienda, diritti atleta) deve risultare dalla **dichiarazione dei redditi**. Non è ammessa la scelta tramite dichiarazione integrativa.

NOVITÀ 2026: REINTRODUZIONE DELL'IPER-AMMORTAMENTO

Art. 1,
commi
427-436,
L. 199/2025

Reintroduzione dell'iper-ammortamento per investimenti effettuati dal **1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**, abbandonando la logica del credito d'imposta in favore della **maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto** dei beni strumentali nuovi.

Scaglioni di maggiorazione:

Quota di investimento	Maggiorazione
Fino a € 2,5 milioni	+180%
Oltre € 2,5 milioni fino a € 10 milioni	+100%
Oltre € 10 milioni fino a € 20 milioni	+50%

NB: per fruire della **prima quota nel Mod. Redditi 2027** il bene deve essere entrato in funzione e interconnesso nel 2026, con perizia e certificazione contabile, e la comunicazione di completamento deve essere trasmessa entro il **31 dicembre 2026**.

NOVITÀ 2026: REINTRODUZIONE DELL'IPER-AMMORTAMENTO

PUNTI SALIENTI

Software cloud esclusi

- Le soluzioni erogate in modalità SaaS/as-a-service non rientrano nel perimetro agevolabile. Sono agevolabili solo software capitalizzabili e licenze d'uso ammortizzabili.

5 comunicazioni obbligatorie (tramite piattaforma GSE)

- 1.Preventiva:** dati impresa, tipologia e ammontare investimenti, data prevista interconnessione
- 2.Conferma:** entro 60 giorni dall'esito positivo GSE, con indicazione del pagamento dell'acconto $\geq 20\%$ del costo di ciascun bene (per leasing: stipula contratto + ordine di acquisto)
- 3.Completamento:** dopo interconnessione e in ogni caso entro il **15 novembre 2028**, con perizia tecnica asseverata e certificazione contabile
- 4.Periodica:** entro il **20 gennaio** di ogni anno — investimenti effettuati, costi sostenuti, previsione utilizzo beneficio
- 5.Integrativa:** entro il **30 giugno** successivo — piano di ammortamento con quote incentivo per esercizio

Conflitto con il CPB 2026-2027

- Chi aderisce al concordato non può beneficiare dell'iper-ammortamento nel biennio concordatario. La L. 199/2025 non ha coordinato i due istituti. In attesa di decreto correttivo.



I dettagli procedurali potrebbero subire modifiche, in quanto il **decreto attuativo** è stato firmato dal MIMIT, ma è **in attesa di pubblicazione ufficiale**.

LOCAZIONI BREVI: DISCIPLINA E NOVITÀ P.I. 2026 – MODELLO REDDITI 2027

I contratti di locazione breve (durata non superiore a 30 giorni), disciplinati dall'art. 4 del D.L. 50/2017, possono essere assoggettati a cedolare secca se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa.

Novità 2026 – nuova soglia di imprenditorialità

Fino al p.i. 2025 – Modello REDDITI 2026	Dal p.i. 2026 Modello REDDITI 2027
Regime privatistico fino a 4 appartamenti	Regime privatistico fino a 2 appartamenti
Dalla 5ª unità → presunzione impresa	Dalla 3ª unità → presunzione impresa

Dal p.i. **2026**, la locazione breve di 3 o più appartamenti comporta la presunzione legale di attività imprenditoriale con:

- obbligo di partita IVA;
- applicazione del regime IVA;
- tassazione del reddito d'impresa.

Cedolare secca (L. 213/2023)

- **26%** → aliquota **ordinaria**
- **21%** → aliquota **ridotta** applicabile ad **una sola unità immobiliare scelta dal contribuente**

CIN obbligatorio

Obbligo di indicazione negli annunci e nelle comunicazioni degli intermediari

LOCAZIONI BREVI: IMPATTI DICHIARATIVI MODELLO REDDITI 2027

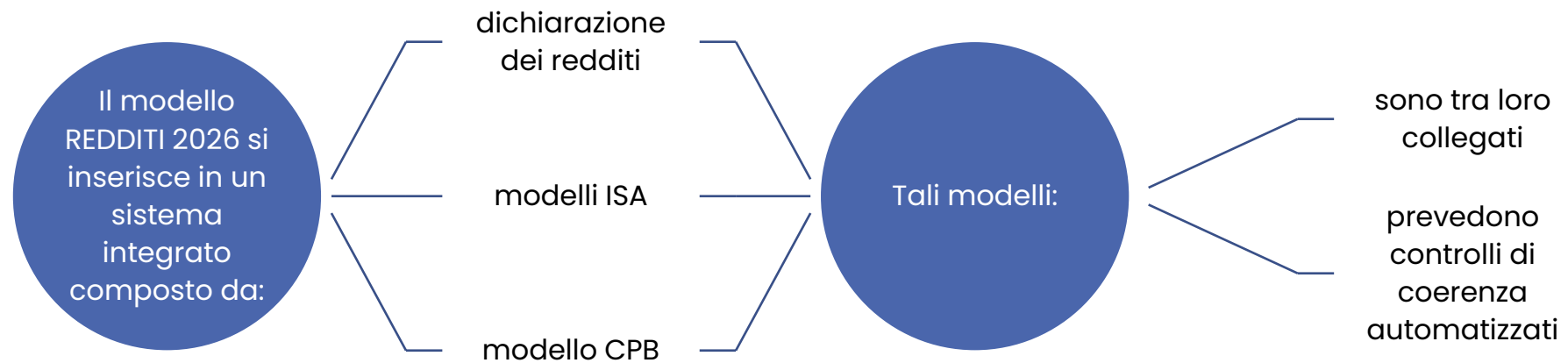
Modello	Quadro	Contenuto
730	B	Redditi da locazioni brevi
730	D	Sublocazioni e redditi diversi
REDDITI PF	RB	Redditi fondiari da locazione breve - cedolare secca o IRPEF ordinaria
REDDITI PF	LC (rigo LC1)	Imposta cedolare secca (21% o 26%) e ritenute da scomputare
REDDITI PF	RL (rigo RL10)	Sublocazione / concessione onerosa
REDDITI PF	RL (rigo RL10 col. 3)	Indicare 1 se cedolare al 21% e 2 se al 26%
REDDITI PF	RL (rigo RL10 col. 6)	CODICE CIN – obbligatorio dal 1° gennaio 2025

Note operative

- La ritenuta del 21% operata dagli intermediari va scomputata in dichiarazione – è a titolo di acconto anche in presenza di cedolare secca.
- Il **CIN** va verificato nella banca dati strutture ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo prima dell'invio.
- Le nuove soglie di imprenditorialità introdotte dalla L. 199/2025 trovano applicazione dal **periodo d'imposta 2026** e avranno effetti dichiarativi su **730/2027** e **REDDITI 2027**.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA 2026

SISTEMA INTEGRATO: DICHIARAZIONE, ISA E CPB



ISA: INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'Agenzia dell'Entrate ha introdotto un nuovo strumento di compliance: gli **Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)** che dal 2019 (anno d'imposta 2018) hanno sostituito definitivamente gli studi di settore.



Gli ISA hanno l'obiettivo di favorire **l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali** e migliorare la trasparenza nel rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.



Questi strumenti permettono di **valutare la gestione economica e fiscale** di imprese e professionisti attraverso un'analisi basata su dati statistici ed economici raccolti su più periodi d'imposta.



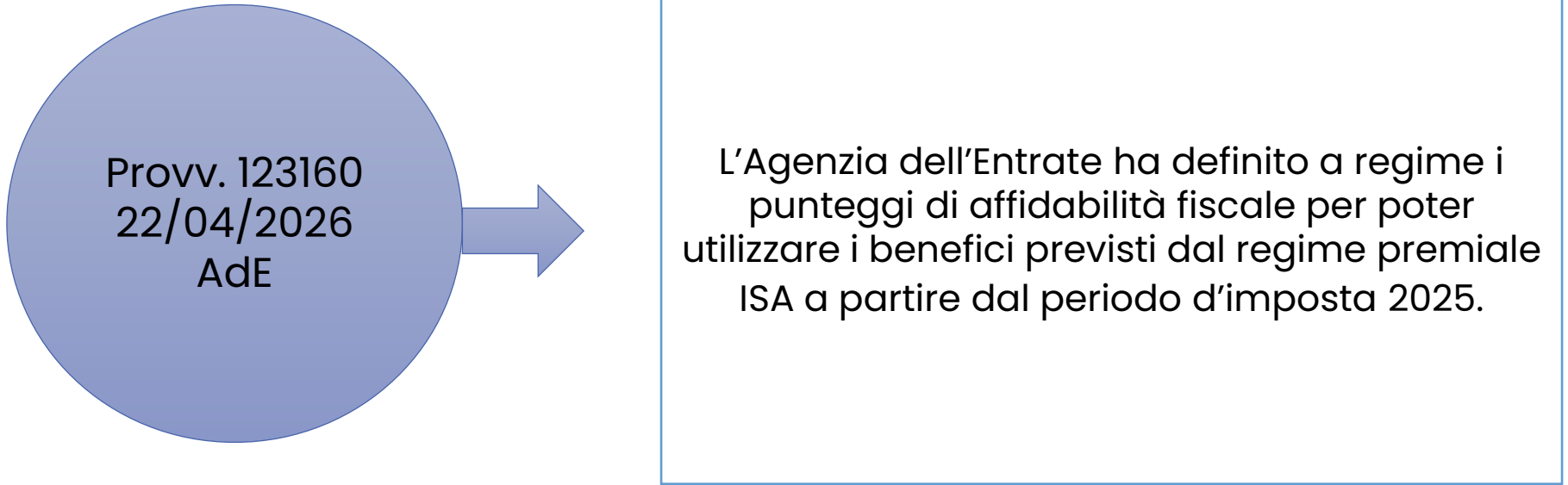
I contribuenti considerati "**affidabili**" potranno beneficiare di **vantaggi fiscali** e di una **riduzione dei controlli**, incentivando così una maggiore **collaborazione** con il Fisco.

ISA – GRADO DI AFFIDABILITÀ E BENEFICI

Attraverso una **scala da 1 a 10** gli ISA esprimono il grado di **affidabilità fiscale**. In base al livello conseguito, il contribuente vede riconosciuti una serie di benefici:

- **Esonero dal visto di conformità** per specifiche compensazioni e rimborsi IVA
- **Riduzione dei controlli fiscali** basati su presunzioni
- **Riduzione dei termini di accertamento**
- **Esclusione di alcuni strumenti accertativi** (es. redditometro)
- **Disapplicazione disciplina società non operative**
- **Ulteriori agevolazioni in sede di contenzioso tributario**

ISA – REGIME PREMIALE



Provv. 123160
22/04/2026
AdE

L'Agenzia dell'Entrate ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d'imposta 2025.

ISA – REGIME PREMIALE AGGIORNATO 2026

Punteggio ISA 2025	Benefici premiali
≥ 9 oppure media 2024-2025 ≥ 9	✓ Compensazioni senza visto: ✓ IVA fino a 70.000 €; ✓ Imposte dirette e IRAP fino a € 50.000; ✓ IVA infrannuale fino a 70.000 €. ✓ Rimborsi IVA: fino a 70.000 € (annuale e infrannuale). ✓ Esclusione società non operative. ✓ Esonero garanzia nel contenzioso tributario (ISA ≥ 9 nei 3 periodi precedenti il ricorso) ✓ Esclusione redditometro (se reddito accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato)
≥ 8,5 oppure media 2024-2025 ≥ 9	✓ Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39 co. 1 lett. d) DPR 600/73 e art. 54 co. 2 DPR 633/72)
≥ 8 oppure media 2024-2025 ≥ 8,5	✓ Compensazioni senza visto: IVA fino a 50.000 €; ✓ Imposte dirette e IRAP fino a 20.000 €; ✓ IVA infrannuale fino a 50.000 €. ✓ Rimborsi IVA: fino a 50.000 € (annuale e infrannuale). ✓ Riduzione di 1 anno dei termini di accertamento

Nota operativa: per i contribuenti con sia reddito d'impresa che di lavoro autonomo, il punteggio minimo richiesto deve essere raggiunto per **ciascun ISA applicato**.

⚠ **ISA ≤ 6:** il contribuente rientra nelle **strategie di controllo** basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale (punto 6 del Provv. 123160/2026).

ISA: ADEGUAMENTO SPONTANEO DEL REDDITO

Art. 9-bis
co. 9
DL 50/2017

Il contribuente può dichiarare **ulteriori componenti positivi** non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, per migliorare il proprio livello di affidabilità fiscale.

Come si effettua:

- Tramite il software «**Il tuo ISA**»
- Indicando i maggiori componenti positivi negli appositi campi
- I maggiori importi rilevano anche ai fini **IVA** → versamento IVA aggiuntiva

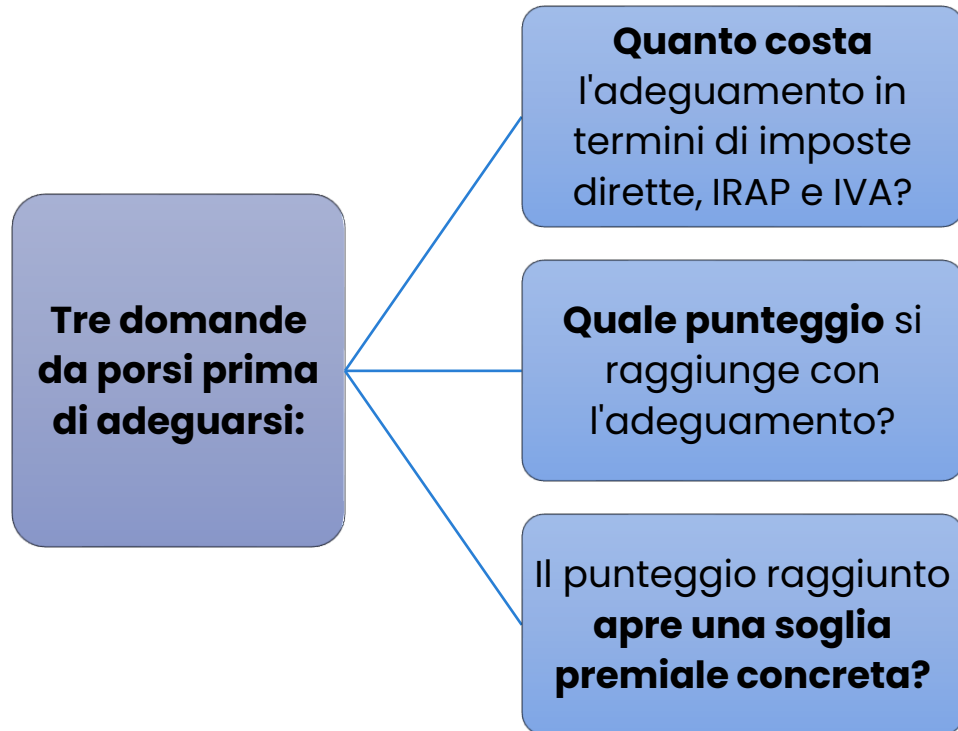


Collegamento con il CPB:

I componenti positivi dichiarati per migliorare il punteggio ISA 2025 entrano nel **rigo P04** del modello CPB 2026-2027 e influenzano la proposta concordataria (FAQ AdE 25/10/2024 n. 12).

ISA: ADEGUAMENTO SPONTANEO DEL REDDITO, QUANDO CONVIENE?

www.studioavanzato.it



Soglie rilevanti da considerare:

Soglia da raggiungere	Beneficio che si apre
≥ 8	Riduzione termini accertamento + compensazioni/rimborsi soglie base
≥ 8,5	Esclusione accertamenti presuntivi
≥ 9	Tutti i benefici premiali + compensazioni/rimborsi soglie massime



**Passare da 6,20 a 7,10 non produce alcun beneficio concreto.
Simulare sempre prima di decidere.**

FOCUS ISA ≤ 6 : RISCHI E COSA FARE

**Il punteggio ISA ≤ 6 produce
due effetti concreti:**

1

Nessun beneficio premiale

Il contribuente non accede ad alcuna delle agevolazioni previste dall'art. 9-bis co. 11 DL 50/2017:

- nessun esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA
- nessuna esclusione da accertamenti presuntivi
- nessuna riduzione dei termini di accertamento
- nessuna esclusione dalla disciplina società non operative
- nessuna esclusione dal redditometro

2

Rischio di controllo

Il contribuente rientra nelle **strategie di controllo** basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale. Non significa accertamento automatico, ma il punteggio entra nel patrimonio informativo dell'AdE.

FOCUS ISA ≤ 6 : RISCHI E COSA FARE

Il punteggio ISA ≤ 6 impatta pertanto su tre piani

Piano	Effetto
Fiscale	Maggiore esposizione alle analisi di rischio AdE
Finanziario	Impossibilità di usare le soglie premiali per compensazioni e rimborsi
Consulenziale	Il punteggio basso segnala spesso incoerenze nei dati contabili

Il punteggio ISA va gestito prima della trasmissione della dichiarazione, non dopo!

FOCUS ISA ≤ 6 : RISCHI E COSA FARE

PROCEDURA OPERATIVA PER LO STUDIO

Prima di chiudere la dichiarazione, verificare:

- ☐ Correttezza del **codice attività** (ATECO 2025)
- ☐ Presenza di **cause di esclusione** o non normale svolgimento
- ☐ Esatta compilazione dei **dati contabili ed extracontabili**
- ☐ Incidenza del **costo del lavoro**
- ☐ Coerenza dei **beni strumentali**
- ☐ Rapporto tra **ricavi, margini e costi**
- ☐ Corretta indicazione di **giornate lavorate, collaboratori, superfici**

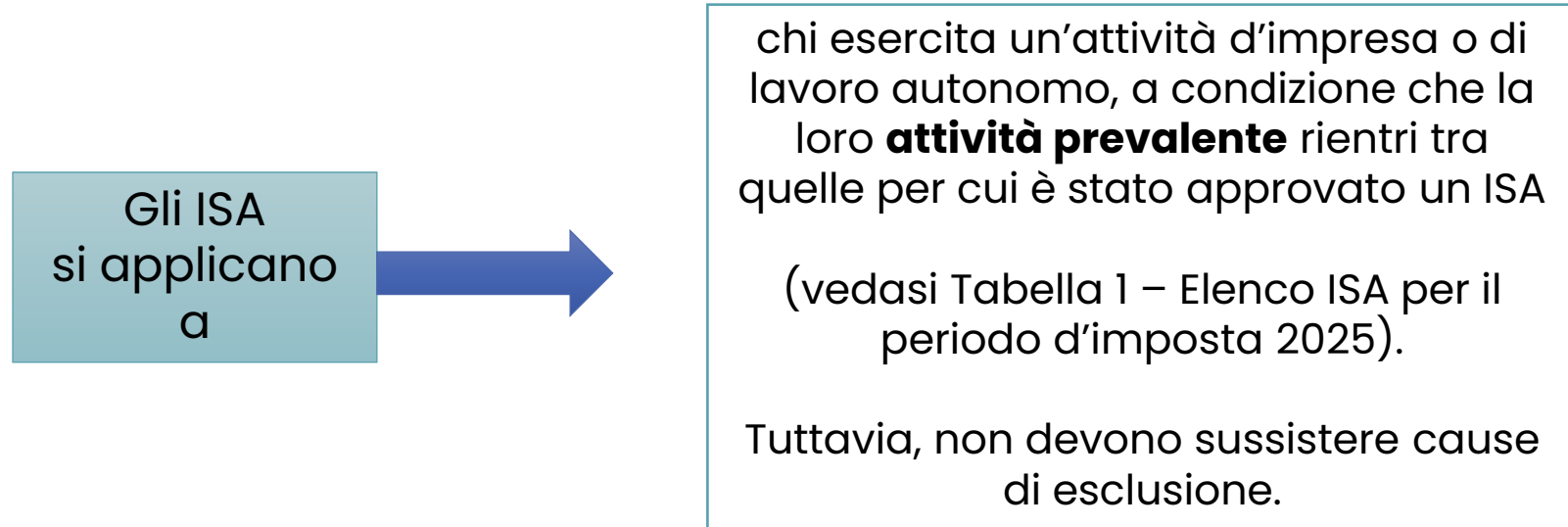


Suggerimento: conservare nel fascicolo di studio una **nota interna** con le simulazioni effettuate, le ragioni del punteggio basso e le valutazioni condivise col cliente, specialmente se il cliente decide di **non adeguarsi**.

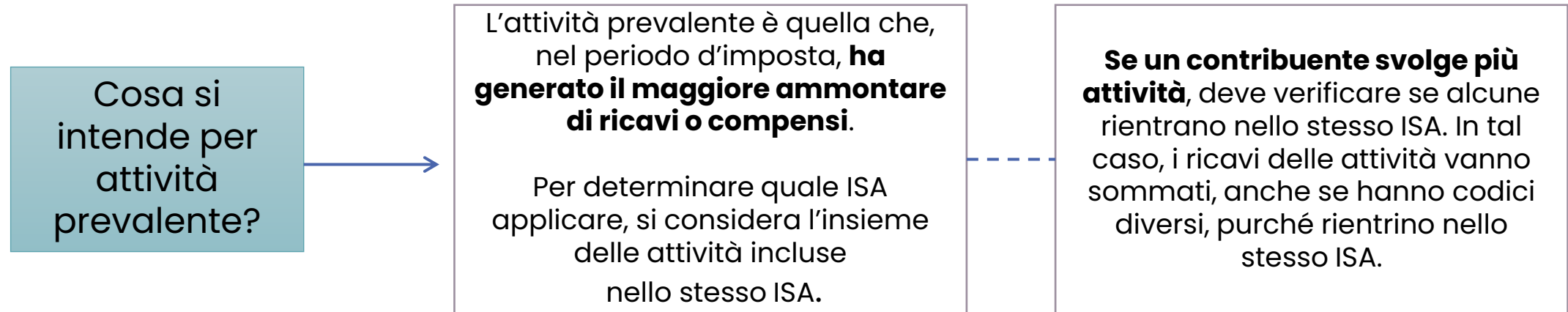
Procedura in 5 fasi:

1. Analisi delle anomalie ISA e confronto con i dati contabili
2. Verifica della corretta compilazione del modello
3. Valutazione dell'adeguamento e **simulazione del punteggio**
4. Documentazione delle ragioni economiche del risultato
5. Informativa al cliente sui rischi e sulle conseguenze operative

ISA – SOGGETTI OBBLIGATI



ISA – SOGGETTI OBBLIGATI



ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli ISA **non** si applicano a:

- a) i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- b) i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA EG40U, EG50U, EG69U ed EK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;
- d) i contribuenti che si trovano in condizioni di non normale svolgimento dell'attività;
- e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- f) i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il successivo paragrafo 2.3.1);

ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli ISA **non** si applicano a:

- g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- h) le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- i) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "Trasporto su taxi" - codice attività 49.33.10 e di "Trasporto su veicoli a noleggio con conducente" - codice attività 49.33.20, di cui all'ISA DG72U;
- l) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA EG77U;
- m) i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE

I contribuenti **NON sono tenuti** alla compilazione dei modelli ISA in caso di:

Cessazione e inizio
dell'attività, da parte
dello stesso soggetto,
entro 6 mesi dalla data di
cessazione della stessa

Mera prosecuzione
dell'attività svolta da altri
soggetti

ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE

Cessazione attività prevalente

Il **contribuente** che cessa l'attività prevalente proseguendo quella secondaria, non è soggetto all'applicazione degli ISA e di conseguenza nemmeno alla compilazione del modello.

Infatti, tale situazione si configura come un periodo di non normale svolgimento dell'attività, che nel Modello REDDITI è individuata con il **codice 4**.

Con riferimento a tale fattispecie in vigore degli Isa si ritengono comunque applicabili i chiarimenti sul punto forniti dall'Agenzia delle entrate nella Circolare 19/09/2013, n. 30 con riferimento ai precedenti SDS

L'Agenzia dell'Entrate ha confermato tale posizione anche nella Circolare 09/09/2019, n. 20 in cui viene affrontato il caso di un contribuente che esercita due attività e cessa, nel corso dell'anno, quella prevalente.

ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE

Modifica l'attività esercitata per effetto dell'inizio di nuova attività

Il contribuente che modifica l'attività esercitata per effetto dell'inizio di una nuova attività, non può invocare la causa di esclusione relativa all'inizio attività, in quanto tale causa è relativa all'impresa nel suo complesso.

Come precisato dalla **Circolare AdE n. 8/2012**, la modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata si configura come una causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i contribuenti che si trovano in un **periodo di non normale svolgimento dell'attività**. Di conseguenza, si può ritenere applicabile la causa di esclusione relativa ad un periodo di non normale svolgimento dell'attività, che nel modello REDDITI è individuata con il codice 4.

Tale circostanza viene ribadita dalla più recente Circolare AdE 15/2024, in particolare in relazione all'attività agrituristica.

ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE

Operazioni straordinarie

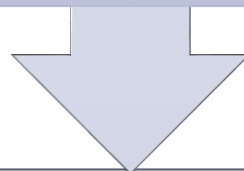
In tali circostanze è configurabile una mera prosecuzione dell'attività.
Rientrano in tali ipotesi:

acquisto o affitto d'azienda

successione o donazione
d'azienda

operazioni di
trasformazione

operazioni di scissione e
fusione di società



Si ritiene che il dante causa farà valere la **causa di esclusione 2** - Cessazione dell'attività, mentre gli aventi causa potranno far valere la **causa di esclusione 1** - Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE

Periodo di non normale
svolgimento dell'attività

Sono considerati
casi di
svolgimento non
normale
dell'attività, a
titolo
esemplificativo:

a) I periodi in cui l'impresa si trova in fase di liquidazione, sia essa volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

b) Il periodo in cui l'attività non è ancora operativa secondo quanto previsto dall'oggetto sociale, ad esempio nei seguenti casi:

c) Periodi in cui l'attività è rimasta completamente sospesa a causa di lavori di ristrutturazione dei locali aziendali.

d) Periodi in cui l'unica azienda dell'imprenditore o della società è stata data in affitto.

e) I momenti in cui è stata effettuata una sospensione formale dell'attività, notificata alla Camera di Commercio.

l'impianto destinato alla produzione non è ancora pronto a causa di ritardi non imputabili all'imprenditore;

mancano le autorizzazioni amministrative necessarie per avviare l'attività;

è in corso un'attività di ricerca preliminare che, non generando ricavi, non costituisce ancora l'inizio della produzione vera e propria.

ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE

Periodo di non normale svolgimento dell'attività

Sono considerati casi di svolgimento non normale dell'attività, a titolo esemplificativo:

f) Il periodo in cui si verifica un cambio dell'attività nel corso dell'anno, purché le due attività non siano coperte dallo stesso indice ISA. Ad esempio, un imprenditore che da aprile a maggio cambia da "commercio all'ingrosso di salumi" a "trasporto con taxi" ricade in questo caso. Tuttavia, se entrambe le attività appartengono allo stesso ISA, il cambiamento non esclude l'applicazione dell'indice.

g) Per i lavoratori autonomi e i professionisti, il periodo in cui l'attività viene interrotta per gran parte dell'anno a seguito di provvedimenti disciplinari.

h) Eventi eccezionali come i terremoti possono costituire motivo di esclusione se:

- i locali sono risultati inagibili, come attestato da perizie tecniche o verifiche della protezione civile;
- le scorte di magazzino hanno subito danni tali da compromettere l'attività produttiva, sempre con documentazione peritale;
- l'accesso ai locali è stato vietato per la maggior parte dell'anno fiscale;
- il contribuente ha subito un blocco dell'attività perché il suo unico o principale cliente, situato in zona colpita dal sisma, ha interrotto l'attività.

ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE – FOCUS LETTERA G)

Per il periodo d'imposta 2025, i contribuenti che esercitano in forma d'impresa attività incluse in determinati ISA (come quelli per studi di ingegneria, legali, commercialisti, architettura e veterinari)

devono dichiarare nel modello REDDITI 2026 la causa di esclusione di cui alla lettera g), ma sono comunque **obbligati a presentare il modello ISA.**

ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE – FOCUS LETTERA G)

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA non devono compilare il modello, tranne per i casi indicati nelle lettere f) e p).

Tuttavia, coloro che sono esclusi in base alla lettera g) e che svolgono attività comprese in uno degli ISA seguenti **sono comunque tenuti a compilare il modello ISA:**

EK02U – Attività degli studi di ingegneria

EK04U – Attività degli studi legali

EK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro

EK18U – Attività degli studi di architettura

EK22U – Servizi veterinari

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

La distinzione tra contribuenti **multiattività** e contribuenti **complementari** è fondamentale per la corretta compilazione degli ISA.

CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ

- Svolgono **due o più attività d'impresa** non rientranti nello stesso ISA
- **Condizione di esclusione ISA:**
 - ricavi delle attività non coperte dall'ISA principale > **30%** dei ricavi totali
- **Effetti:**
 - ✗ **Non applicano l'ISA**
 - ✓ **Obbligo di compilazione del modello ISA**
 - con **prospetto multiattività**
 - **solo ai fini statistici/raccolta dati**

CONTRIBUENTI COMPLEMENTARI

- Svolgono **più attività con codici ATECO differenti**
- Attività **strettamente collegate** a quella principale
- Considerate **parte integrante dell'attività prevalente**
- **Effetti:**
 - ✓ Le attività **confluiscono nell'ISA dell'attività principale**
 - ✓ **Applicazione di un unico ISA** (quello prevalente)

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

Compilazione prospetto contribuente multiattività:

- **RIGO 1:** indicare il codice ISA e il totale dei ricavi delle attività che rientrano nell'ISA dell'attività prevalente;
- **RIGO 2:** indicare il codice attività e i relativi ricavi, entrambi dell'attività secondaria;
- **RIGO 3:** indicare i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Si tratta, ad esempio:
 - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, indipendentemente
 - dal regime di contabilità adottato;
 - dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione
 - di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie
 - superenalotto, lotto;
 - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su
 - supporti audiovideomagnetici;
 - la riscossione di bollo auto, canone rai e multe;
- **RIGO 4:** indicare i ricavi derivanti dalle attività che non rientrano nei rigi precedenti.

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

CONTRIBUENTI
COMPLEMENTARI

Nelle istruzioni dei singoli ISA vengono fornite specifiche indicazioni se vi sono **casi di trattamento particolare** delle **attività complementari**.

Gli **ISA** per i quali **sono previste** suddette **particolarità** sono:

- ED12U
- EG36U
- EG37U
- EG44U
- EG54U
- EG60U
- EM13U
- DM80U
- EM85U.

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

Elenco ISA con trattamento particolare delle attività complementari

➤ **ED12U – Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria:**

- **10.71.10** – Produzione di pane e prodotti di panetteria simili
- **47.24.10** – Commercio al dettaglio di pane

Attività complementari



- **47.11.02** – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi;
- **47.21.02** – Commercio al dettaglio di frutta e verdura secca e conservata;
- **47.25.00** – Commercio al dettaglio di bevande;
- **47.27.10** – Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari;
- **47.27.20** – Commercio al dettaglio di caffè;
- **47.27.30** – Commercio al dettaglio di integratori alimentari e prodotti dietetici;
- **47.27.90** – Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.

Se l'attività prevalente rientra nell'ISA **ED12U** e le attività ulteriori sono esclusivamente quelle complementari elencate → **NON va compilato** il prospetto **Imprese multiattività**.

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

Elenco ISA con trattamento particolare delle attività complementari

➤ **EG36U – Servizi di ristorazione commerciale:**

- **56.11.11** – Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie
- **56.11.12** – Attività di ristoranti senza servizio al tavolo o da asporto, escluse gelaterie e pasticcerie
- **56.12.01** – Attività di servizi di ristorazione mobile di ristoranti e altri esercizi di ristorazione simili

Attività complementari

- **56.11.21** – Attività di gelaterie con servizio al tavolo;
- **56.11.22** – Attività di gelaterie senza servizio al tavolo o da asporto;
- **56.11.23** – Attività di pasticcerie con servizio al tavolo;
- **56.11.24** – Attività di pasticcerie senza servizio al tavolo o da asporto;
- **56.12.02** – Attività di servizi di ristorazione mobile di gelaterie;
- **56.12.03** – Attività di servizi di ristorazione mobile di pasticcerie;
- **56.30.01** – Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie;
- **56.30.02** – Attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar;
- **56.30.03** – Attività di somministrazione mobile di bevande.



Caso particolare

Se l'attività è svolta nello stabilimento balneare (cod. 93.29.20) nella stessa unità produttiva → applicazione ISA **EG60U**.

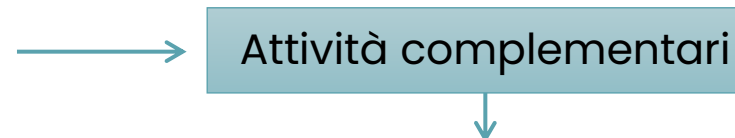
Se vengono esercitate esclusivamente attività complementari ammesse → non si compila il prospetto Imprese multiattività.

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

Elenco ISA con trattamento particolare delle attività complementari

➤ EG37U – Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria:

- **10.52.00** – Produzione di gelati
- **10.71.20** – Produzione di prodotti di pasticceria freschi
- **10.72.00** – Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
- **10.82.00** – Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
- **10.85.04** – Produzione di pizza surgelata o altrimenti conservata
- **47.24.20** – Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi
- **56.11.21** – Attività di gelaterie con servizio al tavolo
- **56.11.22** – Attività di gelaterie senza servizio al tavolo o da asporto
- **56.11.23** – Attività di pasticcerie con servizio al tavolo
- **56.11.24** – Attività di pasticcerie senza servizio al tavolo o da asporto
- **56.12.02** – Attività di servizi di ristorazione mobile di gelaterie
- **56.12.03** – Attività di servizi di ristorazione mobile di pasticcerie
- **56.30.01** – Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie
- **56.30.02** – Attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar
- **56.30.03** – Attività di somministrazione mobile di bevande
- **56.30.04** – Attività di somministrazione di bevande a bordo di mezzi di trasporto



- **56.11.11** – Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie;
- **56.11.12** – Attività di ristoranti senza servizio al tavolo o da asporto, escluse gelaterie e pasticcerie;
- **56.12.01** – Attività di servizi di ristorazione mobile di ristoranti e altri esercizi di ristorazione simili;
- **92.00.01** – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);
- **93.29.30** – Gestione di apparecchi da intrattenimento che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI – FOCUS OPERATIVO EG37U

Condizione di applicazione ISA EG37U

L'ISA **EG37U** si applica in presenza delle attività complementari di ristorazione (**56.11.11, 56.11.12 e 56.12.01**) se i ricavi delle attività EG37U risultano **prevalenti** rispetto ai ricavi delle attività complementari.



Per le attività **92.00.01** e **93.29.30**, l'ISA EG37U si applica **se** i ricavi delle attività EG37U, **sommati** a quelli delle attività complementari di ristorazione (**56.11.11, 56.11.12 e 56.12.01**), risultano prevalenti rispetto ai ricavi complessivi delle attività **92.00.01 e 93.29.30**

Se vengono esercitate esclusivamente le attività complementari ammesse (ed eventuali attività ad aggio/ricavo fisso consentite) → non si compila il prospetto Imprese multiattività.

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

Elenco ISA con trattamento particolare delle attività complementari

➤ **EG44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere:**

- **55.10.00** – Servizi di alloggio di alberghi e simili
- **55.20.41** – Bed and breakfast
- **55.20.42** – Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze
- **55.90.00** – Altri servizi di alloggio

Attività complementari



- **56.11.11** – Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie;
- **56.11.21** – Attività di gelaterie con servizio al tavolo;
- **56.11.22** – Attività di gelaterie senza servizio al tavolo o da asporto;
- **56.11.23** – Attività di pasticcerie con servizio al tavolo;
- **56.11.24** – Attività di pasticcerie senza servizio al tavolo o da asporto;
- **56.30.01** – Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie;
- **56.30.02** – Attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar.

Se vengono esercitate esclusivamente le attività complementari ammesse → non si compila il prospetto Imprese multiattività.

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

Elenco ISA con trattamento particolare delle attività complementari

➤ **EG54U – Sale giochi e gestione di apparecchi automatici da intrattenimento:**

- **92.00.01** – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
- **93.29.30** – Gestione di apparecchi da intrattenimento che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

Attività complementari



- **56.30.01** – Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie;
- **56.30.02** – Attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar.

Se vengono svolte solo le attività complementari ammesse ed eventuali attività soggette ad **aggio/ricavo fisso consentite, non si compila il prospetto imprese multiattività.**

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

Elenco ISA con trattamento particolare delle attività complementari

➤ **EG60U – Stabilimenti balneari:**

- **93.29.20** – Gestione di stabilimenti balneari

Attività complementari



- **56.11.11** – Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie;
- **56.11.12** – Attività di ristoranti senza servizio al tavolo o da asporto, escluse gelaterie e pasticcerie – codice attività;
- **56.11.21** – Attività di gelaterie con servizio al tavolo;
- **56.11.22** – Attività di gelaterie senza servizio al tavolo o da asporto;
- **56.11.23** – Attività di pasticcerie con servizio al tavolo;
- **56.11.24** – Attività di pasticcerie senza servizio al tavolo o da asporto;
- **56.12.01** – Attività di servizi di ristorazione mobile di ristoranti e altri esercizi di ristorazione simili;
- **56.12.02** – Attività di servizi di ristorazione mobile di gelaterie;
- **56.12.03** – Attività di servizi di ristorazione mobile di pasticcerie;
- **56.30.01** – Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie;
- **56.30.02** – Attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar;
- **56.30.03** – Attività di somministrazione mobile di bevande.

L'ISA EG60U si applica anche se le attività complementari risultano prevalenti, purché svolte nella **medesima unità produttiva dello stabilimento balneare**.

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

Elenco ISA con trattamento particolare delle attività complementari

- **EM13U – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici:**
 - **47.62.10** – Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche

Particolarità

In particolare, indicare:

- nel **rigo C01**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo C02**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo C03**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo C04**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo C05**, il valore dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso che, nel corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali. Si precisa che in tale rigo deve essere indicato il valore dei predetti beni, già incluso nel rigo C02 e/o C04, al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo. Nell'ambito dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate;

Tipologia dell'attività

- nel **rigo C06**, l'ammontare dei proventi derivanti da apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;
- nel **rigo C07**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici, anche su supporti videomagnetici;
- nel **rigo C08**, l'ammontare dei ricavi derivanti da altre attività soggette ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo C09**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

Elenco ISA con trattamento particolare delle attività complementari

- **DM80U – Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione:**
 - **47.30.00** – Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione

Particolarità



In particolare, indicare:

- nel rigo C01, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel rigo C02, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel rigo C03, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel rigo C04, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel rigo C05, il valore dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso che, nel corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali. Si precisa che in tale rigo deve essere indicato il valore dei predetti beni, già incluso nel rigo C02 e/o C04, al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo. Nell'ambito dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate;

Carburanti e lubrificanti

- nei righe da C06 a C11, per ciascuna delle tipologie di prodotti elencate, le quantità erogate, espresse nelle unità di misura indicate;

Tipologia di attività

- nei righe da C12 a C17, per ciascuna tipologia di attività individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti rispetto al totale dei ricavi derivanti dalla vendita di generi non soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Il totale delle percentuali indicate nei righe da C12 a C17 deve risultare pari a 100.

Si precisa che il lavaggio auto comprende tutti i diversi modi in cui l'attività può essere svolta: per esempio, da un operatore, con o senza l'ausilio di attrezzatura di lavaggio, o in modalità self-service (eseguito dall'utente finale).

Altri elementi specifici dell'attività

- nel rigo C18, indicare l'ammontare della deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione.

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

Elenco ISA con trattamento particolare delle attività complementari

- **EM85U – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco:**
 - **47.26.01** – Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma

Attività complementare



- 92.00.09** – Altre attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo.
- 47.26.02** – commercio al dettaglio di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Se vengono esercitate esclusivamente le attività complementari ammesse → non si compila il prospetto Imprese multiattività.

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

ESEMPIO N. 1

CODICE ISTAT	ATTIVITA'	ISA DI RIFERIMENTO	% DI RICAVI
55.10.00	Servizi di alloggio di alberghi e simili	EG44U	60%
56.11.11	Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie	EG36U	20%
56.11.21	Attività di gelaterie con servizio al tavolo	EG37U	5%
56.30.01	Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie	EG37U	15%
TOTALE			100%

Servizi di alloggio di alberghi e simili 60% > Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie 20% + Attività di gelaterie con servizio al tavolo 5% + Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie 15%

Si applica l'indice ISA EG44U

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

ESEMPIO N.2

CODICE ISTAT	ATTIVITA'	ISA DI RIFERIMENTO	% DI RICAVI
56.30.01	Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie	EG37U	65%
56.11.11	Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie	EG36U	35%
TOTALE			100%

Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie 65% > Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie 35%

Si applica l'indice ISA EG37U

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

ESEMPIO N.3

CODICE ISTAT	ATTIVITA'	ISA DI RIFERIMENTO	% DI RICAVI
56.30.01	Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie	EG37U	60%
56.11.11	Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie	EG36U	15%
92.00.01	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	EG54U	10%
93.29.30	Gestione di apparecchi da intrattenimento che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone		15%
TOTALE			100%

Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie 60% + Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie 15% > Sale Giochi 25%

Si applica l'indice ISA EG37U

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI

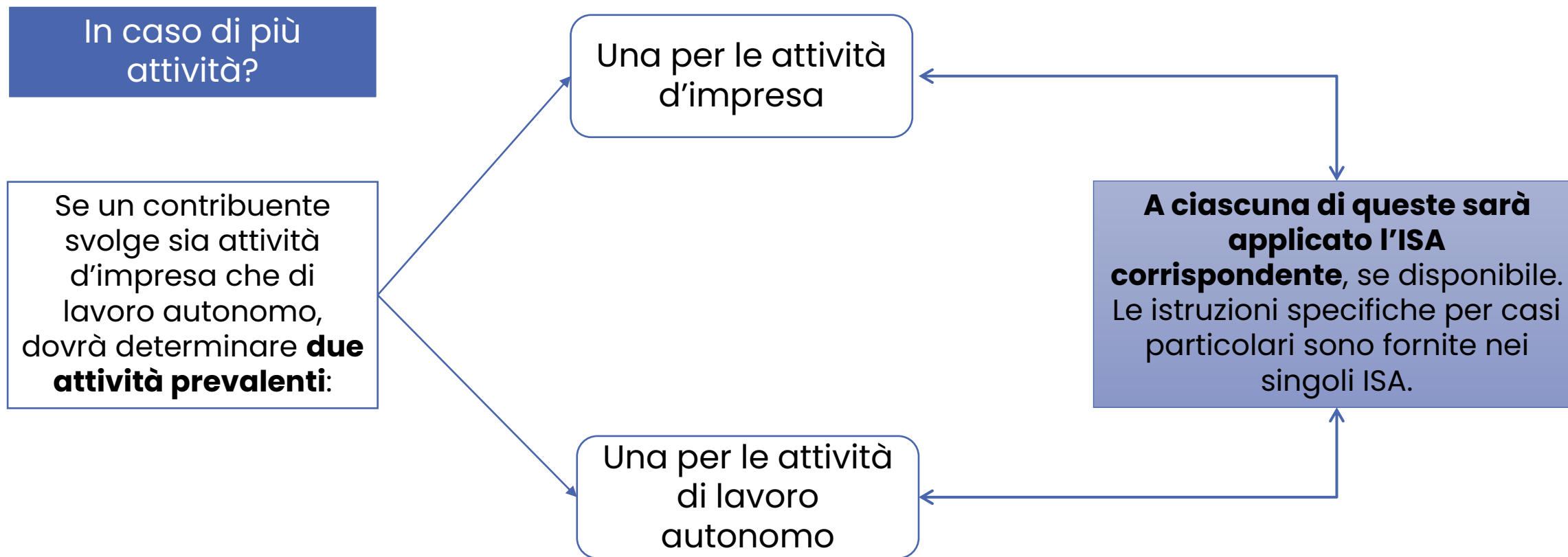
ESEMPIO N.4

CODICE ISTAT	ATTIVITA'	ISA DI RIFERIMENTO	% DI RICAVI
56.11.11	Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie	EG36U	60%
55.10.00	Servizi di alloggio di alberghi e simili	EG44U	40%
TOTALE			100%

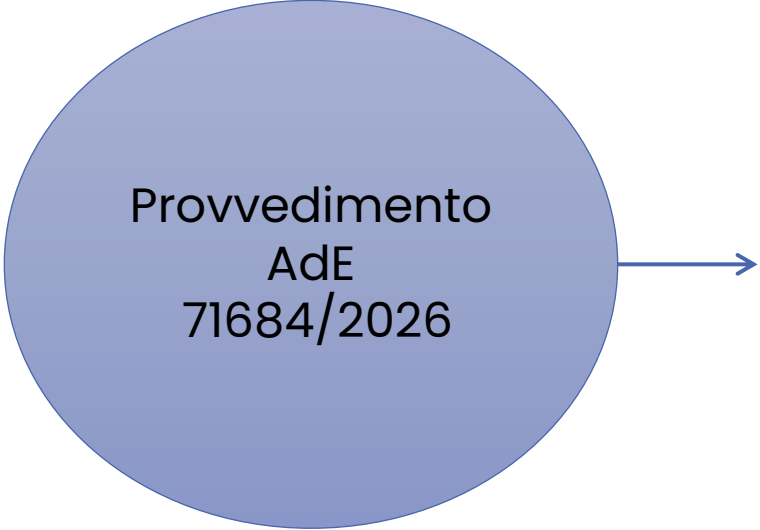
Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie 60% + Servizi di alloggio di alberghi e simili 40%

Nel caso sopra esposto si verifica una mancanza di reciprocità tra le attività: la ristorazione può essere complementare all'alberghiera, ma non viceversa. Pertanto, se l'attività alberghiera (secondaria) supera il 30% dei ricavi, non viene attratta in quella principale (ristorazione) e **l'impresa, risultando in multiattività, è esclusa dall'applicazione degli ISA.**

ISA – CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ E COMPLEMENTARI



ISA – PROVVEDIMENTO 71684/2026



Provvedimento
AdE
71684/2026

Approvati **173 modelli ISA 2026** per il periodo d'imposta 2025, comprensivi del **modello CPB 2026–2027** e del **nuovo sistema di importazione dati**.

I 173 modelli ISA sono così suddivisi:

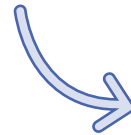
- ☐ 60 Servizi
- ☐ 51 Commercio
- ☐ 37 Manifatture
- ☐ 23 Professionisti
- ☐ 2 Agricoltura

ISA 2026 FOCUS DM 15/04/2026 — CORRETTIVI STRAORDINARI

A seguito della validazione da parte della **Commissione di Esperti**, il MEF ha emanato, ai sensi dell'art. 9-bis co. 2 DL 50/2017, il DM 15/04/2026, contenente specifici **correttivi straordinari** applicabili agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia degli ISA 2026.



Obiettivo?



Recepire gli effetti del nuovo scenario economico derivante da:

- **Tensioni geopolitiche**
- **Andamento dei prezzi energetici**
- **Andamento dei tassi di interesse**

I correttivi agiscono sui **punteggi ISA 2025** modificando i parametri di normalità economica degli indicatori elementari. Un contribuente che avrebbe ottenuto un punteggio basso per effetto delle tensioni di mercato potrebbe beneficiare di una correzione verso l'alto.

ISA – PRESENTAZIONE MODELLO ISA

Sono **obbligati** a presentare il modello ISA:

Soggetti che applicano gli ISA.

Contribuenti esclusi da ISA, ma che svolgono specifiche attività d'impresa:

- Studi di ingegneria (EK02U)
- Studi legali (EK04U)
- Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (EK05U)
- Studi di architettura (EK18U)
- Servizi veterinari (EK22U)

Contribuenti con più attività d'impresa non coperte dallo stesso ISA, se i ricavi delle attività escluse superano il 30% del totale.

Soggetti appartenenti a un gruppo IVA.

Contribuenti aderenti al Concordato preventivo biennale (CPB) per il 2025 e 2026, che devono comunque:

- Mantenere gli obblighi contabili e dichiarativi;
- Presentare i modelli ISA.

ISA – PRESENTAZIONE MODELLO ISA

I quadri del modello ISA non sono uguali per tutti i contribuenti. La struttura varia in base alla **categoria reddituale** e al **codice ISA applicabile**.

Quadri presenti in tutti i modelli ISA:

Quadro	Contenuto
A	Personale impiegato nell'attività
B	Unità locali
C	Dati specifici dell'attività

Quadri presenti solo in alcuni modelli ISA:

Quadro	Contenuto	Per chi
F	Dati contabili	Attività d'impresa
H	Dati contabili	Attività di lavoro autonomo
E	Dati specifici aggiuntivi	Solo alcuni ISA (es. STP)

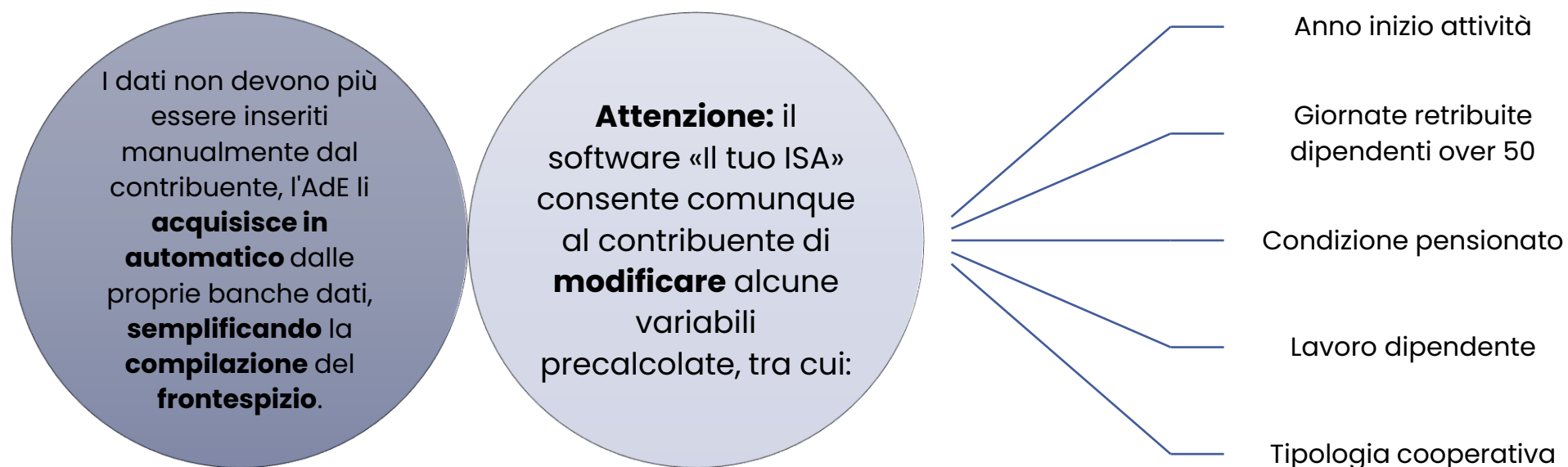
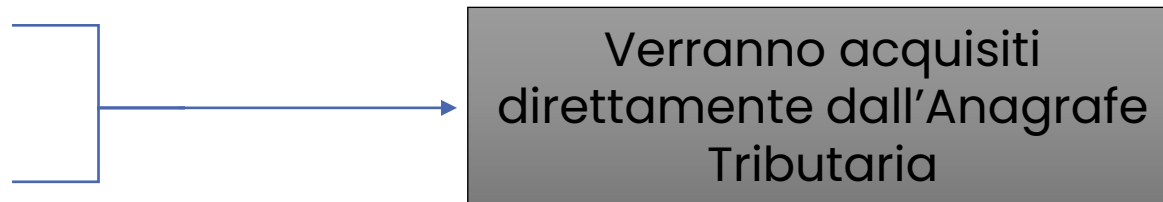
Caso STP: per le **società tra professionisti** (studi di ingegneria, studi legali, commercialisti, architetti, veterinari) i modelli ISA prevedono la presenza, oltre ai quadri A B e C, sia del **quadro F** che del **quadro E**.

Prima di compilare: verificare sempre quali quadri sono previsti dal proprio codice ISA.

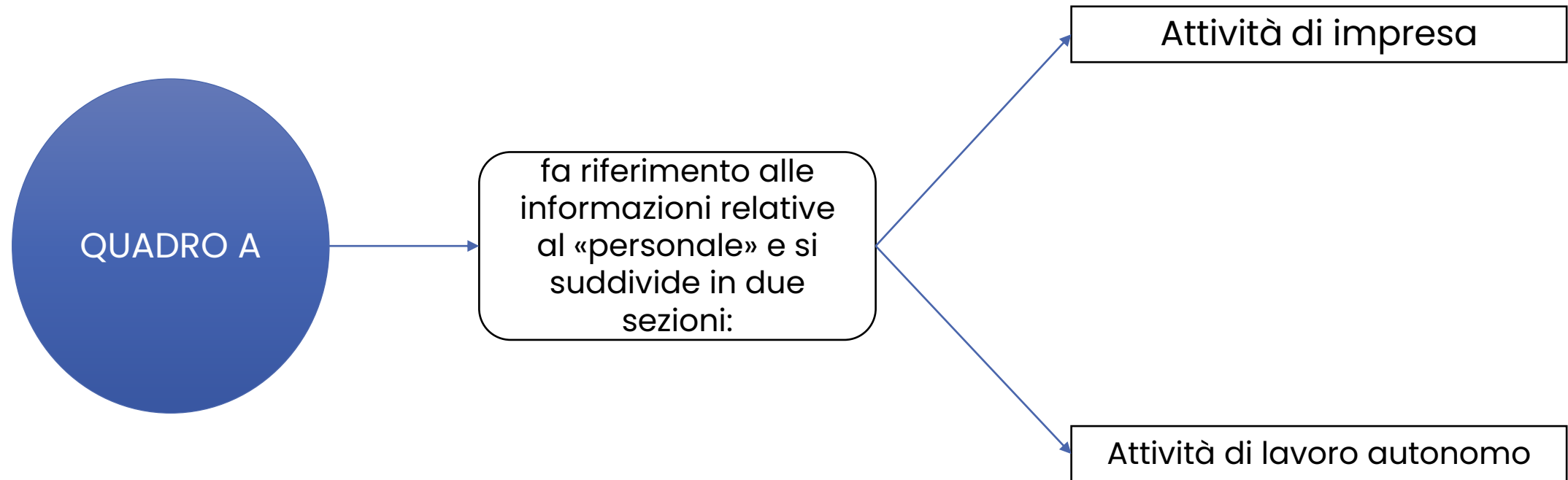
ISA 2026: NOVITÀ FRONTESPIZIO

Dal frontespizio del modello ISA 2026 sono stati eliminati i seguenti campi:

- ❑ Condizione di pensionato
- ❑ Lavoratore dipendente
- ❑ Tipologia di cooperativa



MODELLO ISA – FOCUS QUADRO A



MODELLO ISA – FOCUS QUADRO A

Per indicare il «**numero di giornate retribuite**» del personale impiegato nell'attività, occorre fare riferimento ai dati risultanti dai modelli di denuncia trasmessi all'Ente Previdenziale. In particolare, si deve considerare il **totale delle giornate retribuite riferite al periodo d'imposta oggetto del modello**.

Esempio: un dipendente ha lavorato part time dal 1° gennaio al 30 giugno, mentre full time dal 1° luglio al 31 dicembre. In questo caso va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno.

In merito all'indicazione alle categorie di personale per cui è richiesto di indicare il semplice «numero» (cioè il conteggio delle unità), occorre fare riferimento alle **unità di personale effettivamente presenti alla fine del periodo d'imposta**.

Non devono essere inclusi nel conteggio:

- Gli **associati in partecipazione**.
- I **soci che conferiscono solo capitale**, anche se fanno parte di società di persone (SNC o SAS).
- I **soci per i quali si versano contributi previdenziali o premi INAIL**.
- I **soci che svolgono funzioni di amministratore** della società.

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO A

ATTIVITÀ DI IMPRESA

- **Rigo A01 – Dipendenti a tempo pieno:** indicare il n. di giornate retribuite (escluse quelle indicate nei righi A02 e A03) desumibili dai modelli contributivi
- **Rigo A02 – Giornate retribuite (altri subordinati):** Indicare le giornate retribuite del personale subordinato **esclusi** i lavoratori a tempo pieno (A01) e gli apprendisti (A03), così determinate:
 - **Tempo determinato:** dai modelli contributivi;
 - **Somministrati:** ore lavorate $\div 8$ (da fatture agenzie);
 - **Prestazioni occasionali (art. 54-bis):** ore lavorate $\div 8$;
 - **Altri subordinati:** secondo UNIEMENS, moltiplicare “settimane utili” per 6 e dividere per 100.
- **Rigo A03 – Apprendisti:** indicare le giornate retribuite da modelli contributivi. Se part-time: stesso calcolo UNIEMENS (settimane utili $\times 6 \div 100$)
- **Rigo A04 – Collaboratori prevalenti (co.co.co. ante 25/6/2015 inclusi)**
- **Rigo A05 – Altri collaboratori (non prevalenti)**

[illegible]

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO A

ATTIVITÀ DI IMPRESA



Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello DGo1U

CODICE FISCALE

- **A06:** numero collaboratori dell'impresa familiare (inclusi conviventi e coniuge non in società).
- **A07:** familiari coadiuvanti (non già indicati in A06).
- **A08:** associati in partecipazione o cointeressati con apporto di lavoro.
- **A09:** soci amministratori (indicare anche la percentuale dell'apporto di lavoro totale).
- **A10:** soci non amministratori (esclusi quelli già retribuiti come lavoratori subordinati o collaboratori).
- **A11:** amministratori non soci **con apporto lavorativo** (non già indicati in A01).
- **A12:** giornate retribuite non lavorate per sospensione (es. CIG); esclusi malattia, infortunio, maternità
- Nella seconda colonna dei **rigli A06–A10**, indicare la somma delle percentuali di apporto lavorativo rispetto a un dipendente full-time su base annua.
- **ATTENZIONE:** se la sospensione dell'attività è **parziale** (riduzione orario), le ore sospese si trasformano in giornate lavorative, arrotondando all'unità più vicina.

Codice attività			
Domicilio fiscale	Comune	Provincia	
	Periodo di imposta diverso da 12 mesi	Bastare la casella	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero	
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA	Ricavi ,00
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	Ricavi ,00
	3 Aggi o ricavi fissi		Ricavi ,00
	4 Altre attività		Ricavi ,00
QUADRO A		Numero giornate retribuite	
Personale	A01 Dipendenti a tempo pieno		
	A02 Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)		
	A03 Apprendisti		
		Numero	
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
	A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
	A06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		Percentuale di lavoro prestato
	A07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
	A08 Associati in partecipazione		
	A09 Soci amministratori		
	A10 Soci non amministratori		
	A11 Amministratori non soci		
	Numero giornate		
A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente			

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO A

APPROFONDIMENTO apporto lavorativo direttamente afferente

La locuzione «**apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società**» è determinante per individuare i soggetti da includere nel rigo A11 del Quadro A ISA.

Sebbene non siano stati forniti chiarimenti ufficiali in merito, il concetto può essere interpretato secondo la logica sottesa agli Studi di Settore e agli ISA.

Si considera «direttamente afferente» quel contributo lavorativo che presenta una **connessione diretta e concreta con la generazione dei ricavi** della società.

Esempi di apporto direttamente afferente (da indicare in A11, se non già ricompresi in altri rigi):

- Un amministratore non socio (non dipendente, non co.co.co, anche senza compenso) che **gestisce la rete vendita** in un'impresa di grande distribuzione: il suo contributo incide direttamente sul potenziale di fatturato e va incluso.
- Un amministratore non socio (non dipendente, non co.co.co, anche senza compenso) che **partecipa operativamente all'attività edilizia lavorando in cantiere**.

Esempi di apporto *non* direttamente afferente (da NON indicare in A11):

- Un amministratore non socio che svolge un **ruolo esclusivamente formale o di rappresentanza legale** (es. firma di dichiarazioni o documenti fiscali), senza compenso, senza un rapporto di lavoro e senza un apporto operativo connesso ai ricavi. In tal caso, l'attività ha un carattere generale e non influisce sul calcolo dei ricavi attesi. Il soggetto **non va incluso in alcun rigo del Quadro A ISA**.
- In ogni caso, è opportuno adottare **massima cautela** nell'escludere un soggetto dal rigo A11 basandosi unicamente sulla natura formale dell'incarico. Potrebbe infatti rendersi necessario, in sede di controllo, dimostrare che l'apporto si è effettivamente limitato a mere funzioni rappresentative.

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO A

ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

- **Rigo A01 – Dipendenti a tempo pieno:** indicare il n. di giornate retribuite (escluse quelle indicate nei righi A02 e A03) desumibili dai modelli contributivi
- **Rigo A02 – Giornate retribuite (altri subordinati):**
Indicare le giornate retribuite del personale subordinato **esclusi** i lavoratori a tempo pieno (A01) e gli apprendisti (A03), così determinate:
 - **Tempo determinato:** dai modelli contributivi;
 - **Somministrati:** ore lavorate ÷ 8 (da fatture agenzie);
 - **Prestazioni occasionali (art. 54-bis):** ore lavorate ÷ 8;
 - **Altri subordinati:** secondo UNIMENS, moltiplicare “settimane utili” per 6 e dividere per 100.
- **Rigo A03 – Apprendisti:** indicare le giornate retribuite da modelli contributivi. Se part-time: stesso calcolo UNIMENS (settimane utili × 6 ÷ 100)
- **Rigo A04 – Collaboratori prevalenti (co.co.co. ante 25/6/2015 inclusi)**
- **Rigo A05 – Altri collaboratori (non prevalenti)**
- **Rigo A06 indicare:**
 - *Prima colonna:* numero di soci o associati che prestano attività nella società o nell’associazione (escluse le figure che apportano solo capitale);
 - *Seconda colonna:* percentuale, su base annua, del tempo dedicato da tali soggetti all’attività, rispetto a quella svolta a tempo pieno in forma individuale o associata. Indicare la somma delle percentuali di tutti i soggetti coinvolti.



Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello EKo1U

CODICE FISCALE

[illegible]

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO A

ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ESEMPI COMPILAZIONE RIGO A06

Per determinare la percentuale complessiva di lavoro prestato dagli associati o soci, si considera il **tempo effettivamente dedicato all'attività svolta** nell'ambito dell'associazione o società, rapportato a quello impiegato nella propria attività professionale complessiva.

Esempio 1: un'associazione professionale è composta da due associati:

- X lavora esclusivamente nell'associazione = 100%;
- Y dedica all'associazione il 50% del proprio tempo lavorativo totale = 50%.

Totale da indicare nella II colonna: **150 (100 + 50)**.

Esempio 2: un'associazione professionale con tre associati:

- uno lavora solo nell'associazione = 100%;
- gli altri due dedicano rispettivamente il 50% e il 70% del loro tempo = 50% + 70%.

Totale da indicare: **220 (100 + 50 + 70)**.

ISA E ANOMALIE: CONTROLLI SU APPORTO LAVORATIVO DEI SOCI

Gli ISA hanno introdotto **controlli rafforzati** e **limiti minimi** riguardo alle percentuali di apporto lavorativo dichiarato da soci lavoratori e altre figure non dipendenti.



Tali controlli sono finalizzati a contrastare pratiche elusive già osservate nei precedenti Studi di Settore, come la **sottostima dell'apporto lavorativo** per abbassare i ricavi presunti.



Quando le percentuali indicate risultano **inferiori alla soglia minima stabilita** dall'Agenzia delle Entrate, viene attivato un **indicatore di anomalia** che penalizza significativamente il punteggio ISA, portandolo spesso a valori molto bassi (ad esempio 1 o 3,67).



La soglia minima presunta varia in base al numero e alla tipologia delle figure non dipendenti coinvolte.

ISA E ANOMALIE: CONTROLLI SU APPORTO LAVORATIVO DEI SOCI

Esempio:

società di persone con 2 soci lavoratori

l'apporto lavorativo minimo previsto è del **75% per ciascun socio**, pertanto la somma delle percentuali da indicare nei righi A09 o

A10 **non deve essere inferiore al 150%**.

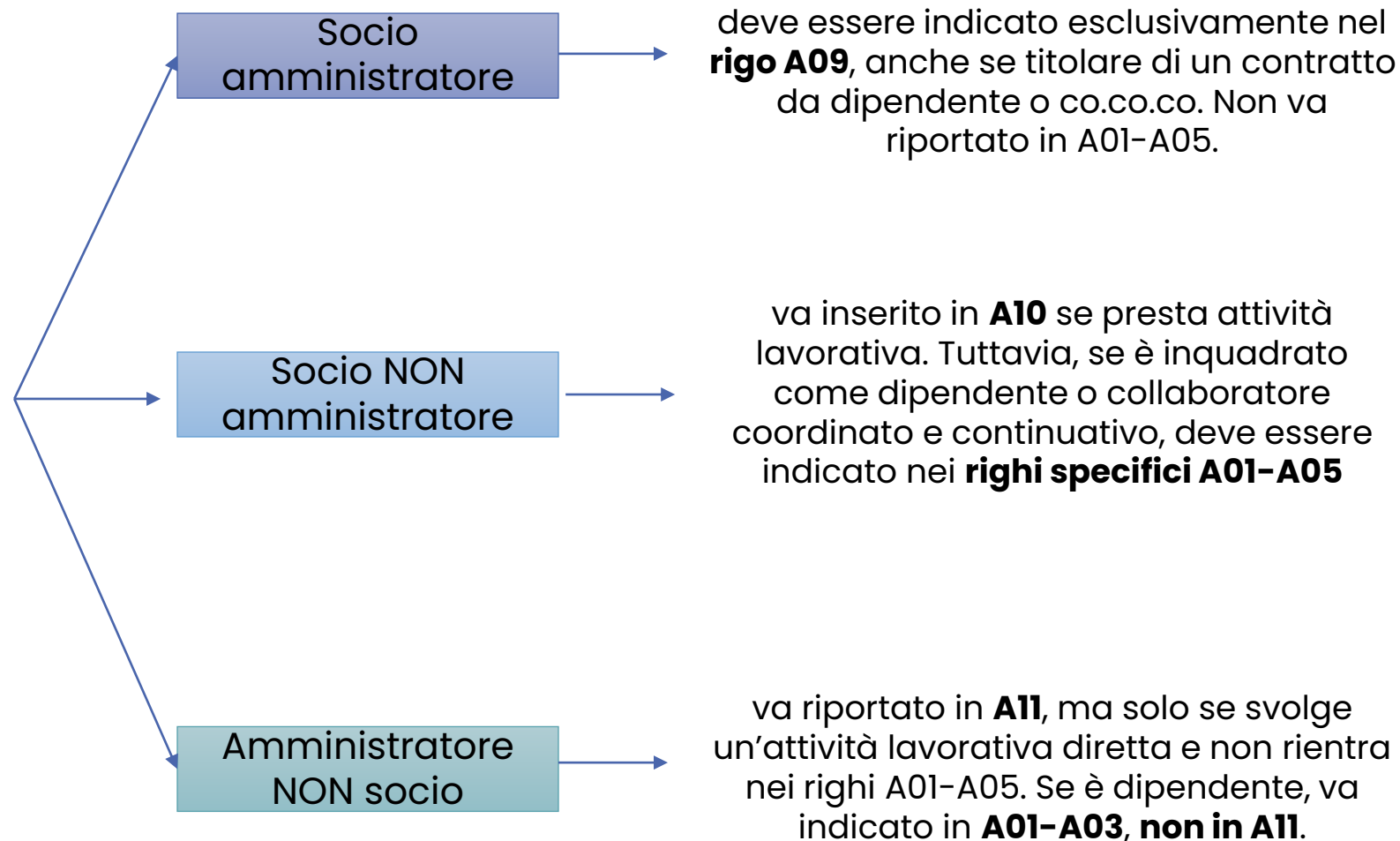
Un'indicazione di 50% + 50% (totale 100%) attiverrebbe l'anomalia.

La verifica si basa sulla **percentuale complessiva per rigo**, e non sulla ripartizione puntuale tra i singoli soggetti. Per esempio, con due soci di cui uno al 100% e l'altro al 50%, la somma (150%) rispetta la soglia e non genera alcuna anomalia.

In alcuni casi, per evitare l'anomalia e ottenere un miglior punteggio ISA, può risultare **opportuno indicare percentuali almeno pari ai minimi presunti**, anche se non corrispondono esattamente all'apporto reale, qualora il valore aggiunto dichiarato sia compatibile con un numero maggiore di addetti attesi.

CONSIDERAZIONI FINALI SOCI E AMMINISTRATORI QUADRO A ISA

È essenziale distinguere correttamente tra **socio amministratore**, **socio non amministratore** e **amministratore non socio**, poiché ciò incide in modo determinante sulla corretta compilazione del quadro.



CONSIDERAZIONI FINALI SOLI E AMMINISTRATORI QUADRO A ISA

La **percentuale di apporto lavorativo** indicata nei righi A06-A10 è un parametro fondamentale per la valutazione, bisogna stare attenti alla percentuale per assicurare la coerenza.



È anche importante rispettare le **percentuali minime presunte** per i soggetti non inquadrati come dipendenti, al fine di evitare anomalie significative.



In presenza di **anomalie non superabili** tramite adeguamento dei ricavi o compensi (es. mancato rispetto delle percentuali minime, costo carburante per autotrasportatori, superficie officina per autoriparatori), è consigliabile compilare con attenzione il **campo "Note"** per giustificare le scelte e fornire deduzioni, soprattutto se il punteggio finale risulta inferiore a **6**.

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO F PRINCIPI GENERALI

STRUTTURA DEL QUADRO F:

- **F01–F05:** ricavi, proventi e componenti positivi
- **F06–F09:** rimanenze (opere ultrannuali e magazzino ordinario)
- **F10–F19:** costi operativi, personale, ammortamenti, oneri finanziari
- **F20:** reddito d'impresa (coincide con RF/RG Mod. Redditi 2026)
- **F21:** valore dei beni strumentali
- **F22–F28:** sezione IVA (volume d'affari, aliquota media, ecc.)
- **F29–F33:** passaggio tra regimi (cassa ↔ competenza)



CODICE FISCALE

A number line from 0 to 10. The first 8 units are divided into 10 equal segments, each representing 0.1. The last 2 units are shaded gray, representing 0.2.

QUADRO F Dati contabili (impresa)	F01	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR		,00
	F02	Altri proventi considerati ricavi	1	,00
		di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2	,00
	F03	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità		,00
	F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
	F05	Altri proventi e componenti positivi		,00
	F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
	F08	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
	F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO F PRINCIPI GENERALI

PRINCIPI FONDAMENTALI DI COMPILAZIONE

- **Riferimento TUIR, non civilistico:** i valori sono determinati secondo le disposizioni del TUIR, indipendentemente dalle scritture contabili e dal risultato di conto economico.
- **Regime semplificato (art. 66 TUIR):** indicare i dati secondo i criteri di cassa; le esistenze iniziali e finali di magazzino vanno comunque indicate.
- **Autovetture e ciclomotori:** i costi (acquisto, leasing, ammortamento) vanno assunti nei limiti dell'art. 164 TUIR.
- **Esistenze iniziali/finali:** sempre da indicare, anche dopo periodi in regime forfetario o dei minimi. Importi al netto IVA.
- **Patent Box:** i redditi agevolati e le plusvalenze escluse vanno indicati indistintamente nel Quadro F.
- **Contributi/indennità non concorrenti al reddito:** non indicare in alcun rigo del quadro.
- **Rigo F20** deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o perdita) indicato nei quadri RF/RG del Modello Redditi 2026.
- **Attività con aggi/ricavi fissi:** indicare i valori coerentemente con la contabilizzazione adottata (lordo o netto aggio) in tutti i righi pertinenti del quadro

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO F: RICAVI E PROVENTI (F01 – F05)

Rigo	Contenuto	Note operative chiave
F01	Ricavi art. 85 co. 1 lett. a) e b) TUIR. Include attività con aggi/ricavi fissi: carburanti, tabacchi, valori bollati, lotterie, ricevitorie, ricariche telefoniche, riscossione bollo auto, canone RAI, gestione ippica.	Stessa modalità di contabilizzazione di RF/RG: ➤ se a netto aggio (solo aggio percepito) indicare il netto; ➤ se a ricavi lordi indicare il lordo con relativi costi in F10. Include il valore normale dei beni destinati a consumo personale o assegnati ai soci (art. 57 TUIR).
F02	Altri proventi considerati ricavi (art. 85 TUIR, escluse lett. a)–e)). Es.: indennità assicurative, corrispettivi atipici.	Campo 2: indennità risarcitorie per perdita/danneggiamento beni (art. 85 co. 1 lett. f)). ⚠ EG40U: includere qui redditi immobili e canoni da locazione di immobili strumentali per natura (non indicarli in F05).
F03	Ulteriori componenti positivi ISA (adeguamento spontaneo per migliorare il punteggio di affidabilità).	Rilevano anche ai fini IRAP e IVA (aliquota media da Tabella 1, salvo indicazione alternativa in F28 con prova contraria). Nessuna sanzione se le imposte sono versate entro il termine del saldo con facoltà di rateizzazione ex art. 20 D.Lgs. 241/1997. ⚠ I valori dichiarati qui rilevano per il rigo P04 del modello CPB.
F04	Incrementi per lavori interni (capitalizzazione di costi sostenuti internamente).	Costi sostenuti per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali.
F05	Altri proventi (gestione accessoria e componenti non ricorrenti).	Redditi immobili non strumentali (art. 90 TUIR); canoni da immobili strumentali per natura; quota imponibile di plusvalenze e sopravvenienze; proventi sostitutivi di redditi d'impresa. ⚠ DG08U/DG93U: le royalties da gestione caratteristica vanno in F01. ⚠ EG40U: redditi immobili e canoni strumentali vanno in F02, non qui.

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO F: RIMANENZE (F06–F09)

Rigo	Contenuto	Note operative e novità D.Lgs. 192/2024
F06	Esistenze iniziali – Opere ultrannuali (art. 93 TUIR). Criterio: percentuale di completamento in conformità ai principi contabili.	⚠ NOVITÀ D.Lgs. 192/2024: NON indicare qui le opere valutate al costo con imputazione dei corrispettivi alla consegna/ultimazione (art. 93 co. 6 TUIR) → tali valori vanno in F08 .
F07	Rimanenze finali – Opere ultrannuali (art. 93 TUIR). Stessa metodologia di F06.	⚠ NOVITÀ D.Lgs. 192/2024: NON indicare qui le opere ex art. 93 co. 6 TUIR (valutazione al costo) → vanno in F09 .
F08	Esistenze iniziali – Magazzino ordinario. Materie prime/sussidiarie, semilavorati, merci, prodotti finiti, prodotti in lavorazione, servizi non ultrannuali.	⚠ NOVITÀ D.Lgs. 192/2024: includere anche le opere ex art. 93 co. 6 TUIR (valutate al costo con imputazione alla consegna) – transitano qui da F06. Indicare al netto IVA. Nell'ipotesi a ricavi lordi: includere prodotti soggetti ad aggio.
F09	Rimanenze finali – Magazzino ordinario. Stesso perimetro di F08 (artt. 92 co. 1 e co. 6 TUIR).	⚠ NOVITÀ D.Lgs. 192/2024: includere anche le opere ex art. 93 co. 6 TUIR, valutate al costo con imputazione dei corrispettivi alla consegna/ultimazione → tali valori transitano da F07 a F09 . Indicare al netto IVA. Per regime semplificato: indicare le merci effettivamente giacenti a inizio/fine p.i.

- **RIEPILOGO NOVITÀ D.Lgs. 192/2024 – Riforma artt. 92 e 93 TUIR:**
Contratti long-term valutati al **costo** con imputazione corrispettivi alla consegna (art. 93 co. 6) transitano da F06/F07 **a F08/F09**.
- Contratti valutati con la **percentuale di completamento** rimangono in F06/F07. La regola vale dal periodo d'imposta in corso.

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO F: COSTI ACQUISTO, SERVIZI E LEASING (F10–F13)

Rigo	Contenuto	Note operative chiave
F10	Acquisto materie prime, merci e lavorazioni esterne. Costi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.	Inclusi: oneri accessori di diretta imputazione; subappalti e prestazioni di terzi strettamente correlati ai ricavi. Es.: carburanti per autotrasportatori e taxi, materiali per parrucchieri/barbieri, materiale elettrico per installatori, diritti SIAE per sale da ballo, costi acquisto diritti d'autore, prelievo UNIRE per agenzie ippiche. Energia ad uso industriale: può essere indicata qui se contabilizzata separatamente da quella non produttiva (altrimenti in F12).
F11	Valore dei beni di magazzino distrutti/perduti nel periodo d'imposta	Indicare al lordo di eventuali risarcimenti assicurativi. Se il bene era tra le esistenze iniziali (F08) → usare il valore di F08; se acquistato nell'anno → usare il costo di F10. Includono i prodotti avviati a smaltimento tramite imprese specializzate. Nell'ipotesi a ricavi lordi: includere anche beni soggetti ad aggio.
F12	Costo per servizi (consulenze, energia, telefonia, pulizie, assicurazioni, banche).	Campo 1: servizi amministrativi e contabili, energia, telefonia, pulizie, vigilanza, servizi bancari, premi assicurativi inerenti all'attività, manutenzioni ordinarie (art. 102 co. 6 TUIR), pubblicità, tenuta contabilità, trasporto beni connesso ad acquisto/vendita (se non già incluso in F10), viaggi e trasferte (escluse quelle del personale → F14). Campo 2: compensi corrisposti ai soci-amministratori di società ed enti IRES, inclusi contributi previdenziali e rimborsi spese. Escludere costi già inclusi in F10.
F13	Godimento beni di terzi: leasing, noleggi, affitti, royalties passive.	Campo 1: totale canoni di leasing (finanziario e non), noleggi, affitti d'azienda, canoni di concessione e royalties passive non strettamente correlate alla produzione dei ricavi (altrimenti → F10). Campo 2: canoni di locazione finanziaria e non finanziaria per beni immobili. Campo 3: canoni di locazione non finanziaria e noleggio beni mobili strumentali. Campo 4: canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali (escluse quote fiscalmente deducibili oltre la durata del contratto). ⚠ Le maggiorazioni da super/iper-ammortamento non vanno qui → F17 campo 4. ⚠ Autovetture: limiti art. 164 TUIR.

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO F: PERSONALE, AMMORTAMENTI, ONERI FINANZIARI (F14–F19)

Rigo	Contenuto	Note operative chiave
F14	Spese per prestazioni di lavoro (dipendenti, co.co.co., autonomi, soci).	Campo 1: totale spese per lavoro: dipendenti a tempo pieno/parziale, apprendisti, co.co.co., lavoratori somministrati (quota retributiva/contributiva), personale distaccato, prestazioni occasionali ex art. 54-bis DL 50/2017, trasferte dipendenti/co.co.co. nei limiti art. 95 co. 3 TUIR e compensi soci-amministratori di società di persone. Campo 2: lavoratori autonomi direttamente afferenti l'attività. Campo 3: co.co.co. (incluse quote TFR maturate nel periodo). Campo 4: compensi soci-amministratori di società di persone (IRPEF), inclusi contributi previdenziali e rimborsi spese (se derivano da co.co.co. → indicare anche nel campo 3). ⚠ NON includere: maxi deduzione nuove assunzioni ex art. 4 D.Lgs. 216/2023 → F17 campo 4. ⚠ NON includere: compensi amministratori società di capitali/enti IRES → F12 campo 2.
F15	Ammortamenti beni strumentali materiali e immateriali.	Campo 1: totale quote di ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali (artt. 64, 102, 102-bis e 103 TUIR), incluse le immobilizzazioni immateriali e le spese per beni strumentali di costo unitario ≤ 516,46 €. Campo 2: quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali. Campo 3: spese per acquisto di beni strumentali unitari ≤ 516,46 €. ⚠ Escludere le maggiorazioni super/iper-ammortamento → F17 campo 4. ⚠ Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori: limiti art. 164 TUIR.
F16	Accantonamenti a fondi rischi e svalutazione crediti.	Include quote di svalutazione crediti, fondi rischi e altri accantonamenti fiscalmente rilevanti.
F17	Oneri diversi di gestione e altre componenti negative non finanziarie.	Campo 4: super/iper-ammortamento (da ultimo commi 427-436 L. 199/2025), Patent box maggiorato 110% (art. 6 D.L. 146/2021), maxi deduzione nuove assunzioni (art. 4 D.Lgs. 216/2023), reddito agevolato imprese giovanili agricole ex art. 4 L. 36/2024. Campo 2: perdite su crediti deducibili ex art. 101 co. 5 TUIR. Campo 8: IRAP deducibile (10% ex art. 6 D.L. 185/2008 + quota personale ex art. 2 co. 1 D.L. 201/2011), IMU/IMI/IMIS/ILIA immobili strumentali e altre imposte deducibili ex art. 99 TUIR.
F18	Proventi della gestione finanziaria.	Dividendi, interessi attivi (c/c bancari, crediti commerciali, crediti v/dipendenti), risultato da cessione partecipazioni, altri proventi finanziari. Se il risultato è negativo: indicare con segno meno (-).
F19	Oneri finanziari.	Interessi passivi (c/c bancari, mutui, debiti v/fornitori, obbligazioni, debiti v/Erario ed enti previdenziali), perdite su cambi e altri oneri finanziari.

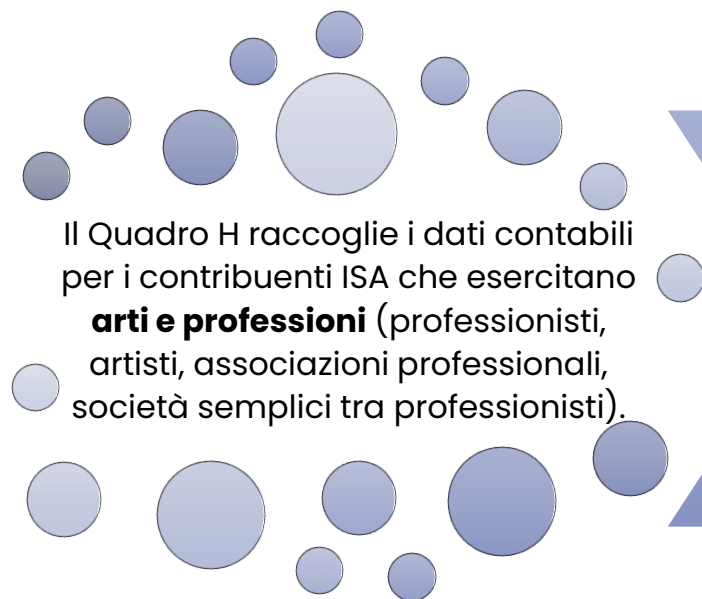
MODELLO ISA – FOCUS QUADRO F: RIGHI F20 – F33

Rigo	Contenuto	Note operative chiave
F20	Reddito d'impresa (o perdita) del periodo d'imposta.	Il rigo F20 deve coincidere con il reddito d'impresa lordo o la perdita indicati nei quadri RF/RG del Modello REDDITI, indipendentemente dalla somma algebrica dei rigi del quadro F.
F21	Valore dei beni strumentali (costo storico al lordo degli ammortamenti).	Campo 1: beni materiali e immateriali ammortizzabili (esclusi immobili, avviamento e beni in locazione non finanziaria). Campo 2: beni in leasing finanziario (costo di acquisto del concedente, al netto IVA). Raggiungere ai giorni di possesso sul periodo d'imposta. Rivalutazioni: solo quelle ante L. 342/2000. Beni inutilizzati: possono essere esclusi se non sono state dedotte le relative quote di ammortamento.
F22–F28	Sezione IVA (calcolo aliquota media applicabile agli adeguamenti F03).	F22: barrare se il contribuente è esente IVA (non compilare i rigi successivi). F23: volume d'affari (art. 20 DPR 633/72). F24: operazioni fuori campo con ricavi. F25 campo 1: IVA operazioni imponibili, inclusi split-payment e NOVITÀ 2026: IVA su servizi a imprese di trasporto/logistica ex art. 1 commi 59–63 L. 207/2024. F27: IVA cessioni beni amm.bili + passaggi interni + detrazione forfetaria. F28: aliquota IVA alternativa su F03 (prova contraria con note aggiuntive nel software ISA).
F29–F33	Passaggio tra regimi (cassa ↔ competenza).	Compilare solo se nel periodo d'imposta si è cambiato regime contabile. F29: indicare la casella del passaggio effettuato. F30/F32: componenti già tassati/dedotti nel 2024 che non rilevano nel 2025. F31/F33: componenti non tassati/dedotti nel 2024 che rilevano nel 2025.

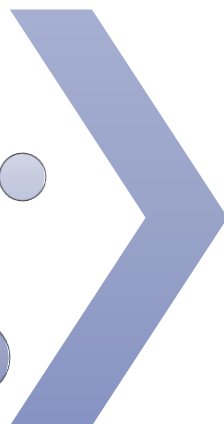
MODELLO ISA – FOCUS QUADRO F: ERRORI FREQUENTI

Errore frequente	Soluzione operativa
Maxi deduzione nuove assunzioni (art. 4 D.Lgs. 216/2023) inserita in F14	→ Indicare in F17 campo 4
Super/iper-ammortamento indicato in F13 o F15	→ Indicare in F17 campo 4
Compensi amministratori soc. capitali (IRES) inseriti in F14	→ Indicare in F12 campo 2
Opere ex art. 93 co. 6 TUIR indicate in F06/F07	→ Indicare in F08/F09 (novità D.Lgs. 192/2024)
Rigo F20 non coincide con il reddito di RF/RG del Mod. Redditi	→ Verificare la quadratura con RF/RG prima dell'invio
Esistenze iniziali/finali non compilate (regime semplificato)	→ Vanno sempre indicate, anche per regimi semplificati, al netto IVA

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO H: STRUTTURA E PRINCIPI GENERALI



Il Quadro H raccoglie i dati contabili per i contribuenti ISA che esercitano **arti e professioni** (professionisti, artisti, associazioni professionali, società semplici tra professionisti).



I dati vanno determinati applicando gli stessi criteri del **Quadro RE del Modello Redditi 2026**: per ciascun rigo H è indicato il corrispondente rigo RE di riferimento.



Regola fondamentale:
i valori seguono le disposizioni del **TUIR**, non il dato civilistico. I contributi e le indennità non concorrenti al reddito non vanno indicati in alcun rigo.

MODELLO ISA – FOCUS QUADRO H: STRUTTURA E PRINCIPI GENERALI

Righi	Area
H01	Valore beni strumentali in proprietà (specifico ISA, non presente in RE)
H02–H05	Componenti positivi: compensi, altri proventi, plusvalenze, adeguamento ISA
H06	Reddito di lavoro autonomo (= RE6)
H07–H10	Ammortamenti, leasing, noleggi, spese immobili
H11–H17	Personale dipendente, compensi a terzi, interessi passivi, consumi, rappresentanza, formazione
H18–H20	Minusvalenze, altre spese documentate, altre componenti negative
H21	Spese co.co.co. – sottovoce specifica ISA (non presente in RE)
H22–H27	Sezione IVA (volume d'affari, aliquota media)

MODELLO ISA – QUADRO H NOVITÀ E ASPETTI OPERATIVI

STRUTTURA DEL QUADRO H ↔ RACCORDO CON IL QUADRO RE 2026

- È **confermata la struttura del Quadro H**, sostanzialmente allineata al **Quadro RE del Modello Redditi**, salvo la presenza di alcuni **ulteriori dati specifici ISA**, tra cui:
 - **H01** – *Valore dei beni strumentali in proprietà*;
 - **H21** – *Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa*;
 - **H22–H27** – elementi rilevanti per la determinazione dell'**aliquota IVA applicabile ai maggiori compensi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità**.
- Le istruzioni precisano che i dati del **Quadro H** devono essere determinati applicando i criteri utilizzati per la compilazione del **Quadro RE del Modello Redditi 2026**, richiamando, per ciascun rigo H, il **corrispondente rigo RE di riferimento**.

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE — D.Lgs. 192/2024 (Riforma lavoro autonomo)

- I rimborsi analitici di spese sostenute **nel territorio dello Stato** per **vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi/NCC)**, riaddebitati al committente, **non concorrono al reddito solo se i pagamenti sono eseguiti con strumenti tracciabili**.
- In caso di **pagamento non tracciato**, il rimborso:
 - **diventa compenso professionale imponibile**;
 - confluisce nel **rigo RE2** del quadro RE;
 - si riflette anche nel **rigo H02 del quadro H ISA**, in quanto agganciato ai compensi professionali dichiarati.
- ⚠ **Impatto ISA**: la novità incide sul **rigo H02** (e non sui rigi H07–H19), poiché il Quadro H recepisce i compensi risultanti dal quadro RE.

3. MAXI DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI — Art. 4 D.Lgs. 216/2023

- Le istruzioni ISA 2026 precisano espressamente che la **maggiorazione del 20% e del 30% del costo ammesso in deduzione** riferito al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **non deve essere indicata nel rigo H17**.
- ⚠ **Attenzione**: la maggiorazione non rientra tra le spese di formazione, master, convegni e aggiornamento professionale.

www.studioavanzato.it

 [Studio Tributario Avanzato](#)  [Giuseppe Avanzato](#)

Concordato preventivo biennale CPB

CPB 2026-2027 – INQUADRAMENTO NORMATIVO

Fonte	Contenuto rilevante
D.Lgs. 13/2024 (artt. 6-39)	Disciplina originaria del CPB
D.Lgs. 108/2024	Decreto Correttivo 1: modifiche a esclusioni, cessazione, flat tax
D.Lgs. 81/2025 (12/06/2025)	Decreto Correttivo 2: maxi deduzione non concordabile; soglia 85.000 € sostitutiva; nuove cause esclusione professionisti; limiti proposta ISA elevato
DM 28/04/2025	Metodologia CPB 2026-2027; riduzione proposta per eventi straordinari; limite eccedenza per punteggi ISA elevati
DM 11/05/2026	Metodologia CPB 2026-2027; riduzione proposta per eventi straordinari; nuova causa cessazione lett. g) per impatti geopolitici
Circ. AdE 18/2024	Chiarimenti operativi generali
Circ. AdE 9/2025	Perdite CPB; plusvalenze rateizzate; punteggio ISA per sostitutiva; debiti per decadenza
Circ. AdE 11/2025	Variabili precalcolate in costanza di CPB
Prov. AdE 71684/2026	Approvazione modello CPB 2026-2027 e modelli ISA p.i. 2025
Prov. AdE 13/04/2026	Modalità acquisizione dati precalcolati ISA e CPB
Risposta interpello 36/2026	Regime premiale ISA: vale solo per anni del biennio concordato
Risposta interpello 98/2026	Cessazione CPB per blocco attività unico committente
FAQ AdE 28/05/2025	Acconti secondo anno CPB con metodo storico
FAQ AdE 25/09/2025	Imprese individuali escluse da cause operazioni straordinarie; associazioni e ISA
FAQ AdE 07/01/2026	Trasformazione atipica soc. persone → impresa individuale; calcolo soglia 30%

CPB 2026-2027 – AMBITO SOGGETTIVO

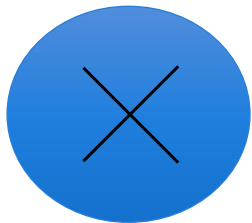
Art. 10
D.lgs.
13/2024

1. I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che **applicano gli indici sintetici di affidabilità** di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.
2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, **non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi**. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. **Possono** comunque **accedere** al concordato i **contribuenti** che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, **hanno estinto i debiti** di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è **inferiore** alla soglia di **5.000 euro**. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

CPB 2026-2027 – AMBITO SOGGETTIVO



Possono aderire i contribuenti IRPEF/IRES cui si **applicano concretamente gli ISA** per il p.i. 2025 (art. 10 D.Lgs. 13/2024), indipendentemente dal punteggio di affidabilità.



L'accesso non è possibile se nel p.i. 2025:

- Per l'attività svolta non è stato approvato un ISA
- È stata dichiarata una **causa di esclusione ISA** (inizio/cessazione attività, regime forfetario, non normale svolgimento, multiattività, ecc.)
- **Esempio pratico:** un imprenditore in regime forfetario nel 2025 che dal 2026 passa alla contabilità semplificata **non può aderire al CPB 2026-2027.**
- **Non possono accedere neppure** i soggetti esclusi dagli ISA ma tenuti alla compilazione del modello a fini statistici (es. imprese multiattività) – circ. 18/2024, § 6.9; risposta interpello 109/2025.

CPB 2026–2027 – AMBITO SOGGETTIVO: CASI PARTICOLARI AMMESSI

Consolidato fiscale:

- le società consolidanti e consolidate possono accedere al CPB su base individuale; ciascuna versa l'eventuale imposta sostitutiva (FAQ 15/10/2024 n. 4)

STP con reddito d'impresa:

- ammesse se applicano gli ISA (FAQ 17/10/2024 n. 2); escluse se il modello ISA non prevede il quadro d'impresa (causa di esclusione codice 6 nel mod. Redditi 2026)

Passaggio trasparenza – ordinario:

- non rileva né per accesso né per permanenza nel CPB (FAQ 25/10/2024 n. 4)
- **Passaggio ordinaria – semplificata:** idem (circ. 18/2024, § 6.3)

CPB 2026–2027 – REQUISITO DEBITI: VERIFICA AL 31/12/2025

Art. 10,
Co. 2
D.lgs.
13/2024

REGOLA GENERALE

Assenza di debiti tributari (AdE) o contributivi **definitivamente accertati** alla data del **31/12/2025**.

**Quali debiti
rilevano?**

- Avvisi di accertamento, atti di contestazione/irrogazione sanzioni, atti di recupero crediti d'imposta, avvisi di liquidazione → definitivi
- Cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie → definitive
- **Non rileva** la notifica di un avviso bonario, anche per importi > 5.000 €
- **Soglia di tolleranza:** è ammesso l'accesso se il debito residuo complessivo (tributi + contributi, cumulati) è **inferiore a 5.000 €**, a condizione che sia stato estinto entro il termine di adesione (30/09/2026).

CPB 2026-2027 – REQUISITO DEBITI: VERIFICA AL 31/12/2025



ATTENZIONE ALLE SOGLIE

- ❖ I debiti di singolo importo unitario < 5.000 € si **sommano** tra loro (circ. 18/2024, § 2.1.1)
- ❖ Tributi e contributi: il limite di 5.000 € è **unico e cumulativo** (FAQ 08/10/2024 n. 9)
- ❖ I debiti **rateizzati o sospesi** non concorrono al limite fino a decadenza dei benefici
- ❖ Per le società: si valutano solo i debiti della società, non quelli dei soci (circ. 18/2024, § 6.11)

Esempio

Un contribuente riceve il 30/08/2025 una cartella da 7.500 €. Può aderire al CPB 2026-2027 se entro il 30/09/2026 salda il debito oppure ottiene rateazione/sospensione portando il residuo sotto 5.000 €.

CPB 2026-2027 – CAUSE DI ESCLUSIONE

	Causa di esclusione	Norma
1	Omessa dichiarazione dei redditi in almeno 1 dei 3 p.i. precedenti (2023, 2024, 2025)	art. 11 co. 1 lett. a)
2	Condanna (anche patteggiamento) per reati D.Lgs. 74/2000, art. 2621 c.c., artt. 648-bis/ter/ter.1 c.p., commessi negli ultimi 3 p.i.	art. 11 co. 1 lett. b)
3	Redditi esenti/esclusi/non imponibili > 40% del reddito d'impresa o lavoro autonomo nel 2025	art. 11 co. 1 lett. b-bis)
4	Adesione al regime forfetario nel 2026 (primo anno del biennio)	art. 11 co. 1 lett. b-ter)
5	Operazioni straordinarie nel 2026 : fusione, scissione, conferimento azienda/ramo; modifica in aumento della compagine sociale (sogg. art. 5 TUIR), salvo subentro eredi per decesso	art. 11 co. 1 lett. b-quater)
6	Professionista individuale che nel 2025 partecipa a studio associato/STP/STA che non aderisce al CPB 2026-2027	art. 11 co. 1 lett. b-quinquies)
7	Studio associato/STP/STA i cui soci professionisti non aderiscono tutti al CPB 2026-2027	art. 11 co. 1 lett. b-sexies)

CPB 2026-2027 – CAUSE DI ESCLUSIONE: CASI PARTICOLARI E PRECISAZIONI OPERATIVE

La dichiarazione presentata in ritardo conta come omessa?

No — se presentata entro 90 giorni dalla scadenza è valida e non costituisce causa di esclusione (Videoforum AdE 27/01/2025)

Anche l'omessa dichiarazione IRAP preclude il CPB?

No — rileva solo l'omessa dichiarazione dei **redditi** (FAQ 25/10/2024 n. 14)

I dividendi e le plusvalenze PEX concorrono alla soglia del 40%?

No — non sono redditi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa ai fini di quella causa di esclusione (FAQ 09/12/2024 n. 5)

CPB 2026-2027 – CAUSE DI ESCLUSIONE: CASI PARTICOLARI E PRECISAZIONI OPERATIVE

Il Patent box esclude dal CPB?

No — non preclude l'accesso (risposta interpello 108/2025)

La trasformazione societaria è un'operazione straordinaria rilevante?

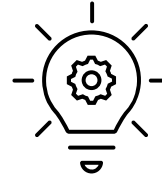
No — non integra né causa di esclusione né di cessazione (FAQ 28/10/2024 n. 1 e 28/01/2025)

Le operazioni su azienda valgono anche per l'imprenditore individuale?

No — le cause di esclusione/cessazione per fusione, scissione, conferimento, acquisto/cessione di azienda riguardano società ed enti, non l'imprenditore individuale (FAQ 25.9.2025; risposta interpello 103/2026)

CPB 2026–2027 – FOCUS: PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI (NOVITÀ D.LGS. 81/2025)

PRIMA DEL
D.LGS. 81/2025



LOGICA DEL
D.LGS. 81/2025

era possibile che un professionista aderisse al CPB individualmente, mentre lo studio associato di cui faceva parte non aderisse — o viceversa.

Il legislatore ha deciso di chiudere questa asimmetria

La regola dal CPB 2025–2026 (adesioni dal 13/06/2025):

- **Obbligo di adesione congiunta:** o aderiscono tutti, o non aderisce nessuno, cioè:
 - ❑ Se il **professionista individuale** vuole aderire → deve aderire anche lo **studio/STP/STA** cui partecipa
 - ❑ Se lo **studio/STP/STA** vuole aderire → devono aderire **tutti i soci** che dichiarano individualmente reddito di lavoro autonomo

CPB 2026-2027 – FOCUS: PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI (NOVITÀ D.LGS. 81/2025)

Tre eccezioni in cui la regola NON si applica:

1

Lo studio non ha un ISA approvato per reddito d'impresa

Es. STP tra commercialisti in srl → esclusa dagli ISA → i soci possono aderire individualmente al CPB 2026-2027 senza problemi

2

Le attività non sono riconducibili tra loro

Il professionista svolge un'attività completamente diversa da quella dello studio (ISA diversi, ambiti professionali distinti) → la causa non scatta (risposta interpello 45/2026)

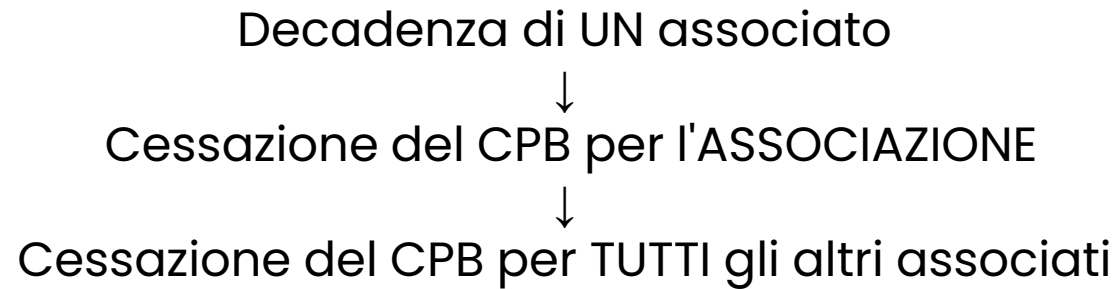
3

Un socio ha una causa ISA personale

Es. un socio è in regime forfetario o ha iniziato l'attività → questo non impedisce agli altri soci e allo studio di aderire (FAQ 25.9.2025)

CPB 2026–2027 – FOCUS: PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI (NOVITÀ D.LGS. 81/2025)

Effetto domino in caso di decadenza (Videoconferenza AdE 05/02/2026)



Caso pratico frequente — biennio non coincidente:

- lo studio aveva già aderito al CPB 2025–2026 (prima del 13/06/2025).
- I soci ora vogliono aderire al CPB 2026–2027.
- È possibile, purché **nel 2026** sia lo studio che i soci abbiano il CPB **attivo contemporaneamente**.

CPB 2026-2027 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL CPB 2026-2027 (ART. 21 D.LGS. 13/2024)

La cessazione opera **dal periodo d'imposta in cui si verifica** l'evento, non l'intero biennio.
La decadenza, invece, travolge entrambi i periodi.

Causa	Precisazioni operative
Modifica attività (cambio ISA applicabile)	Non cessa se le nuove attività rientrano nel medesimo ISA ; cambio ATECO 2025 senza cambio ISA = non cessa (FAQ 28/05/2025)
Cessazione attività	Include decesso imprenditore individuale anche se eredi proseguono; include donazione dell'unica azienda (Videoconferenza 05/02/2025)
Passaggio al regime forfetario nel 2027	Se avviene nel 2026 = causa di esclusione; se nel 2027 = causa di cessazione
Operazioni straordinarie nel biennio: fusione, scissione, conferimento azienda/ramo	Include acquisizione di azienda (Videoconferenza 18/09/2025); qualsiasi cessione di ramo, anche secondaria (Videoconferenza 05/02/2025)
Modifica compagine sociale in aumento (sogg. art. 5 TUIR)	Non cessa se il numero di soci diminuisce o rimane invariato; non vale per srl trasparenti artt. 115-116 TUIR; non vale per impresa familiare
Trasformazione atipica soc. persone → impresa individuale	= cessazione del CPB (FAQ 07/01/2026)
Superamento ricavi/compensi > 7.746.853 € (+50% del limite ISA)	Ricavi tra 5.164.569 € e 7.746.853 € : fuoriuscita ISA, ma CPB resta valido
Mancato coordinamento professionista/associazione durante il biennio	Vedi slide precedente
Circostanze eccezionali con calo reddito effettivo > 30% del concordato	Vedi slide dedicata

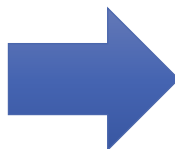
NB: la cessazione va segnalata nel **quadro CP** del modello Redditi.

CPB 2026-2027 – FOCUS CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 19 D.LGS. 13/2024)

Il CPB cessa se il contribuente subisce un evento grave che causa un **calo del reddito effettivo superiore al 30%** rispetto al reddito concordato.

ESEMPIO

	Importo
Reddito concordato 2026	60.000 €
Soglia di tolleranza (70%)	42.000 €
Reddito effettivo 2026	25.000 €
Esito	⚠ Calo > 30% → CPB cessa



Quali eventi lo giustificano? (DM 28/04/2025 – DM 11/05/2026)

Non basta qualsiasi difficoltà economica. Gli eventi devono essere **tassativamente elencati**:

- a)** Eventi calamitosi con **stato di emergenza dichiarato**
- b)** Eventi straordinari che comportano:
 - 1.** inagibilità (totale/parziale) dei locali;
 - 2.** gravi danni alle scorte con blocco produttivo;
 - 3.** impossibilità di accesso ai locali;
 - 4.** sospensione attività per blocco dell'unico/principale cliente
- c)** Liquidazione ordinaria, coatta o giudiziale
- d)** Affitto dell'unica azienda
- e)** Sospensione amministrativa dell'attività (con comunicazione alla CCIAA)
- f)** Sospensione dell'attività professionale (Ordine/Cassa previdenziale)
- g)** Impatti economici da **conflitti armati / crisi Medio Oriente**, con **indice FOI > 5%** (**novità DM 11/05/2026**)

CPB 2026-2027 – FOCUS CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 19 D.LGS. 13/2024)

Tre precisazioni importanti:

- 1. Il confronto si fa sul reddito normalizzato, non su quello dichiarato** Il reddito effettivo da confrontare con il concordato si calcola applicando le stesse rettifiche degli artt. 15-16 (senza plusvalenze, sopravvenienze, ecc.) – circ. 18/2024, § 2.4.2
- 2. Si estende anche alle associazioni tra professionisti** Se la sospensione di un singolo associato causa un calo > 30% del reddito dell'associazione → il CPB cessa anche per l'associazione – circ. 9/2025, § 1.9.2
- 3. Rientra anche il blocco del cantiere dell'unico committente** A condizione che il blocco sia causato da un provvedimento giudiziario che impedisce l'accesso al cantiere – risposta interpello 98/2026

Attenzione: doppio effetto degli stessi eventi

Le stesse circostanze eccezionali possono avere **due effetti distinti** a seconda del momento

Momento	Effetto
Si verificano prima dell'adesione nel p.i. 2026	→ Riduzione della proposta CPB (rigo P03: -10%, -20%, -30%)
Si verificano dopo l'adesione e causano calo > 30%	→ Cessazione del CPB

CPB 2026-2027 – CAUSE DI DECADENZA DAL CPB (ART. 22 D.LGS. 13/2024)

La decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta del biennio (2026 e 2027)

Causa	Condizione	Ravvedimento operoso
Attività non dichiarate o passività indeducibili	Importo > 30% dei ricavi dichiarati	✗ No
Dichiarazione integrativa che modifica reddito concordato	Scostamento > 30% del concordato originario	✗ No
Dati dichiarati non corrispondenti a quelli della proposta	Scostamento > 30%	✗ No
Insussistenza condizioni di accesso (artt. 10 co. 2 e 11)	Qualsiasi	✗ No
Omesso versamento imposte CPB da controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73)	Mancato pagamento entro 60 gg dall'avviso bonario	✗ No
Reati tributari D.Lgs. 74/2000	Nei periodi 2026-2027 (mera constatazione)	✓ Sì
Comunicazione ISA inesatta/incompleta	Minor reddito CPB > 30% (p.i. 2025)	✓ Sì
Omessa dichiarazione redditi/IRAP/sostituto/IVA	Nei periodi 2026-2027	✗ No
≥ 3 violazioni scontrino/corrispettivi in giorni diversi	Nei periodi 2026-2027	✗ No
Mancata esibizione documenti/registri contabili	Nei periodi 2026-2027	✗ No
Manomissione registratori telematici	Nei periodi 2026-2027	✗ No

CPB 2026–2027 – CAUSE DI DECADENZA DAL CPB (ART. 22 D.LGS. 13/2024)

Regola dei 60 giorni (avviso bonario):

la rateazione non evita la decadenza; il debito va saldato **per intero** entro 60 giorni (circ. 9/2025, § 1.11). Il ravvedimento **prima** della ricezione dell'avviso bonario evita la decadenza.

Effetto in caso di decadenza:

restano dovute le imposte sul reddito **concordato** se superiori a quelle sul reddito effettivo (art. 22 co. 3-bis D.Lgs. 13/2024).

CPB 2026-2027 – FOCUS: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E SOGLIA DEL 30%



CPB 2026–2027 – FOCUS: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E SOGLIA DEL 30%

Quadro P del modello CPB:

I dati del quadro P **non possono essere modificati** dopo la scadenza dei termini di adesione. Gli errori possono causare decadenza se il reddito concordato corretto risulta $> 30\%$ di quello originario (FAQ 15/12/2025).

Calcolo soglia – Esempio numerico (FAQ 7.1.2026)

Importo	
Reddito concordato originario	35.000 €
Reddito concordato post-integrativa	50.000 €
Soglia 30%	10.500 € ($35.000 \text{ €} \times 30\%$)
Scostamento	15.000 € ($50.000 \text{ €} - 35.000 \text{ €}$)
Esito	 Decadenza ($15.000 \text{ €} > 10.500 \text{ €}$)

CPB 2026–2027 – TERMINI DI ADESIONE E MODALITÀ

**Termine
perentorio:**

30 settembre 2026 (art. 9 co. 3 D.Lgs. 13/2024, come modificato dall'art. 11 D.Lgs. 81/2025) Per soggetti con esercizio non solare: entro il **9° mese** dalla chiusura del periodo d'imposta.

Attenzione:

- **NO** remissione in bonis
- **NO** dichiarazione tardiva
- **NO** dichiarazione integrativa
- È ammessa una **nuova comunicazione di adesione** (sostitutiva) entro i termini
- **Non è possibile** aderire al CPB 2026–2027 se è già stata accettata una proposta per il biennio 2025–2026.

CPB 2026-2027 – TERMINI DI ADESIONE E MODALITÀ

Modalità di trasmissione (due alternative):

In modo autonomo

(codice «1 – Adesione» nella casella «Comunicazione CPB» del frontespizio):
Inviare solo: dati anagrafici + firma contribuente + dati intermediario.
Gli altri campi del modello Redditi sono inibiti o privi di effetti

Congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi

Revoca dell'adesione (entro il 30/09/2026):

- Autonoma: codice "2 – Revoca" nel frontespizio del modello Redditi
- Con flusso dichiarativo: codice "3 – Revoca con flusso dichiarativo" (permette di inviare contemporaneamente la dichiarazione completa)

CPB 2026–2027 FOCUS: POSSIBILE PROROGA AL 31 OTTOBRE

Emendamento 7.23 al decreto fiscale
in corso di approvazione al Senato

Le novità allo studio:

	Attuale	Proposta
Termine adesione CPB	30 settembre 2026	31 ottobre 2026
Disponibilità software proposta	15 aprile	15 maggio

Ulteriori misure allo studio per chi rinnova il CPB dopo il biennio 2024–2025:

- Aumento soglie esonero visto conformità: IVA fino a **€ 100.000**; imposte dirette e IRAP fino a **€ 70.000**
- Rimborsi IVA senza visto fino a **€ 100.000**
- Riduzione di **2 anni** dei termini di accertamento
- Eliminazione degli **interessi sui versamenti rateali** da dichiarazione
- Nuove percentuali aggiuntive sui limiti della proposta: **+30%** per ISA da 6 a 8; **+35%** per ISA da 1 a 6
- Per ISA ≥ 8: **dimezzamento** delle aliquote di incremento del reddito
- **Platea interessata: circa 460.000 contribuenti** che hanno aderito al CPB 2024–2025 e intendono rinnovare.

IL MODELLO CPB 2026-2027: STRUTTURA DEL QUADRO P

Provvedimento di riferimento:

- Provv. AdE 71684 del 27/02/2026

Dati identificativi in apertura:

- Codice ISA
- Codice ATECO attività prevalente
- Tipologia reddito: codice **1** (impresa) / codice **2** (lavoro autonomo)



CODICE FISCALE

Concordato
preventivo
biennale

P01	Presenza dei requisiti	☐	Barrare la casella
-----	------------------------	--------------------------	--------------------

P02 Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) Barrare la casella

P03	Presenza di eventi straordinari	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
-----	---------------------------------	---

P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	-00
------------	--	-----

Pos	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPR	00
-----	--	----

Po6	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026	-00
------------	--	-----

Poz	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2027	00
-----	--	----

Ro8	Valore della produzione netta IPAB proposta ai fini del CRR ai 30/6	0,00
-----	---	------

F08	Valore della produzione netta IKAP proposto ai fini del CFB p.l. 2026	,00
-----	---	-----

P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2027	,00
------------	---	-----

P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini del CPB per il p.i. 2026 e il p.i. 2027 in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026 e firma delle dichiarazioni sostitutive Po2 e Po3	FIRMA
-----	---	-------

FIRMA

Giuseppe Avanzato

IL MODELLO CPB 2026-2027: COME OTTENERE I DATI PRECALCOLATI (PROVV. ADE 13/04/2026)

I dati precalcolati sono forniti dall'AdE e sono necessari per calcolare il punteggio ISA e formulare la proposta CPB 2026-2027.

Chi può richiederli e come:

Soggetto	Modalità
Intermediari con delega cassetto fiscale o delega unica	Massiva (file Entratel) oppure puntuale (cassetto fiscale delegato)
Intermediari con delega specifica «Acquisizione dati ISA e CPB»	Solo con delega unica specifica, in forma massiva o puntuale
Contribuenti	Area riservata AdE (SPID / CIE / CNS / Fisconline / Entratel)

Tempistiche:

- Dati disponibili entro **5 giorni** dalla richiesta
- Consultabili per **20 giorni lavorativi**



Rischi operativi se la delega non è valida o il file ha errori:

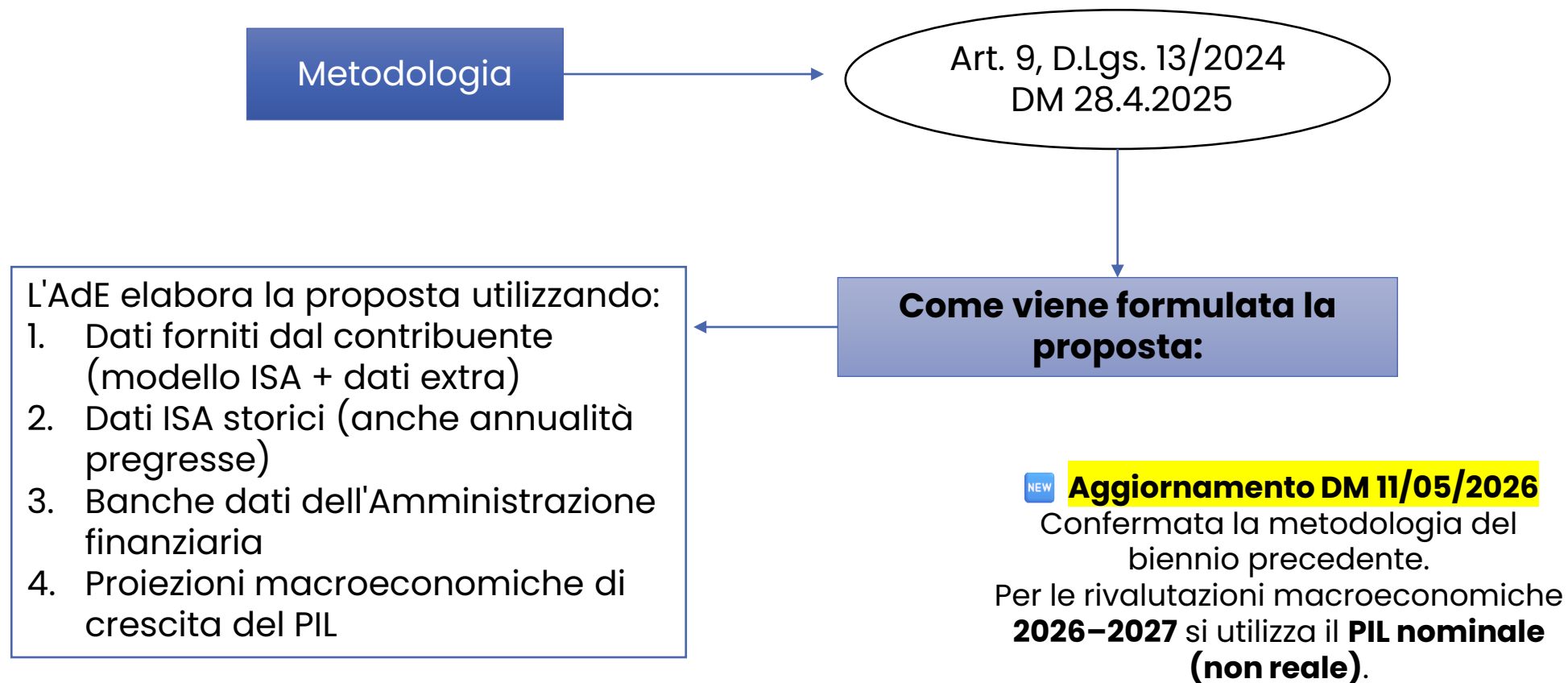
- Impossibilità di ottenere i dati precalcolati
- Necessità di ripetere la procedura
- **Ritardi** nella predisposizione della dichiarazione e nella valutazione dell'adesione al CPB



Verificare preventivamente:

- Corretta attivazione delle deleghe (cassetto fiscale o delega unica)
- Allineamento processi interni alle specifiche tecniche AdE

DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI CPB 2026 –2027: LOGICA E METODOLOGIA



DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI CPB 2026 –2027: LOGICA E METODOLOGIA

Il meccanismo di normalizzazione (rigo P04)

Reddito 2025 dichiarato

- Plusvalenze/minusvalenze
- Sopravvenienze attive/passive
- Perdite su crediti
- Redditi da partecipazioni (art. 5, 115, 116, 73 TUIR)
- Maxi deduzione costo lavoro (art. 4 D.Lgs. 216/2023) ← **NOVITÀ D.Lgs. 81/2025**

= REDDITO NORMALIZZATO (rigo P04)

↓

AdE applica la propria metodologia previsionale

= REDDITO CONCORDATO PROPOSTO → rigo P06 (2026) e P07 (2027)

Principio chiave: la capacità predittiva dell'AdE riguarda solo le situazioni **ordinarie**. Le componenti «straordinarie» vengono escluse dalla proposta ma **rientrano nel reddito imponibile** dei periodi concordati.

Adeguamento ISA rileva: i componenti positivi dichiarati per migliorare il punteggio ISA del 2025 rilevano per la determinazione del rigo P04.

COMPONENTI NON CONSIDERATE NEL REDDITO CONCORDATO (artt. 15-16)

Aggiornamento D.Lgs. 81/2025: la maxi deduzione entra tra le variabili non concordabili

Componente	Lavoro autonomo (art. 15)	Reddito d'impresa (art. 16)
Plusvalenze/minusvalenze	✓ (artt. 54-bis co.1, 54-quater TUIR)	✓ (artt. 58, 86, 87 TUIR)
Sopravvenienze attive	—	✓ (art. 88 TUIR)
Minusvalenze, sovrapp. passive, perdite crediti	—	✓ (art. 101 TUIR)
Redditi da partecipazioni	✓ (art. 5 TUIR)	✓ (artt. 5, 115, 116, 73 co.1 TUIR; GEIE)
Cessione clientela/elementi immateriali	✓	—
Maxi deduzione costo lavoro (art. 4 D.Lgs. 216/2023)	✓ NOVITÀ	✓ NOVITÀ

COMPONENTI NON CONSIDERATE NEL REDDITO CONCORDATO (artt. 15-16)

Non rileva nel CPB (componenti irrilevanti):

- Differenza da recesso dei soci di società di persone (circ. 9/2025)
- Differenziale da acquisto bonus edilizi da parte di titolari di lavoro autonomo (risposta interpello 48/2026)
- Componenti non espressamente elencate nell'art. 16 (FAQ 8.10.2024 nn. 10 e 12)

Rileva invece:

- Somme da transazione inquadrabili come sopravvenienze attive ex art. 88 co. 3 lett. a) (risposta interpello 49/2026)
- Plusvalenza rateizzata: si sconta solo la **quota di competenza di ciascun anno** (circ. 9/2025)

LIMITI ALLA PROPOSTA PER PUNTEGGI ISA ELEVATI (NOVITÀ D.LGS. 81/2025)

L'art. 14 del D.Lgs. 81/2025 ha inserito i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater nell'art. 9 del D.Lgs. 13/2024

Per i soggetti con punteggio ISA elevato, la proposta non può eccedere il reddito normalizzato (rigo P04) oltre certi limiti:

Punteggio ISA	Eccedenza massima consentita
Pari a 10	+ 10%
Compreso tra 9 e 10 (escluso 10)	+ 15%
Superiore a 8 ma inferiore a 9	+ 25%

Questi limiti percentuali non operano se la proposta dell'AdE, anche rispettandoli, risulta inferiore ai valori medi di settore previsti dalla metodologia CPB.

Effetto pratico: i contribuenti con ISA elevato non vengono «premiati» con una proposta sproporzionata rispetto al loro storico reddituale. La proposta rimane ancorata al reddito 2024 normalizzato entro specifici limiti percentuali.

RIDUZIONE DELLA PROPOSTA PER EVENTI STRAORDINARI

Gli eventi straordinari devono essersi verificati nel **p.i. 2026** (primo anno del biennio) e **prima dell'adesione al CPB**.

Si segnalano al **rigo P03** del modello CPB con i codici:

Codice	Sospensione attività	Riduzione proposta p.i. 2026
1	da 30 a 60 giorni	-10%
2	da 60 a 120 giorni	-20%
3	oltre 120 giorni	-30%

Tipologie di eventi rilevanti (art. 4 DM 14/06/2024 – art. 4 DM 11/05/2026):

- Calamità con stato di emergenza dichiarato
- Danni ai locali (inagibilità)
- Danni alle scorte di magazzino
- Impossibilità di accesso ai locali
- Sospensione per interruzione dell'unico/principale cliente
- Sospensione ai fini amministrativi (comunicazione CCIAA)
- Sospensione esercizio professione (comunicazione Ordine/Cassa)
- Impatti economici da conflitti armati / crisi Medio Oriente, con indice FOI > 5%

NEW!

Attenzione:

queste stesse circostanze, se determinano un calo del reddito effettivo > 30% rispetto al concordato, possono causare anche la **cessazione del CPB** (art. 19 D.Lgs. 13/2024).

REDDITO MINIMO, PERDITE E SOGGETTI TRASPARENTI

Reddito concordato minimo: 2.000 € (sempre, anche in presenza di perdita fiscale)

- In presenza di perdita fiscale, nel modello Redditi si dichiara **contemporaneamente**:
- Reddito CPB minimo = 2.000 € (da dichiarare e tassare)
- Perdita fiscale da riportare negli anni successivi

Perdite fiscali pregresse:

- Riducono il reddito d'impresa concordato secondo artt. 8 e 84 TUIR, anche nei periodi CPB (art. 16 co. 3 D.Lgs. 13/2024). Una perdita del 2025 può essere utilizzata in diminuzione del reddito concordato 2026.

Perdite maturate durante il CPB:

- Computabili in diminuzione dei redditi dei medesimi periodi e di quelli successivi (art. 16 co. 4 D.Lgs. 13/2024).

Soggetti trasparenti (artt. 5, 115, 116 TUIR):

- Il reddito minimo di 2.000 € è ripartito tra i soci secondo le quote di partecipazione
- L'accettazione del CPB da parte della società **obbliga** i soci al rispetto della proposta (art. 12 D.Lgs. 13/2024)

Impresa familiare:

- Il reddito minimo è dichiarato dai partecipanti secondo le quote di partecipazione (circ. 18/2024, § 3.2).

Più attività (impresa + lavoro autonomo):

- Vengono formulate **due distinte proposte**; il contribuente può aderire a entrambe o a una sola (circ. 18/2024, § 6.1).

EFFETTI DELL'ADESIONE: EXTRA REDDITO E IVA

art. 19
co. 1
D.Lgs.
13/2024

Il reddito effettivo maggiore o minore rispetto al concordato **non rileva** ai fini delle imposte sui redditi né dei contributi previdenziali obbligatori.

Esempio:

Professionista con reddito concordato 2026 = € 60.000.
Reddito effettivamente conseguito nel 2026 = € 85.000.
Tassazione: solo su **€ 60.000**.
Extra reddito di € 25.000 = non tassato.

Ai fini previdenziali:

- È possibile versare i contributi sul **reddito effettivo** se superiore al concordato.

- È il reddito **effettivamente prodotto**, non quello concordato. Il reddito concordato non rileva per il calcolo di agevolazioni, ISEE, accesso a bonus, ecc.

Reddito rilevante per deduzioni, detrazioni, ISEE (art. 35 co. 2 D.Lgs. 13/2024):

- Tutti gli obblighi IVA (dichiarazione, liquidazioni, versamenti) restano invariati.

Il CPB non opera ai fini IVA:

Obblighi che permangono durante il CPB:

- Presentazione dichiarazioni dei redditi e IRAP
- Rispetto degli obblighi contabili ordinari
- Compilazione e trasmissione del modello ISA (anche in presenza di causa di esclusione ISA con obbligo di presentazione → **sempre obbligatorio** acquisire le variabili precalcolate)

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

Art. 20-bis,
D.lgs.
13/2024

consente ai contribuenti che aderiscono al CPB di optare per un sistema di **tassazione sostitutiva facoltativa** sull'eccedenza del reddito concordato rispetto al reddito normalizzato del periodo precedente.

Caratteristiche:

- Sostituisce IRPEF/IRES e addizionali — **non si estende all'IRAP**
- Esercitabile anche per **una sola** delle due annualità del biennio (FAQ AdE 8.10.2024)
- Non prevede versamento di acconti
- Si determina nella **sezione I del quadro CP** del modello Redditi

Base imponibile:

Reddito concordato (P06) - Reddito normalizzato (P04)

= **Eccedenza soggetta a sostitutiva**

⚠ Le perdite fiscali pregresse non concorrono alla base imponibile della sostitutiva, vanno scomputate dalla quota soggetta a tassazione ordinaria

IMPOSTA SOSTITUTIVA: ALIQUOTE

Art. 20-bis,
D.lgs.
13/2024

Aliquote in base al punteggio ISA 2025:

Punteggio ISA 2025	Aliquota
≥ 8	10%
≥ 6 e < 8	12%
< 6	15%

Il punteggio ISA rilevante è quello **comprensivo degli adeguamenti volontari** dichiarati per incrementare il livello di affidabilità fiscale.

Esempio:

Reddito concordato 2026 (P06)	68.000 €
Reddito normalizzato 2025 (P04)	55.000 €
Base imponibile sostitutiva	13.000 €
Aliquota (ISA ≥ 8)	10% → 1.300 €

LA SOGLIA DI 85.000 € – NOVITÀ D.LGS. 81/2025

Soglia
85.000 €

**Applicabile alle adesioni al
CPB 2025-2026 perfezionate
dal 13/06/2025**

Le aliquote agevolate
(10%/12%/15%) si applicano **solo
fino a € 85.000** di base
imponibile.

Sull'eccedenza oltre € 85.000:

- Soggetti **IRPEF: 43%**
- Soggetti **IRES: 24%** (oppure **20%** con IRES premiale)

Maggior reddito concordato	Punteggio ISA	Aliquota
Fino a 85.000 €	8, 9 o 10	10%
Fino a 85.000 €	6 o 7	12%
Fino a 85.000 €	≤ 5	15%
Da 85.001 €	Qualsiasi	43% / 24% / 20%

Per soggetti trasparenti: la soglia di 85.000 € è verificata **in capo alla società/associazione**, non ai singoli soci (Relazione illustrativa D.Lgs. 81/2025).

LA SOSTITUTIVA CPB NEL MODELLO REDDITI 2026: NUOVA COLONNA «COMMA 1-BIS»

La nuova colonna «comma 1-bis» nei righi **CP1** (reddito d'impresa) e **CP2** (reddito di lavoro autonomo) va compilata **solo se** la base imponibile supera **85.000 €**.



REDDITI QUADRO CP Concordato preventivo biennale

PERIODO D'IMPOSTA 2025

Mod. N.

SEZIONE I
Imposta sostitutiva
(art. 20-bis del
decreto CPB)

		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis	Comma 1-bis
CP1	Impresa	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	%	,00	
CP2	Lavoro autonomo	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	%	,00	

LA SOSTITUTIVA CPB NEL MODELLO REDDITI 2026: NUOVA COLONNA «COMMA 1-BIS»

Codice	Quando si usa	Effetto
1	Adesione CPB 2025-2026 dal 13/06/2025 in poi	Aliquote agevolate fino a 85.000 €; eccedenza al 43%/24%/20%
2	Adesione CPB 2025-2026 entro il 12/06/2025 oppure CPB 2024-2025	Aliquota agevolata sull'intera base imponibile

LA SOSTITUTIVA CPB NEI SOGGETTI TRASPARENTI

Per i soggetti in **regime di trasparenza fiscale**, il superamento della soglia di € 85.000 è verificato **in capo alla società**, indipendentemente dalla quota imputata ai soci.

Società di capitali trasparenti: rigo CP1, colonna 5 ("**Imposta**"): indicare «**0**».

Perché l'imposta sostitutiva non viene calcolata in capo alla società ma viene interamente ripartita e tassata in capo ai soci secondo le rispettive quote



REDDITI
QUADRO CP
Concordato preventivo biennale

PERIODO D'IMPOSTA 2025

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Imposta sostitutiva
(art. 20-bis
del decreto CPB)

		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile		
CP1	Impresa	1	2	3		
			,00	,00	,00	
		Aliquota	IRES premiale non spettante	Imposta		Comma 1-bis
		4	4A	5	0	6
		%	,00	,00		

LA SOSTITUTIVA CPB NEI SOGGETTI TRASPARENTI

Società di persone: rigo CP1, colonna 5 indicare l'imposta sostitutiva calcolata **solo sulla parte agevolata** (base massima 85.000 €). Di conseguenza i soci indicano nelle proprie dichiarazioni:

- la quota di imposta sostitutiva agevolata (fino a 85.000 €)
- la quota di base imponibile eccedente 85.000 €, su cui si applica l'aliquota ordinaria (43%/24%/20%) in base alla propria soggettività.



**REDDITI
QUADRO CP**
Concordato preventivo biennale

PERIODO D'IMPOSTA 2025

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

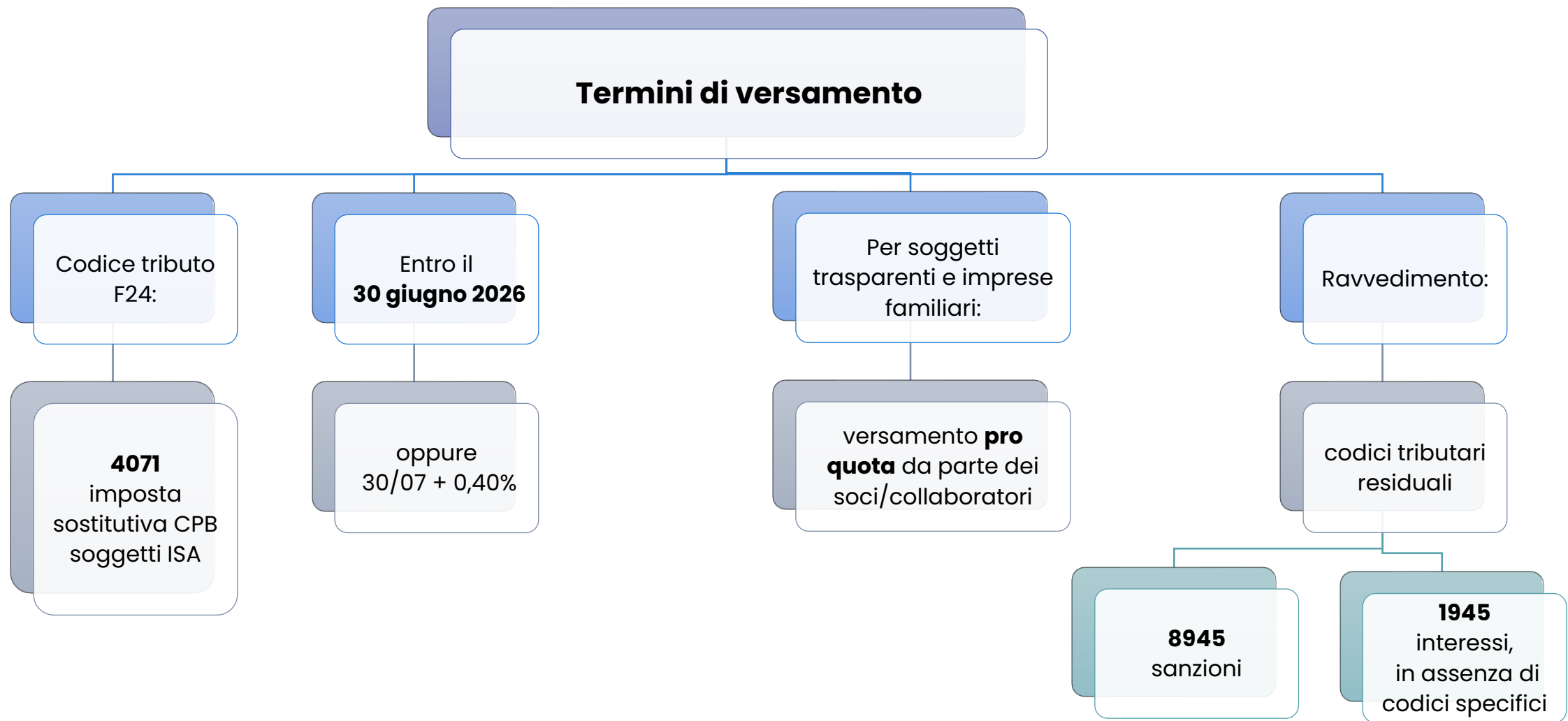
Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Imposta sostitutiva
(art. 20-bis
del decreto CPB)

		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta	Comma 1-bis
CP1	Impresa	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	%	85.000 ,00	
		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta	Comma 1-bis
CP2	Lavoro autonomo	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	%	,00	

LA SOSTITUTIVA CPB NEI SOGGETTI TRASPARENTI



ACCONTI CPB: PRIMO ANNO

Art. 20
D.lgs.
13/2024

Gli acconti IRPEF/IRES/IRAP si determinano tenendo conto dei **redditi concordati**.

Due metodi a confronto:		
	METODO STORICO	METODO PREVISIONALE
Come funziona	Acconto basato sull'imposta dell'anno precedente + maggiorazione del 10% (IRAP: 3%)	Acconto basato sul reddito concordato dell'anno in corso
1ª rata	Regole ordinarie	Regole ordinarie
2ª rata	Ordinaria + *maggiorazione 10%	Differenza tra acconto totale sul concordato e quanto versato con la 1ª rata

ACCONTI CPB: PRIMO ANNO — LA MAGGIORAZIONE DEL 10%

*La maggiorazione del 10% (metodo storico):

- Si calcola sulla differenza positiva tra:
- Reddito concordato (**P06**) - Reddito normalizzato (**P04**) = **base della maggiorazione**
- Se il reddito (P04) è **negativo**: la maggiorazione si calcola su P06 - 0

Codici tributo F24			
Soggetto	Maggiorazione	Sanzioni	Interessi
Persone fisiche	4068	8901	1989
Soggetti IRES	4069	8918	1990

La maggiorazione
versata può essere:

Scomputata dal **saldo IRPEF/IRES** (rigo RN38, col. 2)

Compensata con l'**imposta sostitutiva CPB**

Per soggetti
trasparenti e imprese
familiari:

versamento **pro quota** dai soci/collaboratori.

ACCONTI CPB: SECONDO ANNO

Art. 20,
Co. 1,
D.lgs.
13/2024

anche per il secondo anno gli acconti si calcolano sui **redditi concordati** secondo le regole ordinarie

	METODO STORICO	METODO PREVISIONALE
1ª rata	Regole ordinarie	Regole ordinarie
2ª rata	Basata sull'imposta del 2026 senza la quota soggetta a sostitutiva	Differenza tra acconto totale sul concordato e quanto versato con la 1ª rata

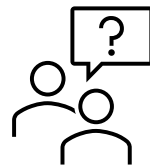
ACCONTI CPB: SECONDO ANNO — IL DETTAGLIO DEL METODO STORICO

Regola generale (art. 20 co. 1 D.Lgs. 13/2024):

Gli acconti del secondo anno si determinano secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

Chiarimento AdE (FAQ 28.5.2025) — CPB 2024-2025:

L'acconto del secondo periodo d'imposta calcolato con il metodo storico fa riferimento all'imposta dovuta per l'anno precedente, **senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.**



In attesa di un chiarimento ufficiale specifico per il CPB 2026-2027, si potrebbe applicare lo stesso principio per analogia?

EFFETTI PREMIALI: I BENEFICI DEL CPB

I benefici si applicano a prescindere dal punteggio ISA, esclusivamente per i **periodi d'imposta oggetto di concordato** (art. 19 co. 3 D.Lgs. 13/2024; circ. 18/2024, § 2.5).



Regola fondamentale (risposta interpello 36/2026):
Il regime premiale vale **solo per gli anni del biennio concordato**. Per anni non coperti dal CPB si applicano le regole ordinarie ISA legate al punteggio.

Beneficio	Dettaglio
Esonero visto conformità — compensazione IVA	Fino a € 70.000
Esonero visto conformità — rimborsi IVA	Fino a € 70.000
Esonero visto conformità — crediti IVA infrannuali	Fino a € 70.000 — biennio 2027-2028
Esonero visto conformità — crediti Imposte dirette e IRAP	Fino a € 50.000 — solo dichiarazioni Redditi 2027 e 2028
Esclusione accertamenti presuntivi	Ai fini Imposte dirette e IVA
Esclusione società non operative	—
Anticipazione di 1 anno termini di accertamento	—
Esclusione redditometro	Se reddito accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato

LIMITI ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ART. 34 D.LGS. 13/2024

Durante i periodi oggetto di CPB (2026-2027):

Accertamenti presuntivi (analitico-induttivi) Imposte dirette e IVA

Possibile?

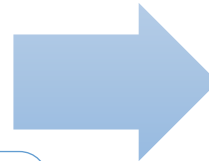
✗ No

Accertamenti analitici e induttivi conseguenti ad attività istruttoria e che determinano la decadenza

✓ Sì

La protezione **non è assoluta**:

- decade se ricorrono le cause di decadenza ex art. 22 D.Lgs. 13/2024.



Chi non aderisce o decade:

- L'art. 34 co. 2 D.Lgs. 13/2024 dispone l'**intensificazione dei controlli** da parte di AdE e Guardia di Finanza.

SANZIONI E REDDITO RILEVANTE PER AGEVOLAZIONI

Sanzioni accessorie ridotte alla metà (art. 2-ter co. 1 DL 113/2024)

Le soglie ex art. 21 D.Lgs. 472/97 sono **dimezzate** per:

- Soggetti che **non aderiscono** al CPB
- Soggetti **decaduti** dal CPB

Reddito rilevante per agevolazioni e ISEE (art. 35 co. 2 D.Lgs. 13/2024):

- Per il calcolo di deduzioni, detrazioni, agevolazioni e ISEE rileva il reddito **effettivamente prodotto**, non quello concordato.

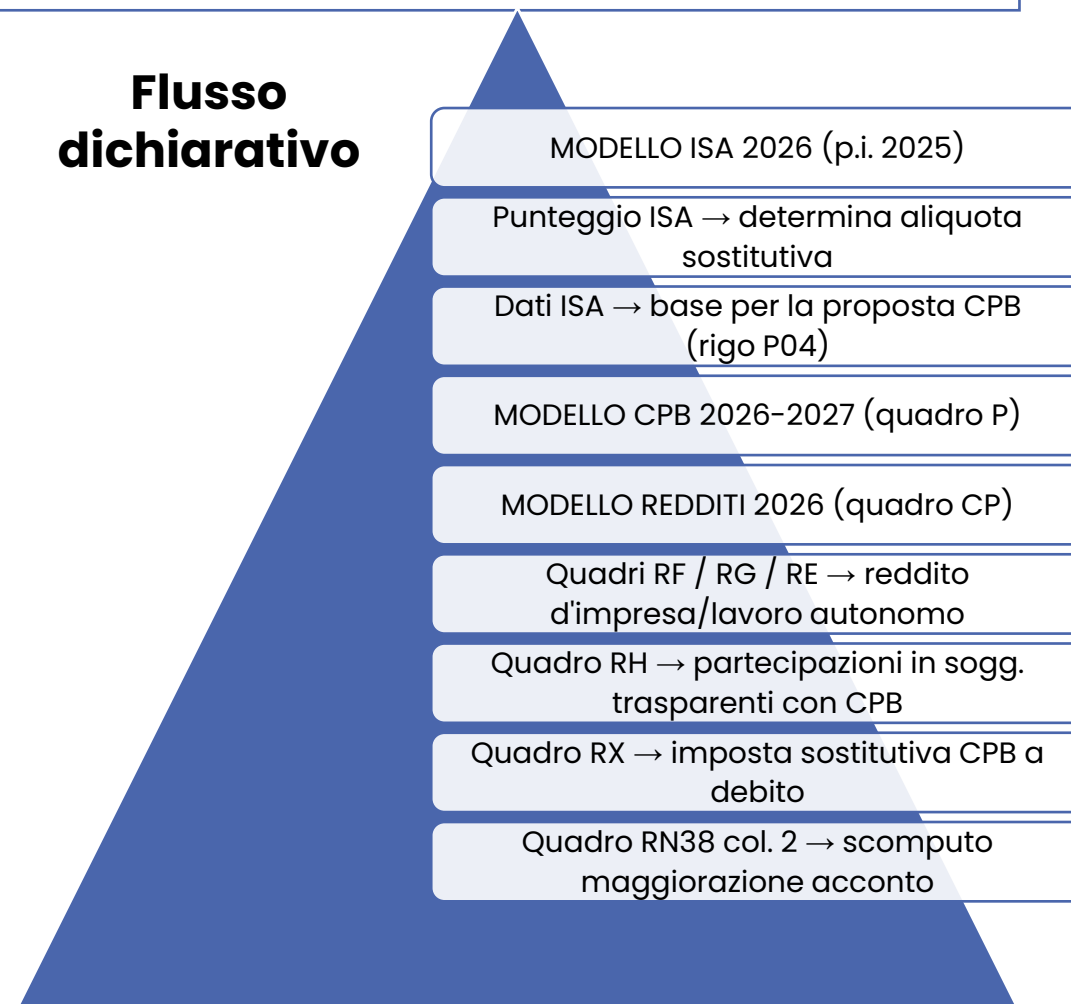
INTERAZIONE TRA CPB, ISA E DATI DICHIARATIVI

Il quadro CP è il centro di coordinamento dichiarativo del CPB. I dati indicati nel quadro CP influenzano la compilazione di tutti gli altri quadri di determinazione del reddito.

Tre coordinamenti operativi da non dimenticare:

- ISA → CPB** I dati comunicati nel modello ISA 2026 costituiscono la base per la proposta CPB. Gli adeguamenti volontari ISA rilevano per il rigo P04. La comunicazione ISA inesatta può causare la **decadenza** dal CPB se determina un minor reddito concordato > 30% (art. 22 co. 2 lett. b) D.Lgs. 13/2024).
- CPB → quadri RF/RG/RE** Il reddito concordato (quadro CP) si riporta nei quadri di determinazione del reddito:
 - Rigo **RF63** → reddito d'impresa concordato (contabilità ordinaria)
 - Rigo **RG31** → reddito d'impresa concordato (contabilità semplificata)
 - Rigo **RE21, col. 5** → reddito di lavoro autonomo concordato
- Maxi deduzione → CPB** La maxi deduzione (rigo RF55, codici 66/67) è una **variabile non concordabile**: riduce il reddito imponibile finale ma non entra nel reddito concordato (rigo P04).

Flusso dichiarativo



ANALISI DI CONVENIENZA: CASO PRATICO 1

ESEMPIO: Professionista con nessuna componente straordinaria nel 2025

Reddito concordato 2026 (P06)	60.000 €
Reddito concordato 2027 (P07)	68.000 €
Reddito effettivo 2025	85.000 €

Risultato

	Importo tassato	Extra reddito
Senza CPB	85.000 €	—
Con CPB	60.000 €	25.000 € non tassati

Il contribuente risparmia le imposte su **25.000 €** di extra reddito.

ANALISI DI CONVENIENZA: CASO PRATICO 2 – SOGLIA 85.000 €

ESEMPIO: Soggetto IRPEF, punteggio ISA 2025 = 9 → aliquota sostitutiva 10%

Reddito normalizzato 2025 (P04)	50.000 €
Reddito concordato 2026 (P06)	145.000 €
Base imponibile sostitutiva	95.000 € (145.000 - 50.000)

Calcolo imposta con D.Lgs. 81/2025

Componente	Base	Aliquota	Imposta
Sostitutiva agevolata	€ 85.000	10%	€ 8.500
Sostitutiva eccedenza	€ 10.000	43%	€ 4.300
IRPEF ordinaria su P04 (€ 50.000)	€ 28.000	23%	€ 6.440
	€ 22.000	33%	€ 7.260
Totale imposta			€ 26.500

ANALISI DI CONVENIENZA: CASO PRATICO 2 – SOGLIA 85.000 €

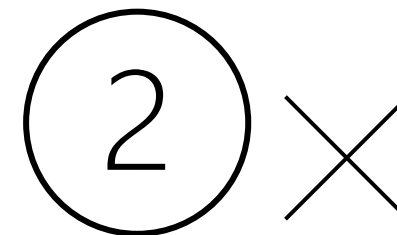
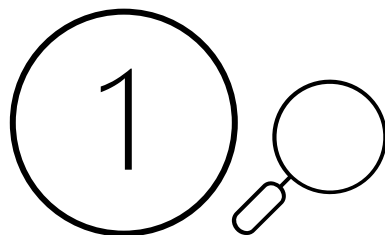
Confronto tra vecchio e nuovo regime

	Vecchio regime (senza soglia)	Nuovo regime (con soglia € 85.000)
Sostitutiva agevolata 10%	€ 95.000 × 10% = € 9.500	€ 85.000 × 10% = € 8.500
Eccedenza oltre € 85.000	—	€ 10.000 × 43% = € 4.300
Totale sostitutiva	€ 9.500	€ 12.800

Con la soglia 85.000 € si pagano 3.300 € in più rispetto al vecchio regime.

Per basi imponibili elevate la soglia penalizza significativamente. Pertanto occorre valutare sempre se conviene optare per la sostitutiva.

ADESIONE AL CPB 2026–2027: VERIFICHE PRELIMINARI



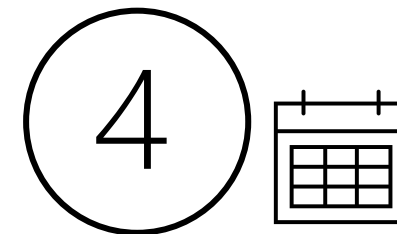
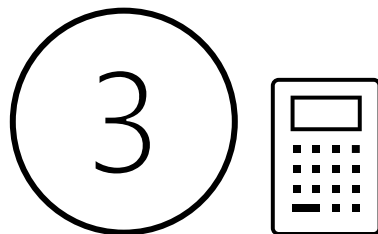
Verifica della categoria soggettiva:

- Verificare la applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025 al fine di capire se sussiste la possibilità di accesso al CPB
- Accertarsi dell'assenza di debiti erariali e previdenziali definitivi > € 5.000 al 31/12/2025 (o rateizzati/sospesi regolarmente)
- Verificare l'assenza di cause di esclusione dagli ISA per il 2025
- ⚠ Dal 2025 i soggetti in regime forfetario sono esclusi dal CPB

Verifica dell'assenza delle cause di esclusione:

- **Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** per almeno 1 dei 3 periodi d'imposta precedenti (2023, 2024, 2025)
- **Condanna per reati** previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'art. 2621 c.c. e dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti al CPB
- Aver conseguito **redditi oltre il 40%** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni
- Adesione per il primo periodo d'imposta del CPB al **regime forfetario**
- Presenza di **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni, conferimento/cessione d'azienda)
- **Lavoratori autonomi ex art. 54 TUIR che partecipano a:**
 - Associazioni professionali (art. 5 TUIR)
 - Società tra professionisti (L. 183/2011)
 - Società tra avvocati (L. 247/2012)
- **Eccezione:** adesione possibile se anche l'associazione/società aderisce

ADESIONE AL CPB 2026–2027: VERIFICHE PRELIMINARI



Analisi dei dati reddituali per simulare la proposta CPB:

- Analizzare il reddito **2025** al netto dei componenti straordinari (normalizzazione rigo P04)
- Verificare il reddito CPB proposto (righe P06 e P07)
- Verificare l'impatto della **maxi deduzione** come variabile non concordabile
- Simulare IRPEF/IRAP/contributi previdenziali con e senza CPB
- Verificare se la base imponibile sostitutiva supera la **soglia di 85.000 €**
- Attenzione alle situazioni straordinarie (es. calamità, sospensioni attività) che possono ridurre la proposta CPB (rigo P03)

Monitoraggio delle scadenze:

- Controllare quando sarà resa disponibile la proposta di CPB
- Annotare la scadenza per l'accettazione: **30 settembre 2026**
- Lasciare tempo sufficiente per simulazioni, raccolta attestazioni e decisione finale
- Verificare la corretta attivazione delle **deleghe** per l'acquisizione dei dati precalcolati (Prov. AdE 13.4.2026)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE